

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 1° aprile 1995

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 25081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 1° luglio 1994, n. 26.

Interventi a favore delle strutture interessate alla difesa del litorale Pag. 4

LEGGE REGIONALE 1° luglio 1994, n. 27.

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale approvata nelle sedute del 30 novembre 1992 e del 9 marzo 1994 concernente: «Interventi a favore delle strutture interessate alla difesa del litorale» Pag. 5

LEGGE REGIONALE 1° luglio 1994, n. 28.

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14, concernente: «Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche nella Regione Lazio. Valorizzazione delle piccole e medie industrie e dell'artigianato del Lazio» Pag. 5

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1994, n. 29.

Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, recante: «Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali» Pag. 6

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1994, n. 30.

Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale Pag. 8

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1994, n. 31.

Integrazione alla legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23, concernente: «Ordinamento della formazione professionale» Pag. 9

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1994, n. 32.

Articolo 23 legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58. Riapertura termini Pag. 9

LEGGE REGIONALE 13 luglio 1994, n. 33.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 agosto 1993, n. 33, concernente: «Concessione di finanziamenti in conto capitale per interventi di risanamento e tutela delle sorgenti in località "Valle Martella", nonché per la realizzazione di un plesso scolastico nella medesima località» Pag. 9

LEGGE REGIONALE 25 luglio 1994, n. 34.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno 1994 approvato con legge regionale 3 giugno 1994, n. 17. Pag. 10

LEGGE REGIONALE 25 luglio 1994, n. 35.

Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1994, approvato con legge regionale n. 17 del 3 giugno 1994 Pag. 10

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1994, n. 36.

Modificazione alla legge regionale 23 marzo 1990, n. 34, concernente: «Norme per la gestione del fondo per gli assegni vitalizi degli ex consiglieri regionali» Pag. 11

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1994, n. 37.

Modificazioni alla legge regionale 10 novembre 1988, n. 66, concernente: «Istituzione del parco regionale dell'Appia Antica» Pag. 11

LEGGE REGIONALE 12 settembre 1994, n. 38.

Definizione delle situazioni determinate dalla legge regionale 1° giugno 1982, n. 24, riguardante l'inquadramento del personale dell'ERSAL. Pag. 11

LEGGE REGIONALE 12 settembre 1994, n. 39.

Individuazione delle strutture organizzative degli Istituti per il diritto allo studio universitario - II.DI.S.U. del Lazio e determinazione dell'organico del ruolo del personale degli Istituti.
Pag. 12

LEGGE REGIONALE 12 settembre 1994, n. 40.

Modifiche alle leggi regionali 9 settembre 1991, n. 46 e 19 febbraio 1992, n. 18 concernenti: «Istituzione nel comune di Fiano Romano del Centro Culturale Feronia» Pag. 15

LEGGE REGIONALE 12 settembre 1994, n. 41.

Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1987, n. 22, recante: «Attuazione del piano pluriennale di interventi regionali per la viabilità approvato con legge regionale 4 maggio 1985, n. 60».
Pag. 16

LEGGE REGIONALE 12 settembre 1994, n. 42.

Disciplina e organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative rientranti nella competenza regionale a norma della legge 28 marzo 1991, n. 112 Pag. 16

LEGGE REGIONALE 12 settembre 1994, n. 43.

Proroga della gestione straordinaria dell'Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio (ERSAL) Pag. 20

LEGGE REGIONALE 12 settembre 1994, n. 44.

Norme per l'accantonamento e l'utilizzazione delle quote finanziarie sugli incassi realizzati per tagli nei boschi appartenenti ai comuni ed altri enti. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 22 gennaio 1993, n. 6, concernente: «Istituzione della sezione agricoltura del comitato tecnico consultivo regionale».
Pag. 21

LEGGE REGIONALE 12 settembre 1994, n. 45.

Istituzione della riserva naturale parziale Selva del Lamone.
Pag. 22

LEGGE REGIONALE 19 settembre 1994, n. 46.

Istituzione del festival regionale di Caracalla Pag. 25

LEGGE REGIONALE 19 settembre 1994, n. 47.

Proroga del termine per l'attività di assistenza domiciliare e dei servizi tutelari previsto al terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale 12 settembre 1986, n. 42 Pag. 25

LEGGE REGIONALE 19 settembre 1994, n. 48.

Proroga straordinaria di interventi urgenti nella provincia di Roma per la tutela e lo sviluppo dell'area compresa tra l'Antostrada del Sole e il lago di Bracciano complementare a quella della media Valle del Tevere Pag. 26

LEGGE REGIONALE 7 ottobre 1994, n. 49.

Calendario venatorio regionale per la stagione 1994-1995.
Pag. 28

LEGGE REGIONALE 7 ottobre 1994, n. 50.

Nuove norme in materia di bonifica e consorzi di bonifica. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4. Pag. 30

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1994, n. 51.

Norme per l'attuazione del diritto agli studi universitari
Pag. 34

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1994, n. 52.

Interventi a favore della cooperazione agricola e delle aziende agricole per il consolidamento delle passività onerose.
Pag. 42

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1994, n. 53.

Istituzione in provincia di Latina, della sezione interprovinciale Latina-Frosinone dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana Pag. 43

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1994, n. 54.

Interpretazione degli articoli 2 e 3 della legge regionale 21 giugno 1990, n. 82. Pag. 44

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1994, n. 55.

Provvedimenti in materia di tributi regionali Pag. 44

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1994, n. 56.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1994 per l'attuazione del regolamento CEE n. 2081 del 1993 Pag. 45

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1994, n. 57.

Modifiche alla legge regionale 29 agosto 1991, n. 42, concernente: Disciplina per la cessione in proprietà degli alloggi degli Istituti autonomi case popolari del Lazio costruiti senza il contributo o il concorso dello Stato Pag. 45

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1994, n. 58.

Urgenza della legge regionale approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 5 ottobre 1994 concernente: Modifiche alla legge regionale 29 agosto 1991, n. 42, concernente: Disciplina per la cessione in proprietà degli alloggi degli Istituti autonomi case popolari del Lazio costruiti senza il contributo o il concorso dello Stato Pag. 46

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1994, n. 59.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 19 aprile 1985, n. 50, concernente: Disciplina della formazione di guida, accompagnatore ed interprete turistico Pag. 46

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1994, n. 60.

Modifiche ed integrazioni di norme in materia di interventi creditizi in agricoltura Pag. 47

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1994, n. 61.

Modificazione della legge regionale 20 agosto 1994, n. 36 concernente: «Modificazione alla legge regionale 23 marzo 1990, n. 34, concernente: Norme per la gestione del fondo per gli assegni vitalizi degli ex consiglieri regionali» Pag. 47

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1994, n. 62.

Norme di organizzazione per gli impianti di distribuzione automatica di carburanti per autotrazione e criteri ai comuni per la fissazione degli orari di esercizio Pag. 48

REGOLAMENTO REGIONALE 6 settembre 1994, n. 1.

Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle residenze sanitarie assistenziali - art. 9 - legge regionale concernente: «Organizzazione, funzionamento e realizzazione delle residenze sanitarie-assistenziali» Pag. 54

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 1° luglio 1994, n. 26.

Interventi a favore delle strutture interessate alla difesa del litorale.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 20 del 20 luglio 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, concede contributi a favore di operatori privati titolari di concessioni demaniali marittime per stabilimenti balneari ad uso pubblico e per gli edifici al servizio del diportismo nautico, al fine di consentire l'adeguamento, la modifica o la riconversione delle tipologie e delle strutture stesse alle esigenze della difesa del litorale nonché al mantenimento ed alla salvaguardia mediante la sostituzione delle strutture stesse con altre di idonea tipologia.

Art. 2.

Criterio di intervento

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con i comuni interessati e le associazioni di categoria, sentito il parere della seconda sezione del comitato tecnico consultivo regionale, approva i progetti relativi ad una o più tipologie di strutture di facile rimozione comprensivi, anche, di servizi e di impianti complementari all'attività balneare.

Art. 3.

Presentazione delle domande

1. Successivamente all'approvazione delle tipologie di cui all'art. 2 i concessionari presentano entro il secondo semestre di ogni anno apposita domanda di contributo corredata da relativo progetto e da copia dell'atto di concessione demaniale marittima che ne attesti la titolarità all'Assessorato regionale dei lavori pubblici, che provvede a richiedere, ove necessario, i pareri di rito.

2. È vietato il cumulo con altri eventuali contributi disposti dallo Stato, dalla stessa Regione, o da altri enti pubblici per le medesime finalità di cui all'art. 1.

Art. 4.

Competenza comunale

1. I comuni costieri marittimi rilasciano le dovute autorizzazioni per le strutture dirette al conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, previa sottoscrizione di apposito atto d'obbligo attestante l'impegno a realizzare l'opera per il motivo per il quale è chiesto il contributo.

2. Qualora i comuni non rilasciano entro novanta giorni le autorizzazioni, i poteri sostitutivi saranno assunti dalla Regione ai sensi dell'art. 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

3. Nel caso di lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione, così come definiti dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, di opere esistenti, non sono necessarie ulteriori autorizzazioni.

Art. 5.

Presentazione delle domande

1. Le domande, indirizzate all'Assessorato regionale ai lavori pubblici, devono essere corredate dai seguenti documenti:

- relazione tecnico-descrittiva dell'intervento;
- analitico preventivo di spesa;
- autorizzazione comunale;
- progetto esecutivo corredato di documenti ed atti relativi alla verifica di compatibilità ambientale ai sensi della legge sulla protezione delle bellezze naturali del 29 giugno 1939, n. 1497, nel testo vigente, con riferimento alle norme e prescrizioni del piano territoriale paesistico regionale.

2. La Giunta regionale procede con propria deliberazione alla concessione dei contributi.

3. L'Assessorato regionale ai lavori pubblici provvede alla vigilanza ed alla verifica dell'esecuzione delle opere, rilasciando infine apposito certificato di ultimazione dei lavori.

Art. 6.

Agevolazioni finanziarie

1. Gli interventi finanziari regionali di cui all'art. 1 consistono in contributi annuali da erogarsi nella misura massima del 50 per cento sul totale della spesa riconosciuta ammissibile.

2. La durata dei contributi annuali è fissata in un massimo di anni tre e gli stessi sono corrisposti direttamente ai richiedenti in rate annuali posticipate.

3. I contributi possono essere scontati presso gli istituti finanziari, previa cessione di credito, ed essere corrisposti direttamente agli istituti di credito indicati dai beneficiari del contributo medesimo.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. Per la realizzazione delle iniziative previste dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 1 miliardo sul capitolo n. 32414 che si istituisce con la denominazione: «Contributi annuali a favore di operatori privati titolari di concessioni demaniali marittime per interventi a tutela delle strutture interessate alla difesa del litorale».

2. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 32413 del bilancio regionale 1993.

Art. 8.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 1° luglio 1994

PROIETTI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 10 giugno 1994.

95R0195

LEGGE REGIONALE 1° luglio 1994, n. 27.

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale approvata nelle sedute del 30 novembre 1992 e del 9 marzo 1994 concernente: «Interventi a favore delle strutture interessate alla difesa del litorale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 20 del 20 luglio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 7 della legge regionale approvata nelle sedute del 30 novembre 1992 e del 9 marzo 1994 concernente: «interventi a favore delle strutture interessate alla difesa del litorale» è così modificato:

«Art. 7.

1. Per la realizzazione delle iniziative previste dalla legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 1 miliardo sul capitolo n. 32414 che si istituisce nel bilancio 1994 con la denominazione: «Contributi a favore di operatori privati titolari di concessioni demaniali marittime per interventi a tutela delle strutture interessate alla difesa del litorale».

2. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 31307 del bilancio 1994».

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 1° luglio 1994

PROIETTI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 21 giugno 1994.

95R0196

LEGGE REGIONALE 1° luglio 1994, n. 28.

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14, concernente: «Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche nella Regione Lazio. Valorizzazione delle piccole e medie industrie e dell'artigianato del Lazio».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 20 del 20 luglio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La lettera d) dell'art. 4 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14, concernente: «Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche nella Regione Lazio. Valorizzazione delle piccole e medie industrie e dell'artigianato del Lazio», è sostituita dalla seguente:

«d) Associazione di imprenditori a livello nazionale o loro articolazioni regionali o provinciali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 2.

1. Il comma 4, dell'art. 13, della legge regionale n. 14 del 1991, è sostituito dal seguente:

«4. I contributi sono concessi, sulla base del preventivo presentato fino al 75 per cento dell'ammontare delle spese calcolate secondo i criteri specifici indicati negli articoli 15 e 16; per le voci di cui al comma 4, lettera a) e b) dell'art. 16 e limitatamente a manifestazioni fieristiche all'estero, la misura del contributo è elevata fino al 100 per cento».

Art. 3.

1. Il comma 5, dell'art. 16, della legge regionale n. 14 del 1991, è sostituito dal seguente:

«5. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione di bilancio, determina, sentite le organizzazioni imprenditoriali più rappresentative del Lazio, i massimali delle singole voci di spesa rapportate all'area geografica ove si svolge la manifestazione, al numero delle aziende partecipanti nonché al numero dei giorni di svolgimento della manifestazione fieristica, alla dimensione dell'area espositiva ed ai costi correnti per la fruizione dei servizi».

Art. 4.

1. L'art. 17 della legge regionale n. 14 del 1991, è sostituito dal seguente:

«Art. 17.

Termini e modalità
per la presentazione delle domande

1. Le domande di contributo, redatte in carta legale, devono pervenire al competente assessorato della Regione, in deroga alla legge regionale 2 marzo 1987, n. 23, entro e non oltre il 30 settembre dell'anno solare precedente a quello in cui si effettua la manifestazione fieristica, il convegno o l'iniziativa promozionale, personalmente o con raccomandata con avviso di ritorno. Per la raccomandata con avviso di ritorno, farà fede, a norma di legge, il timbro postale di partenza che non dovrà essere successivo al 30 settembre di ogni anno. Tale norma avrà valore anche per le domande presentate con tale mezzo entro il 30 settembre 1993 e riferite al programma 1994.

2. Alle domande deve essere allegata la seguente documentazione:

a) la relazione dettagliata sull'iniziativa e sulle motivazioni della richiesta di contributi;

b) il preventivo dettagliato delle spese;

c) la dichiarazione dalla quale risulti se ed in quale misura sono stati richiesti od ottenuti contributi allo stesso titolo da altri enti pubblici o privati;

d) la documentazione per la richiesta della certificazione ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55;

e) lo statuto e l'atto costitutivo dell'ente richiedente, limitatamente agli interventi di cui agli articoli 15 e 16;

f) il certificato di vigenza e poteri rilasciato dal tribunale civile, sezione commerciale ed il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura se l'ente richiedente è una società di persone o di capitali;

g) il certificato di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, limitatamente agli interventi di cui all'art. 15;

h) il numero approssimativo delle piccole e medie industrie e delle imprese artigiane potenzialmente interessate all'iniziativa, in base al numero di aziende associate al 30 settembre di ciascun anno solare precedente a quello di svolgimento delle manifestazioni, ai singoli consorzi od enti richiedenti, per le quali si richiede il contributo, limitatamente agli interventi di cui agli articoli 15 e 16;

i) in caso di impossibilità documentata di partecipare ad una delle manifestazioni inserite nel programma promozionale all'estero per l'anno di competenza, e limitatamente alle manifestazioni fieristiche all'estero, i consorzi e gli enti interessati potranno richiedere alla Giunta regionale la sostituzione della manifestazione non effettuata con altra iniziativa, dello stesso settore produttivo, purché non venga superato l'importo del preventivo di spesa indicato per la manifestazione annullata. Inoltre si prevede la possibilità di utilizzare fondi residui entro i primi tre mesi dell'anno successivo.

Art. 5.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 14 del 1991 è inserito il seguente:

«1-bis. La Giunta regionale, alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione di bilancio, provvede a dare tempestiva comunicazione agli interessati degli importi stanziati in bilancio per i singoli capitoli di spesa.»

Art. 6.

1. Il comma 5 dell'art. 18 della legge regionale n. 14 del 1991, è sostituito dal seguente:

«5. La Giunta regionale, a seguito di esplicita richiesta, dispone, contestualmente alla concessione dei contributi, l'erogazione di un acconto pari al 50 per cento dell'importo del contributo concesso, immediatamente dopo la realizzazione dell'iniziativa e previa presentazione di fidejussione bancaria pari al valore della somma da erogare.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 1^o luglio 1994

PROIETTI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 21 giugno 1994.

95R0197

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1994, n. 29.

Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, recante: «Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 20 del 20 luglio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA.

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 1 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, così come modificato dall'art. 1 della legge regionale 23 dicembre 1983, n. 76, è sostituito dal seguente:

«Art. 1.

Oggetto delle tasse

1. Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e ai provvedimenti adottati dalla Regione nell'esercizio delle proprie funzioni o dagli enti da essa delegati ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, indicati nella tariffa approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158.»

Art. 2.

1. Il comma 5 dell'art. 2 della legge regionale n. 30 del 1980, è sostituito dal seguente:

«5. Quando la misura della tassa è in funzione della popolazione dei comuni, questa è desunta dai dati ISTAT riferiti alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno per il quale il tributo è dovuto.»

Art. 3.

1. L'art. 4 della legge regionale n. 30 del 1980, è sostituito dal seguente:

«Art. 4.

Riscossione coattiva

1. Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative soprattasse si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni.»

Art. 4.

1. I commi 1 e 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 30 del 1980, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa di concessione regionale, senza avere ottenuto l'atto stesso o senza aver assolto la relativa tassa, incorre nella soprattassa pari al doppio della tassa dovuta.

2. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni regionali, senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto, è soggetto a sanzioni nella misura prevista dalla normativa in materia di tasse sulle concessioni governative, oltre al pagamento delle tasse dovute, salvo, per queste, il regresso verso il debitore».

Art. 5.

1. L'art. 7 della legge regionale n. 30 del 1980, è sostituito dal seguente:

«Art. 7.

Accertamento e definizione delle violazioni

1. Le violazioni delle disposizioni della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, anche, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dai funzionari dell'amministrazione regionale appositamente designati e muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, nonché, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede dei competenti uffici regionali, da qualsiasi funzionario o impiegato addetto agli uffici stessi.

2. I processi verbali di accertamento devono essere trasmessi, a cura degli uffici dai quali dipendono gli accertatori, all'Assessorato regionale bilancio e tributi, per l'assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, intendendosi sostituiti all'Ufficio del registro e all'intendenza di finanza, rispettivamente, il settore regionale "contenzioso" e il Presidente della Giunta regionale».

Art. 6.

1. L'art. 8 della legge regionale n. 30 del 1980, è sostituito dal seguente:

«Art. 8.

Riscossione delle sanzioni e sopratasse

1. Le sopratasse applicate e le sanzioni irrogate dal Presidente della Giunta regionale per le infrazioni alle norme in materia di tasse sulle concessioni regionali sono riscosse dalla tesoreria regionale mediante versamento su apposito conto corrente postale».

Art. 7.

1. L'art. 9 della legge regionale n. 30 del 1980, è sostituito dal seguente:

«Art. 9.

Ricorsi amministrativi

1. Avverso l'iscrizione a ruolo del tributo e della sopratassa, prevista dall'art. 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, è ammesso ricorso, da presentarsi per motivi di legittimità e di merito, entro trenta giorni dalla notifica della relativa cartella di pagamento, al Presidente della Giunta regionale.

2. Il ricorso, da inviarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno anche al settore regionale "contenzioso" ed al concessionario della riscossione, non sospende l'esecutività del ruolo. Tuttavia il Presidente della Giunta regionale, sentito l'ufficio competente, ha facoltà di disporre la sospensione della riscossione, in tutto o in parte, con provvedimento motivato notificato al concessionario, al contribuente istante e agli altri obbligati.

3. Ai sensi del citato art. 16 della legge n. 408 del 1990, la decisione del Presidente della Giunta regionale è definitiva. Resta ferma l'azione giudiziaria di opposizione al ruolo, che l'interessato può proporre entro centotrenta giorni dalla notifica della decisione del Presidente della Giunta regionale o, in mancanza di questa, dal sessantesimo giorno della notifica del ricorso».

Art. 8.

1. L'art. 10 della legge regionale n. 30 del 1980, è sostituito dal seguente:

«Art. 10.

Delega

1. Il Presidente della Giunta regionale può delegare l'Assessore al bilancio ed ai tributi, all'adozione dei provvedimenti di propria competenza previsti dalla presente legge, nel rispetto delle disposizioni fissate dalla legge regionale 18 maggio 1992, n. 35».

Art. 9.

1. L'art. 14 della legge regionale n. 30 del 1980, è sostituito dal seguente:

«Art. 14.

Aggiornamento dell'archivio tributario regionale

1. Gli enti cui compete, ai sensi della normativa vigente, il rilascio di autorizzazioni o concessioni o altri provvedimenti amministrativi, elencati nella tariffa annessa al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, così come modificato dal decreto legislativo 23 gennaio 1992, n. 31, soggetti a tasse sulle concessioni regionali, sono tenuti, entro trenta giorni dalla data di adozione dei provvedimenti stessi o della relativa variazione, a trasmetterne copia alla Regione, assessorato bilancio e tributi, settore finanze tributi. Tali provvedimenti devono contenere, espressamente, tra l'altro, gli estremi del bollettino del conto corrente postale nonché la somma corrisposta per taxa di rilascio regionale.

2. Gli enti di cui al comma 1, sono, altresì, tenuti a trasmettere annualmente al suddetto settore finanze e tributi elenchi dei contribuenti assoggettati alle tasse sulle concessioni regionali, distinti per categoria e classificazione».

Art. 10.

Importi delle tasse

1. Ai sensi dell'art. 23 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le misure delle tasse relative ai numeri d'ordine 17-sub a) e 17-sub b) della tariffa allegata alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, dovute a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono elevate, con effetto da tale data, a L. 125.000, sia per la taxa di rilascio sia per la taxa annuale.

Art. 11.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 4 luglio 1994

PROIETTI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 24 giugno 1994.

95R0198

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1994, n. 30.**Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 20 del 20 luglio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.*Ambito di applicazione*

1. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste da leggi regionali o da leggi statali concernenti materie trasferite o delegate alla Regione, si osservano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, e nella presente legge.

Art. 2.*Delega*

1. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 1, sono delegate, a norma dell'art. 118 della Costituzione o subdelegate, a norma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai sindaci dei comuni nel cui territorio sono commesse le violazioni, salvo quanto disposto nei commi seguenti.

2. In materia di caccia e di pesca le funzioni di cui al comma 1 sono delegate ai presidenti delle province nel cui territorio sono commesse le violazioni.

3. Resta ferma la competenza della Regione nell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle leggi regionali 22 settembre 1982, n. 45 e 3 aprile 1990, n. 37.

Art. 3.*Violazione di norme da parte degli enti delegati*

1. Qualora la violazione, in relazione alla quale è applicabile la sanzione amministrativa, sia contestabile ad un ente locale delegato ai sensi dell'art. 2, gli agenti accertatori procedono nei confronti del medesimo e trasmettono il rapporto alla Regione.

2. Nel caso di cui al comma 1 le funzioni inerenti all'irrogazione della sanzione amministrativa restano di competenza del Presidente della Giunta regionale.

Art. 4.*Pagamento in misura ridotta*

1. Per il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, qualora la norma violata non preveda il minimo della sanzione, si applica il terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa.

Art. 5.*Obbligo di trasmissione*

1. Gli organi addetti all'accertamento delle infrazioni amministrative di cui all'art. 1 trasmettono copia del verbale al settore contenzioso della Regione.

2. Allo stesso settore contenzioso della Regione devono essere trasmesse, a cura dell'autorità competente all'irrogazione della sanzione, copia dell'ordinanza ingiuntiva nonché delle pronunce definitive.

Art. 6.*Modalità di pagamento*

1. I pagamenti delle sanzioni amministrative sono effettuati o mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Regione Lazio, o mediante versamento diretto presso la Tesoreria della Regione.

2. Ai sensi di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, le spese riguardanti il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative sono a carico del trasgressore.

Art. 7.*Obbligo di comunicazione dell'avvenuto pagamento*

1. Il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa deve essere comprovato, a cura degli interessati, entro il termine di sessanta giorni previsto per il pagamento stesso, all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, mediante presentazione dell'attestazione del versamento all'ufficio, comando o autorità cui appartiene il verbalizzante.

2. Analogamente deve essere comprovato, a cura dell'interessato e con le modalità di cui al comma 1, l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa all'autorità che ha emesso l'ordinanza, entro il termine di trenta giorni, previsto per il pagamento medesimo dall'art. 18 della legge n. 689 del 1981.

Art. 8.*Schedario generale*

1. I dati per la valutazione dei precedenti dei trasgressori sono raccolti nell'apposito schedario generale istituito presso il settore contenzioso della Regione.

2. I dati di cui al comma 1 devono essere di volta in volta richiesti dai comuni e dalle province interessate nei casi in cui le norme vigenti prevedono la recidività.

Art. 9.*Vigilanza e direzione*

1. La Giunta regionale emana direttive per l'esercizio uniforme delle funzioni delegate, vigila sul corretto svolgimento delle stesse, promuove in caso di persistente inerzia o inosservanza delle direttive la revoca della delega previa formale diffida.

2. La Giunta regionale ripartisce annualmente tra gli enti locali di cui all'art. 2 le somme introitate a titolo di sanzioni.

3. Il riparto di cui al comma 2 è commisurato agli oneri sostenuti per l'esercizio delle funzioni delegate, sulla base di documentate relazioni da trasmettere, a cura dell'ente locale, alla Regione entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui le somme sono state introitate.

Art. 10.*Iscrizione nel bilancio*

1. Gli importi introitati ai sensi delle disposizioni contenute nella presente legge sono iscritti nell'apposito capitolo previsto nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale con la denominazione: «Proventi delle sanzioni amministrative di competenza regionale».

2. Le somme necessarie alla copertura degli oneri sostenuti dalle amministrazioni comunali e provinciali per l'esercizio delle funzioni relative all'irrogazione di sanzioni amministrative di competenza regionale, vengono annualmente iscritte nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

Art. 11.

Disposizione finale

1. È abrogata la legge regionale 15 marzo 1978, n. 6 nonché ogni altra disposizione regionale incompatibile con la presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 5 luglio 1994

PROIETTI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 27 giugno 1994.

95R0199

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1994, n. 31.

Integrazione alla legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23, concernente: «Ordinamento della formazione professionale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 20 del 20 luglio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo il comma 3 dell'art. 19 della legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23, concernente: «Ordinamento della formazione professionale» è inserito il seguente:

«3-bis. Le modalità di svolgimento degli interventi formativi tesi all'aggiornamento dei lavoratori autonomi nel campo del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura che si realizzano con moduli formativi che prevedono un numero limitato di lezioni teoriche e si svolgono nei luoghi dove è esercitata la relativa attività saranno definite con apposito regolamento che tenga conto delle peculiarità ed esigenze formative dei settori di intervento».

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 5 luglio 1994

PROIETTI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 27 giugno 1994.

95R0200

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1994, n. 32.

Articolo 23 legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58. Riapertura termini.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 20 del 20 luglio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riapertura termini

1. È riaperto fino alla data del 31 dicembre 1994, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il termine previsto nel comma 2 dell'art. 23 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58, concernente la presentazione delle domande per l'iscrizione di diritto al ruolo di cui all'art. 16 della legge stessa.

2. Le domande prodotte dopo la scadenza del termine previsto nella legge regionale di cui al comma 1 e prima della data di entrata in vigore della presente legge si intendono validamente presentate.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 7 luglio 1994

PROIETTI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 4 luglio 1994.

95R0201

LEGGE REGIONALE 13 luglio 1994, n. 33.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 agosto 1993, n. 33, concernente: «Concessione di finanziamenti in conto capitale per interventi di risanamento e tutela delle sorgenti in località "Valle Martella", nonché per la realizzazione di un plesso scolastico nella medesima località».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 21 del 30 luglio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 3 della legge regionale 3 agosto 1993, n. 33, è sostituito dal seguente:

«Art. 3.

Definizione degli interventi

1. Le azioni di tutela, gli interventi per il risanamento e la protezione delle sorgenti sono definite, successivamente alla delimitazione delle zone di tutela assoluta e di rispetto di cui all'articolo 2,

nell'ambito di un progetto esecutivo che, previa individuazione delle possibili cause d'inquinamento delle sorgenti, definisca le opere da realizzare per la salvaguardia delle stesse e le relative priorità nelle aree precedentemente individuate dalla Regione, nonché sulle aree limitrofe, che risultino suscettibili di produrre inquinamento delle sorgenti.

2. Alla progettazione esecutiva delle opere ed alla loro realizzazione provvede il comune di Zagarolo, sul cui territorio ricadono le sorgenti».

Art. 2.

1. L'articolo 4 della legge regionale n. 33 del 1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 4.

Progettazione e realizzazione di un plesso scolastico

1. La Regione, nell'ambito degli interventi di cui agli articoli 1, 2 e 3, al fine di favorire il completamento di servizi essenziali, autorizza il comune di Zagarolo ad utilizzare quota parte del finanziamento, fino ad un massimo di L. 1.150 milioni, previsto con la presente legge per l'anno 1993, per la progettazione e realizzazione di un plesso scolastico, nella zona di «Valle Martella, su suolo di proprietà comunale.

2. Per le finalità di cui al precedente articolo, il comune di Zagarolo è autorizzato ad utilizzare quota parte del finanziamento fino ad un massimo di L. 2.500 milioni per il riordino ed il completamento della rete idropotabile.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 13 luglio 1994

PROIETTI

Il visto del Commissario di Governo è stato apposto l'8 luglio 1994.

95R0202

LEGGE REGIONALE 25 luglio 1994, n. 34.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno 1994 approvato con legge regionale 3 giugno 1994, n. 17.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 22 del 10 agosto 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Giunta regionale è autorizzata con propria deliberazione, previo parere della commissione consiliare permanente, ad erogare per l'anno 1994 le spese previste sul capitolo indicato all'articolo 2 ai soggetti aventi diritto.

2. Nella deliberazione verranno indicati i criteri per l'erogazione dei contributi.

Art. 2.

1. Nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno 1994 è istituito il seguente nuovo capitolo:

capitolo n. 42155: «Interventi a favore degli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e per servizio: prestazioni sanitarie specifiche, preventive, erogate ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti (arti-

colo 57, legge 23 dicembre 1978, n. 833; legge 29 dicembre 1990, n. 407 e decreto ministeriale 4 febbraio 1991)», con uno stanziamento di L. 3 miliardi, alla cui copertura si provvede mediante riduzione della somma di L. 1 miliardo 500 milioni per ciascuno dei capitoli di spesa n. 11106 e n. 42112 del bilancio regionale del medesimo anno.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 25 luglio 1994

PROIETTI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 14 luglio 1994.

95R0203

LEGGE REGIONALE 25 luglio 1994, n. 35.

Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1994, approvato con legge regionale n. 17 del 3 giugno 1994.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 22 del 10 agosto 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1994, approvato con legge regionale n. 17 del 3 giugno 1994, sono apportate le seguenti variazioni:

capitolo n. 22130: Concorso finanziario regionale al fondo rischi consortili di garanzia collettiva fidi in favore dei consorzi o società consortili industriali operanti nel territorio della Regione Lazio (legge regionale n. 46 del 1993) + L. 700 milioni;

capitolo n. 22131: Concorso finanziario regionale al fondo rischi consortili di garanzia collettiva fidi in favore dei consorzi o società consortili industriali operanti nel territorio della Regione Lazio (legge regionale n. 46 del 1993) — L. 700 milioni.

Art. 2.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 8 è aggiunto il seguente:

«1-bis. La spesa di L. 500 milioni autorizzata con la presente legge viene iscritta nello stato di previsione della spesa per l'anno 1994 al capitolo di nuova istituzione n. 22126 denominato: «Contributo straordinario in favore dei consorzi A.S.I. del Lazio, per il pagamento delle spese generali degli uffici e delle spese per il personale dipendente»».

Art. 3.

1. Il capitolo n. 24109 contenuto nella variazione apportata al bilancio della Regione Lazio per l'anno 1994 con l'articolo 2 della legge regionale 5 aprile 1994, n. 7 assume la numerazione n. 24117 e la denominazione: «Contributi agli enti locali e sub-regionali per il finanziamento di progetti per interventi di manutenzione straordinaria del proprio patrimonio e delle opere o strutture destinate a servizi di rispettiva competenza nei quali impiegare lavoratori in cassa integrazione straordinaria». La stessa numerazione n. 24117 è attribuita al medesimo capitolo richiamato al comma 2 dell'articolo 4 della ciala legge regionale n. 7 del 1994.

Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 25 luglio 1994

PROIETTI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 18 luglio 1994.

95R0204

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1994, n. 36.

Modificazione alla legge regionale 23 marzo 1990, n. 34, concernente: «Norme per la gestione del fondo per gli assegni vitalizi degli ex consiglieri regionali»

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 25 del 10 settembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 23 marzo 1990, n. 34, è sostituito dal seguente:

«2. La misura dei contributi obbligatori di cui all'articolo 1 della legge regionale 12 aprile 1979, n. 29, è elevata al 29 per cento e viene calcolata sulla indennità mensile del consigliere regionale al netto delle ritenute fiscali».

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 20 agosto 1994

PROIETTI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 10 agosto 1994.

95R0205

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1994, n. 37.

Modificazioni alla legge regionale 10 novembre 1988, n. 66, concernente: «Istituzione del parco regionale dell'Appia Antica».

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 8 al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 26 del 20 settembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 10 novembre 1988, n. 66, è sostituita dalla seguente:

a) fino all'approvazione del piano d'assetto, di cui all'articolo 6, eseguire opere edilizie con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria nei limiti della lettera a) dell'articolo 31 della legge 5 agosto

1978, n. 457, e di manutenzione straordinaria limitati alla sola tutela dell'integrità statica ed architettonica degli edifici (coperture, strutture ed elementi decorativi degradati) e che non comportino modifiche di destinazione d'uso e che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, previo parere dell'azienda consorziale e di altri enti ed uffici competenti. E, altresì, vietato eseguire manufatti di qualsiasi genere, opere di recinzione ed aprire nuove strade, salvo il collegamento viario e ferroviario eventualmente da realizzare tra le zone direzionali del comune di Roma e l'interramento del Grande Raccordo Anulare».

Art. 2.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale, n. 66 del 1988, è inserito il seguente:

«1-bis. Fino all'approvazione del piano d'assetto, è consentita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa istruttoria e parere dell'azienda consorziale, la realizzazione di opere di pubblico interesse idonee a salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale del comprensorio del parco, con particolare riguardo agli impianti di adduzione idrica, alla illuminazione pubblica, alle reti di telecomunicazione, alle opere igienico sanitarie, alla soppressione ed interrimento di linee elettriche, purché la struttura della Regione, competente in materia di aree protette, abbia verificato la compatibilità ambientale nonché l'urgenza e la necessità delle opere stesse».

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 6 settembre 1994

PROIETTI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 27 agosto 1994.

95R0206

LEGGE REGIONALE 12 settembre 1994, n. 38.

Definizione delle situazioni determinate dalla legge regionale 1° giugno 1982, n. 24, riguardante l'inquadramento del personale dell'ERSAL.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 8 al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 20 del 20 settembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di regolarizzare le situazioni determinatesi a seguito delle leggi regionali 1° giugno 1982, n. 24, contenente norme per l'inquadramento del personale dell'ERSAL (Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio), 12 gennaio 1991, n. 2, relativa al riordino dei servizi dell'ERSAL e per conseguire obiettivi analoghi a quelli di cui alle leggi regionali 25 marzo 1988, n. 15, 23 marzo 1990, n. 33 e 2 aprile 1991, n. 13, in sede di prima applicazione della citata legge n. 2 del 1991:

1) i dipendenti dell'ERSAL, in alternativa all'inquadramento già effettuato ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 1° giugno 1982, n. 24, possono, a domanda, essere reinquadrati, anche in soprannumero

ad esaurimento, secondo i criteri di cui alla legge regionale 25 marzo 1988, n. 15, con riferimento ai titoli posseduti alla data di promulgazione della legge regionale 1^o giugno 1982, n. 24 ed al livello attribuito secondo l'allegata tabella «A» di corrispondenza. Gli effetti giuridici dell'inquadramento nei nuovi livelli decorrono dal 1^o agosto 1982, fermi restando gli effetti giuridici prodotti anteriormente a tale data dagli articoli 4 e 5 della legge regionale 1^o giugno 1982, n. 24, gli effetti economici decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge;

2) (Omissis) (per dichiarazione di incostituzionalità);

3) (Omissis) (per dichiarazione di incostituzionalità).

Art. 2.

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in circa lire 400 milioni annui, graverà sul capitolo n. 12101 dello stato di previsione della spesa dell'ERSAL (contributo sulle spese di funzionamento dell'ERSAL, articolo 23 della legge regionale 3 aprile 1978, n. 10), che reca la necessaria disponibilità.

TABELLA «A»

Qualifica ex legge regionale del 1973, n. 20	Livelli funzionali ex legge regionale del 1980, n. 18
Ausiliario	I livello
Ausiliario qualificato	II livello
Ausiliario specializzato	III livello
Assistente	IV livello
Collaboratore	V livello
Funziionario direttivo	VI livello

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 12 settembre 1994

PROIETTI

Promulgata a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 313 del 7-20 luglio 1994, pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica n. 31 del 27 luglio 1994 - Serie Speciale 1^a e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 22 del 10 agosto 1994, con l'omissione delle parti dichiarate incostituzionali.

95R0207

LEGGE REGIONALE 12 settembre 1994, n. 39.

Individuazione delle strutture organizzative degli Istituti per il diritto allo studio universitario - I.I.D.S.U. del Lazio e determinazione dell'organico del ruolo del personale degli istituti.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 8 al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 26 del 20 settembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HÀ APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

1. La presente legge determina l'ordinamento delle strutture, la consistenza dei ruoli organici ed i profili professionali del personale degli Istituti per il diritto allo studio universitario (I.I.D.S.U.) istituiti nell'ambito della Regione Lazio.

2. Ferma restando l'autonomia decisionale dei consigli di amministrazione degli istituti, le determinazioni dei medesimi in ordine alla diversa organizzazione dei servizi che abbiano effetto sulla consistenza degli organici devono essere, prima della loro formale adozione, comunicate alla Giunta regionale dopo contrattazione con le organizzazioni sindacali e devono contenere il piano di utilizzo del personale eventualmente in esubero ovvero le proposte per la provvista di quello carente.

Art. 2.

Individuazione delle strutture organizzative costituenti l'ordinamento degli I.I.D.S.U.

1. Le strutture organizzative degli Istituti per il diritto allo studio universitario sono articolate in analogia a quelle della Regione.

2. I settori e gli uffici degli istituti di Roma «La Sapienza», Roma «Tor Vergata», «Cassino» e «Viterbo», sono, rispettivamente, individuate nelle alleghe tabele «A», «B». Gli uffici possono essere articolati in sezioni.

3. La struttura organizzativa dell'Istituto per il diritto allo studio di Viterbo è costituita da un ufficio denominato «Ufficio di direzione», articolato in sezioni.

4. Alla individuazione delle sezioni, provvedono, in presenza di particolari esigenze organizzative i rispettivi consigli di amministrazione.

Art. 3.

Ruolo del personale degli I.I.D.S.U.

1. La dotazione organica complessiva del ruolo del personale degli Istituti per il diritto allo studio universitario (I.I.D.S.U.) è determinata nella allegata tabella «C».

2. I profili professionali del personale del ruolo I.I.D.S.U., ed i relativi contingenti, nonché i contenuti professionali di quelli che in modo specifico attengono al funzionamento degli istituti sono individuati nell'allegata tabella «D».

3. La determinazione della consistenza organica di ciascun istituto è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, sentiti i consigli di amministrazione degli istituti.

Art. 4.

Utilizzazione del personale del ruolo I.I.D.S.U.

1. Il personale del ruolo degli I.I.D.S.U. può, sulla base dei criteri generali definiti sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative del personale regionale e previo parere favorevole, del rispettivo consiglio di amministrazione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, essere impiegato presso altre strutture regionali per assolvere attività rientranti nelle mansioni proprie della qualifica posseduta.

2. Resta ferma, per quanto riguarda i comandi la disciplina prevista per il restante personale regionale.

3. È abrogato il terzo comma dell'articolo 18 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 14 per quanto in contrasto con le disposizioni della presente legge.

Art. 5.

Competenza in ordine all'adozione di atti relativi al personale del ruolo I.I.D.S.U.

1. Allo scopo di salvaguardare l'autonomia organizzativa e gestionale dei consigli di amministrazione. Spetta ai medesimi, fermo restando quanto previsto dalle leggi regionali in ordine alla contrattazione decentrata, l'adozione di provvedimenti in materia di:

a) strutturazione flessibilità dell'orario di lavoro e sua articolazione in turni;

b) adempimenti di cui all'articolo 6 della legge regionale 5 maggio 1990, n. 36;

c) disciplina delle prestazioni di lavoro straordinario per quanto riguarda la individuazione oggettiva delle esigenze, nonché le autorizzazioni alle deroghe;

d) individuazione delle condizioni previste dalla legge regionale per l'attribuzione delle indennità connesse allo svolgimento di specifiche attività (rischio, reperibilità, indennità di cassa ed altro);

e) disciplina e relativo finanziamento delle attività culturali ricreative e sociali a favore dei dipendenti che si svolgono nell'ambito delle strutture dell'ente;

f) nomina dei dirigenti delle strutture e determinazione delle indennità ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 5 maggio 1990, n. 41;

g) determinazione degli organici delle singole strutture, nell'ambito della dotazione complessiva dell'istituto.

2. Alla mobilità del personale tra gli istituti provvede il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, previo parere favorevole dei consigli di amministrazione degli istituti interessati al movimento.

3. L'adozione degli atti relativi al personale che la legge regionale demanda al Presidente della Giunta o all'assessore al personale possono essere delegati al presidente del consiglio di amministrazione ovvero al direttore. Gli atti adottati in forza di delega sono soggetti al controllo previsto per gli atti dell'organo delegante.

Art. 6.

Direttore

1. Negli Istituti per il diritto allo studio universitario di Roma «La Sapienza» e «Tor Vergata» le funzioni di direttore sono svolte da un dirigente di seconda qualifica dirigenziale, nominato dal consiglio di amministrazione. L'incarico ha durata triennale e può essere rinnovato.

2. Per gli altri istituti le funzioni di direttore sono svolte da un dirigente di prima qualifica funzionale nominato dal consiglio di amministrazione. L'incarico ha durata triennale e può essere rinnovato.

3. Per gli istituti di Roma «Tor Vergata», Viterbo e Cassino, le funzioni di direttore sono altresì comprensive di quelle di direzione della struttura.

4. Con deliberazione del consiglio di amministrazione viene individuato il dipendente, in possesso di qualifica immediatamente inferiore a quella prevista per l'affidamento dell'incarico di direttore, che lo sostituisce in caso di temporanea assenza o impedimento. Ove l'assenza si protragga oltre i tre mesi si applicano, in quanto possibile, le disposizioni di cui all'articolo 43 della legge regionale 21 aprile 1988, n. 24.

Art. 7.

Personale in possesso di particolari profili

1. Il personale assunto successivamente alla data del 1° gennaio 1979 a seguito di pubblico concorso o comunque inquadrato quale «agente di ristorazione addetto ai servizi di mensa, di ristorazione collettiva operatore dei servizi di mensa, aiuto cuoco ed aiuto macellaio», è reinquadrato dalla data di assunzione nella posizione giuridica ed economica indicata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 nel profilo di «agente di ristorazione».

Art. 8.

Disposizioni transitorie relative al personale ruolo II.D.S.U.

1. Il personale di cui all'articolo 48 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 14, può, a domanda da presentarsi a pena di decadenza entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere di essere reinquadrato nei livelli funzionali sotto riportati, previsti dalla

legge regionale 24 marzo 1980, n. 18, se, in base ai criteri di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 25 marzo 1988, n. 15, ed in relazione ai titoli posseduti dalla data prevista dalla medesima, risulti in possesso almeno del punteggio complessivo a fianco di ciascun livello indicato:

2° livello	punti 10
3° livello	punti 18
4° livello	punti 30
5° livello	punti 40
6° livello	punti 50
7° livello	punti 55
8° livello	punti 78

2. Il personale è reinquadrato secondo i criteri di cui al comma 1 sulla base della posizione giuridica ed economica risultata al 31 gennaio 1981, con le seguenti limitazioni:

1) i benefici derivanti dal presente articolo non possono comportare attribuzione di più di un passaggio di livello rispetto a quello attribuito ai sensi della tabella «A» allegata alla legge regionale 17 gennaio 1981, n. 5:

a) per il personale al quale ai sensi della citata tabella «A» è stato attribuito un livello inferiore al quinto;

b) per il personale già appartenente alla ex carriera esecutiva nonché a quello appartenente alla ex carriera di concetto che in sede di applicazione della legge 11 luglio 1980, n. 312, è stato collocato, rispettivamente, nella quinta e settima qualifica funzionale;

2) il personale già appartenente alla carriera operaia collocato al quarto livello funzionale ai sensi della legge regionale 15 gennaio 1981, n. 5, in sede di applicazione del terzo comma dell'articolo 25 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, non può essere collocato in qualifica funzionale superiore alla quinta;

3) il restante personale non può comunque conseguire in applicazione del presente articolo più di due passaggi di livello.

3. Il presente articolo non si applica al personale già proveniente dalla carriera operaia, al quale ai sensi della tabella «A» allegata alla legge regionale 17 gennaio 1981, n. 5, è stato attribuito il quinto livello ed uno dei seguenti profili professionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981: operatore tecnico, operatore di elaborazione dati, operatore socio-sanitario, operatore poligrafico, operatore di ufficio tecnico, operatore centralista, operatore di ristorazione, operatore di ristorazione cuoco, operatore di ristorazione macellaio, operatore di ristorazione cassiere, capo cuoco e capo macellaio, manutentore, agente di ristorazione, bidello, portiere, agente dei servizi ausiliari, operatore dei servizi ausiliari, agente di ufficio tecnico, conducente, assistente di ufficio tecnico.

4. Il comma 3 non si applica agli agenti di ufficio tecnico in possesso dei profili di geometra, disegnatore, o perito.

5. L'inquadramento di cui ai precedenti commi decorre agli effetti giuridici dalla data del 1° febbraio 1981 ed agli effetti economici dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Il personale di cui al comma 3 in possesso dei seguenti profili professionali è inquadrato, anche in soprannumero, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 1983 ed economica dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella VI qualifica funzionale di cui alla legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6 con l'attribuzione del profilo professionale di cui alla tabella di seguito indicata:

Profilo preveduto	Nuovo profilo
capo cuoco e capo macellaio . . .	addetto polifunzionale ai servizi ed alla ristorazione collettiva
operatore di ristorazione	addetto polifunzionale ai servizi ed alla ristorazione collettiva
operatore di ristorazione: cuoco, macellaio, cassiere	addetto polifunzionale ai servizi ed alla ristorazione collettiva
agente di ristorazione	addetto polifunzionale ai servizi ed alla ristorazione collettiva
operatore di ufficio tecnico	addetto polifunzionale ai servizi tecnico-operativi
agente di ufficio tecnico	addetto polifunzionale ai servizi tecnico-operativi
assistente di ufficio tecnico	addetto polifunzionale ai servizi tecnico-operativi
operatore dei servizi ausiliari	addetto polifunzionale ai servizi tecnico-operativi
centralista	addetto polifunzionale ai servizi tecnico-operativi
portiere	addetto polifunzionale ai servizi di vigilanza portierale e custodia di complessi ricettivo-alberghieri e di ristorazione collettiva
manutentore	addetto polifunzionale ai servizi tecnico-operativi
agente dei servizi ausiliari	addetto polifunzionale ai servizi tecnico-operativi
conducente	addetto polifunzionale ai servizi tecnico-operativi
assistente ufficio tecnico	addetto polifunzionale ai servizi tecnico-operativi

7. In sede di prima applicazione della presente legge, alla seconda qualifica dirigenziale si accede, nel limite dei posti disponibili, con gli stessi criteri e modalità fissati dall'articolo 25 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6. La commissione prevista dal penultimo comma del citato articolo 25 è composta, ai fini della selezione di cui al presente comma, dalla Giunta regionale integrata dai presidenti degli II.Di.S.U.

8. (Omissis) (per dichiarazione di incontestualità).

9. Il precedente comma si applica anche, a domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, al personale dei ruoli degli uffici regionali in servizio presso l'Istituto. L'inquadramento nella qualifica superiore comporta l'inserimento nei ruoli del personale degli II.Di.S.U.

Art. 9.

Concorsi speciali interni

1. Facendo riferimento all'organico previsto per i singoli profili professionali dall'allegata tabella «A» e sulla base delle esigenze dell'organizzazione del ruolo II.Di.S.U. i posti vacanti nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dalla quinta all'ottava saranno coperti mediante concorsi interni per titoli ed esami riservati al personale dello stesso ruolo, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre a rivestire la qualifica immediatamente inferiore a quella per cui concorre sia in possesso di una anzianità minima di anni tre nella predetta posizione giuridica inferiore e del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno per quest'ultima, oppure oltre a rivestire la qualifica immediatamente inferiore sia in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla qualifica cui concorre. (Omissis) (per dichiarazione di incontestualità).

2. Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano al personale che abbia beneficiato dell'articolo 8 della presente legge. Non si applicano altresì al personale che abbia avuto modificata la propria posizione giuridica a seguito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 5 della legge 16 maggio 1984, n. 138.

3. I posti vacanti nella quarta qualifica verranno coperti ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge regionale 15 marzo 1990, n. 31. Il personale di seconda qualifica che, per carenza di disponibilità nella dotazione organica, non viene inquadrate nella quarta qualifica funzionale, è inquadrate nei posti vacanti di terza qualifica.

4. I concorsi di cui al primo comma del presente articolo devono essere banditi entro trenta giorni dal termine ultimo previsto dalla lettera b) e lettera c) dell'articolo 12 della presente legge ed essere effettuati secondo i criteri di seguito indicati:

A. punti a disposizione della commissione cento di cui cinquanta riservati ai titoli e cinquanta alle prove di esame:

- a) titoli di carriera massimo punti venticinque;
- b) titoli di studio, massimo punti quindici;
- c) titoli vari massimo punti dieci.

A. 1. Concorsi speciali per l'ottava qualifica funzionale (funzionario):

a) titolo di carriera: punti due per ogni anno di servizio nel livello di appartenenza; punti 1,50 per ogni anno di appartenenza ad un livello inferiore;

b) titoli di studio: punti sei per la specializzazione; punti quindici per la seconda laurea;

c) titoli vari: pubblicazioni corsi concorsi vinti idoneità a concorsi altri titoli da cui si evincono le capacità e le funzioni svolte.

A. 2. Concorsi speciali per la settima qualifica funzionale (istruttore direttivo):

a) titoli di carriera: punti due per ogni anno di servizio nel livello di appartenenza punti 1,50 per ogni anno di appartenenza ad un livello inferiore;

b) titoli di studio: punti otto per corsi universitari; punti quindici per la laurea;

c) titoli vari: pubblicazioni corsi concorsi vinti idoneità a concorsi altri titoli da cui si evincono le capacità e le funzioni svolte.

A. 3. Concorsi per la sesta qualifica funzionale (istruttore):

a) titoli di carriera: punti tre per ogni anno di servizio nel livello di appartenenza; punti due ogni anno di appartenenza ad un livello inferiore;

b) titoli di studio: titolo di studio superiore punti otto; diploma di laurea punti quindici;

c) titoli vari: pubblicazioni corsi concorsi vinti idoneità a concorsi altri titoli da cui si evincono le capacità e le funzioni svolte.

A. 4. Prove di esame valide per tutti i concorsi:

a) prova pratica relativa ad un argomento scelto dal candidato, punti venticinque;

b) prova orale veritiera su diritto amministrativo e regionale, punti venticinque.

Art. 10.

Attribuzione profili professionali

1. La Giunta regionale entro tre mesi dai provvedimenti di inquadramento effettuati ai sensi degli articoli 8 e 9, provvede, sentite le organizzazioni sindacali, all'attribuzione di un nuovo profilo professionale tra quelli compresi nella nuova qualifica funzionale sulla base della affinità con il profilo posseduto nella qualifica di provenienza o delle mansioni svolte nell'ultimo biennio a seguito dell'ordine di servizio.

2. In mancanza il profilo viene attribuito secondo i seguenti criteri:

- 1) il titolo di studio e/o professionale posseduto;
- 2) mansioni di fatto espletate per un periodo di almeno due anni.

3. Ove non sia possibile sulla base di criteri di cui al primo e secondo comma procedere all'attribuzione del nuovo profilo, la Giunta regionale dispone, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali, l'effettuazione di appositi corsi di formazione e riqualificazione da effettuarsi entro sei mesi dal provvedimento di inquadramento. La frequenza ai corsi è obbligatoria.

Art. 11.

Assegnazione personale e modalità

1. La prima ripartizione del personale fra i vari istituti, nell'ambito dei posti degli organi determinati ai sensi del terzo comma del precedente articolo 3, è effettuata dall'assessore regionale al personale in base a criteri concordati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. Le operazioni di cui al comma 1 sono effettuate entro trenta giorni dalla attuazione degli articoli 7, 8, 9 e 10. In attesa dei provvedimenti di cui al precedente comma, il personale rimane in servizio, anche in soprannumero, presso l'istituto dove risulta assegnato alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ove, dopo l'effettuazione delle operazioni di cui al primo comma, residuassero posti vacanti, gli stessi possono essere coperti attraverso la mobilità del personale dei ruoli degli uffici e della formazione professionale che ne faccia richiesta, nel rispetto della qualifica e del profilo posseduto. La richiesta può essere respinta per motivate esigenze di servizio.

4. Nella ipotesi che le istanze superino i posti disponibili l'assegnazione verrà effettuata sulla base di criteri concordati con le organizzazioni sindacali.

5. Il movimento comporta il trasferimento nei ruoli di cui al precedente articolo 3 ed è disposto con provvedimento della Giunta regionale.

6. Nel limite del contingente organico di ciascuna struttura la prima assegnazione del personale alle medicine viene effettuata dal consiglio di amministrazione sentiti il direttore e le organizzazioni sindacali. Il trasferimento da una struttura ad un'altra è effettuato dal presidente, sentito il direttore, nel rispetto delle norme che disciplinano la mobilità interna per i dipendenti della Regione.

7. È consentito tra i ruoli degli II.Di.S.U. e quelli degli uffici della Regione il trasferimento reciproco di dipendenti di corrispondente qualifica che ne facciano motivata istanza, previa intesa con i consigli di amministrazione interessati. Dei singoli provvedimenti dovrà essere data preventiva informazione alle organizzazioni sindacali.

8. Per la mobilità dei dirigenti si applica, anche ai fini di cui all'articolo 6, l'articolo 41 della legge regionale 21 aprile 1988, n. 24.

9. Per i profili professionali di quarta, quinta e sesta qualifica «addebiati ai servizi di ristorazione collettiva» e di «addebiati polifunzionali ai servizi ed alla ristorazione collettiva» non si procederà alla copertura dei posti che si renderanno vacanti.

10. In sede di prima applicazione il personale degli istituti per il diritto allo studio universitario messo a disposizione della Regione o comandato presso altri enti regionali o provinciali da almeno sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a seguito di esplicita richiesta e previo formale nulla osta degli istituti presso cui l'interessato era assegnato, può con istanza da presentarsi entro trenta giorni dalla predetta data di entrata in vigore della legge chiedere l'inquadramento nei ruoli regionali di cui all'articolo 24 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6 nell'ambito dei posti vacanti nella qualifica rivestita. L'istanza può essere respinta con provvedimento motivato.

11. Nel caso in cui le istanze di cui al comma precedente siano eccedenti rispetto ai posti disponibili vengono stabiliti, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale regionale, criteri per la formulazione di una graduatoria.

Art. 12.

Termini di attuazione della legge

1. I provvedimenti di cui alla presente legge sono adottati entro i termini sottoindicati. Salva diversa disposizione i termini decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Giunta regionale può con proprio motivato provvedimento disporre la proroga, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative del personale regionale:

- a) provvedimenti di cui all'articolo 7: quarantacinque giorni;
- b) provvedimenti di cui all'articolo 8, primo comma: novanta giorni;
- c) provvedimenti di cui all'articolo 8, sesto comma: quarantacinque giorni;

d) provvedimenti di cui all'articolo 8, ottavo comma: trenta giorni decorrenti dall'adozione dei provvedimenti di cui al primo comma del medesimo articolo 8;

e) i concorsi speciali di cui al primo comma dell'articolo 9 devono essere portati a compimento entro novanta giorni dalla adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 8;

f) provvedimenti di cui al terzo comma dell'articolo 9, trenta giorni decorrenti dalla data di approvazione dei provvedimenti di cui all'articolo 8. Gli inquadramenti di cui al comma medesimo decorrono, comunque dalla data del 1° dicembre 1990.

Art. 13.

Norma finanziaria

1. La spesa per l'attuazione della presente legge che per l'anno 1993 è prevista in lire 1 miliardo fa carico al capitolo di bilancio n. 14101 che presenta la necessaria disponibilità.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 12 settembre 1994

PROIETTI

Promulgata a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 314 del 7-20 luglio 1994, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica n. 31 del 27 luglio 1994 - Serie Speciale I^a - e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 22 del 10 agosto 1994, con l'omissione delle parti dichiarate incostituzionali.

(Omissis).

95R0208

LEGGE REGIONALE 12 settembre 1994, n. 40.

Modifiche alle leggi regionali 9 settembre 1991, n. 46 e 19 febbraio 1992, n. 18 concernenti: «Istituzione nel comune di Fiano Romano del Centro Culturale Feronia».

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 8 al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 26 del 20 settembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 3 della legge regionale 9 settembre 1991, n. 46, così come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 19 febbraio 1992, n. 18, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - La gestione del «Centro culturale Feronia» è affidata ai comuni di Fiano Romano, Nazzano, Torrita Tiberina, Ponzano Romano, Filacciano, Sant'Oreste, Riano, Castelnuovo di Porto,

Capena, Civitella San Paolo, Monterotondo e Morlupo nelle forme stabilite dal Capo VII e dal Capo VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142 che eserciteranno tutte le funzioni relative all'utilizzazione degli immobili di cui all'articolo 2 per le finalità di cui all'articolo 1 e provvederanno alle spese relative».

Art. 2.

1. L'articolo 4 della legge regionale n. 46 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - 1. Fino alla formalizzazione delle modalità di gestione del Centro culturale Feronia, le funzioni attribuite dall'articolo 3 sono svolte dal comune di Fiano Romano, a favore del quale sarà erogato il contributo regionale.

2. L'erogazione del contributo regionale avverrà dietro presentazione all'assessorato regionale alla cultura del programma di attività approvato dal competente organo di gestione del Centro e fino alla sua costituzione dal consiglio comunale di Fiano Romano».

Art. 3.

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 46 del 1991, è sostituito dal seguente:

«1. I comuni di cui all'articolo 3, in forma associata tra loro e, fino al momento della formalizzazione delle modalità di gestione del "Centro culturale Feronia" presenteranno alla Regione, assessorato alla cultura, un rendiconto annuale delle attività svolte e delle spese sostenute».

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 12 settembre 1994

PROIETTI

Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge ai sensi dell'art. 11 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e dell'art. 31 dello statuto della Regione Lazio.

95R0209

LEGGE REGIONALE 12 settembre 1994, n. 41.

Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1987, n. 22, recante: «Attuazione del piano pluriennale di interventi regionali per la viabilità approvato con legge regionale 4 maggio 1985, n. 60».

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 8 al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 26 del 20 settembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 26 febbraio 1987, n. 22, è inserita la seguente:

«g bis) intervento per la realizzazione dello svincolo autostradale, la realizzazione di un casello, di opere viarie connesse e per la relativa manutenzione, nel territorio del comune di Ponzano Romano, all'altezza del parcheggio Soratte, sull'autostrada A1 Roma-Firenze».

Art. 2.

1. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 22 del 1987, è inserita la seguente:

«g bis) intervento per la realizzazione dello svincolo autostradale, la realizzazione di un casello, di opere viarie connesse e per la relativa manutenzione, nel territorio del comune di Ponzano Romano, all'altezza del parcheggio Soratte, sull'autostrada A1 Roma-Firenze L. 5.000.000.000.

Per l'attuazione dell'intervento previsto si provvede mediante apposita convenzione da stipulare con la Società autostrade concessioni e costruzioni S.p.a. e con l'E.N.A.S. (Ente nazionale autonomo strade).

La convenzione prevista nel presente articolo è stipulata dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale ai lavori pubblici. La convenzione stessa è approvata con deliberazione della Giunta regionale».

Art. 3.

1. Per l'anno 1994 la spesa prevista in conseguenza dell'applicazione della presente legge, ammontante a lire 5.000.000.000, viene imputata al capitolo n. 31221, tabella «B», spesa del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 1994.

2. Alla copertura del maggior onere di lire 5.000.000.000 si provvede mediante prelevamento della somma di pari importo dal capitolo n. 29002, lettera g) tabella «B» spesa del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 1994, che presenta sufficiente disponibilità.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 12 settembre 1994

PROIETTI

Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge ai sensi dell'art. 11 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e dell'art. 31 dello statuto della Regione Lazio.

95R0210

LEGGE REGIONALE 12 settembre 1994, n. 42.

Disciplina e organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative rientranti nella competenza regionale a norma della legge 28 marzo 1991, n. 112.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 8 al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 26 del 20 settembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge, nel rispetto dei principi dell'articolo 118 della Costituzione, dell'articolo 42 dello Statuto regionale, ed in conformità all'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, disciplina e organizza l'esercizio delle funzioni amministrative rientranti nella competenza regionale a norma della legge 28 marzo 1991, n. 112.

Capo I

FUNZIONI DELLA REGIONE

Art. 2.

Criteri programmatori

1. Ai fini del coordinamento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nell'ambito del territorio della Regione, il Consiglio regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta della Giunta regionale, sentita la commissione regionale di cui all'articolo 7, adotta la deliberazione contenente i criteri programmatori di cui all'articolo 2, comma 3, della legge n. 112 del 1991.

2. I criteri di cui al comma 1, sono fissati tenendo conto delle indicazioni della programmazione socio-economica e territoriale regionale e individuano i parametri, anche numerici, per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla presente legge.

Art. 3.

Indirizzi regionali

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge n. 112 del 1991, il Consiglio regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta della Giunta regionale, sentita la commissione regionale di cui all'articolo 7, adotta la deliberazione contenente gli indirizzi per la determinazione, da parte dei comuni dell'istituzione, del funzionamento, della soppressione, dello spostamento della data di svolgimento dei mercati o delle fiere locali e dei canoni per la concessione del posteggio.

Art. 4.

Elenco dei posteggi

1. Entro sessanta giorni dalla comunicazione effettuata dai comuni ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 112 del 1991, è pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio l'elenco dei posteggi disponibili sul territorio regionale, con l'indicazione della localizzazione, della superficie e del numero atti a consentirne l'identificazione nella planimetria del comune di ubicazione. Tale elenco è aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1, i comuni comunicano alla Regione i provvedimenti di concessione dei posteggi e quelli relativi al rinnovo, alla revoca, alla decadenza della concessione stessa.

Art. 5.

Vigilanza e controllo sull'esercizio delle funzioni delegate

1. La vigilanza ed il controllo sull'esercizio delle funzioni delegate a norma dell'articolo 10 sono esercitati dalla Regione nelle forme stabilite nell'articolo 12 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68.

2. La relazione di cui all'articolo 12, comma 2, della citata legge regionale n. 68 del 1985 deve essere trasmessa alla Giunta regionale almeno ogni anno.

Art. 6.

Poteri sostitutivi

1. Ove il comune non provveda entro sessanta giorni all'adozione degli atti obbligatori nell'ambito delle funzioni delegate dalla presente legge, la Regione esercita i poteri sostitutivi, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 13 marzo 1992, n. 26, d'ufficio o su richiesta dei soggetti interessati.

Art. 7.

Istituzione della commissione regionale per il commercio su aree pubbliche

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 112 del 1991, è istituita, presso l'assessorato regionale industria, commercio ed artigianato, la commissione regionale per il commercio su aree pubbliche.

2. Della commissione fanno parte i seguenti componenti effettivi:

- l'assessore regionale competente in materia o il dirigente del settore «Commercio» da lui delegato;
- il rappresentante del Presidente dell'Industria, commercio ed artigianato di cui all'articolo 4, comma 4, della legge n. 112 del 1991;
- due rappresentanti delle organizzazioni del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- due rappresentanti delle organizzazioni a carattere generale del commercio al dettaglio maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- due rappresentanti delle organizzazioni della cooperazione maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- un rappresentante dei comuni della Regione designato dall'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI);
- un rappresentante delle camere di commercio della Regione designato dall'Unione regionale;
- tre esperti di problemi della distribuzione designati dalla Giunta regionale, scegliendoli fra docenti universitari o di istituti di istruzione secondaria di secondo grado di materie attinenti al fenomeno distributivo o fra dipendenti pubblici esperti del settore commerciale.

3. Ciascuno degli enti e delle organizzazioni di cui alle lettere c), d), e), f) e g) del comma 2 designano altresì un membro supplente.

4. La commissione è costituita, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale. Con lo stesso provvedimento è nominato segretario della commissione un dipendente regionale in servizio presso il settore «Commercio» designato dall'assessore.

5. Qualora, entro il termine di cui al comma 4, gli enti e gli organi tenuti a designare propri rappresentanti nell'ambito della commissione non provvedano a tale adempimento, il Presidente della Giunta regionale procede direttamente alla nomina dei suddetti componenti, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti.

6. La commissione dura in carica cinque anni e deve essere rinnovata secondo le procedure previste dalla legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12.

7. I membri della commissione che non partecipino alle sedute senza giustificato motivo per tre volte consecutive debbono essere sostituiti.

Art. 8.

Funzionamento della commissione regionale per il commercio su aree pubbliche

1. La commissione regionale di cui all'articolo 7 viene convocata dal suo presidente con un preavviso di almeno otto giorni. Essa può essere convocata d'urgenza ogni qualvolta il presidente ne ravvisi la necessità e comunque almeno una volta al mese ai fini dell'esame delle pratiche giacenti.

2. La commissione delibera validamente con l'intervento di almeno sette componenti.

3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

4. I membri della commissione che siano operatori in attività non possono partecipare all'esame delle domande di rilascio delle autorizzazioni previste dalla presente legge aventi le stesse specializzazioni merceologiche delle proprie.

5. In relazione alle questioni trattate la commissione può sentire i rappresentanti dei comuni interessati.

6. Ai componenti della commissione esterni all'amministrazione regionale competono i compensi e l'eventuale trattamento economico di missione di cui alla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9.

Competenze della commissione regionale per il commercio su aree pubbliche

1. La commissione regionale di cui all'articolo 7 esprime parere obbligatorio:

a) sui criteri programmatori di cui all'articolo 2;

b) sugli indirizzi regionali di cui all'articolo 3;

c) sul rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 12 e 13 e sui provvedimenti di cui agli articoli 15 e 16.

2. La commissione, inoltre, fornisce, su richiesta degli organi regionali e dei comuni delegati, consulenze e assistenza tecnica su qualsiasi questione riguardante il commercio su aree pubbliche.

3. Il parere della commissione regionale di cui al comma 1 deve essere espresso entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione. Il termine può essere prorogato, per una sola volta, e per un tempo non superiore a quello del termine originario, qualora la commissione ritenga necessario acquisire ulteriore documentazione. In caso di richieste di parere per i provvedimenti di cui all'articolo 10, lettere b) ed f), concernenti lo stesso posteggio, la commissione procede al relativo esame secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle richieste stesse.

Capo II

FUNZIONI DELEGATE

Art. 10.

Ambito della delega

1. Ai sensi dell'articolo 118, comma 3, della Costituzione ed in armonia con quanto disciplinato con la legge regionale n. 68 del 1985, è delegato ai comuni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti:

a) la conversione delle autorizzazioni di cui all'articolo 7, comma 3, della legge n. 112 del 1991, rilasciate ai sensi della precedente legge 19 maggio 1976, n. 398;

b) il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 3, della legge n. 112 del 1991, relativa all'esercizio dell'attività su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale, per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana indicati dal richiedente;

c) il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 4, della legge n. 112 del 1991, relativa all'esercizio dell'attività su qualsiasi area, purché in forma itinerante;

d) il trasferimento dell'autorizzazione per effetto della cessione in gestione o in proprietà dell'azienda;

e) l'estensione merceologica dell'autorizzazione alla vendita;

f) l'estensione dell'autorizzazione ad altri posteggi;

g) la revoca o sospensione dell'autorizzazione.

Art. 11.

Conversione delle autorizzazioni

1. I comuni effettuano la conversione delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge n. 398 del 1976 nelle autorizzazioni previste dall'articolo 2, commi 3 e 4, della legge n. 112 del 1991, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) l'autorizzazione di cui al comma 1 posseduta da chi al momento dell'entrata in vigore della legge n. 112 del 1991 era titolare di concessione di posteggio utilizzabile per almeno tre giorni alla settimana, nello stesso comune o in più comuni del Lazio, è convertita nell'autorizzazione regionale prevista dall'articolo 2, comma 3, della legge stessa;

b) l'autorizzazione di cui al comma 1 posseduta da chi al momento dell'entrata in vigore della legge n. 112 del 1991 era titolare di concessione di posteggio utilizzabile per un numero di giorni alla settimana inferiore a quello di cui alla lettera a) è convertita, a scelta dell'interessato, o nell'autorizzazione regionale prevista dall'articolo 2, comma 3, della citata legge, o nell'autorizzazione regionale prevista dal comma 4 dello stesso articolo;

c) l'autorizzazione di cui al comma 1 posseduta da chi al momento dell'entrata in vigore della legge n. 112 del 1991 era privo di concessione di posteggio è convertita nell'autorizzazione regionale prevista dall'articolo 2, comma 4, della legge stessa.

2. Qualora la validità territoriale dell'autorizzazione da convertire si riferisca anche a province appartenenti ad altre regioni, la conversione effettuata ai sensi del presente articolo attiene esclusivamente a quelle ricadenti nell'ambito della Regione Lazio, fatte salve eventuali diverse disposizioni dettate dalla normativa nazionale.

3. Ai fini della conversione di cui al comma 1 il titolare dell'autorizzazione invia copia del relativo titolo, con l'indicazione del numero di iscrizione al registro delle ditte e della scelta operata, tenendo conto dei criteri sopraindicati:

a) al comune nell'ambito del quale risiede o ha sede il soggetto o l'impresa titolare dell'autorizzazione;

b) ad uno dei comuni capoluogo di provincia, a scelta, se il titolare dell'autorizzazione sia residente o abbia sede fuori del territorio regionale.

4. Il comune che ha provveduto alla conversione del titolo autorizzativo deve darne comunicazione, entro dieci giorni, alla Regione, alla camera di commercio e, nei casi in cui il titolo autorizzativo convertito riguardi posteggi ubicati in altri comuni, a tutti i comuni interessati.

Art. 12.

Rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 10, lettera b)

1. Il comune rilascia le autorizzazioni di cui all'articolo 10, lettera b), sentita la commissione regionale istituita dall'articolo 7 e nel rispetto dei criteri fissati a norma dell'articolo 2.

2. Al rilascio dell'autorizzazione provvede:

a) il comune nell'ambito del quale risiedono o hanno sede i soggetti o le imprese richiedenti, nel caso in cui l'autorizzazione riguardi almeno un posteggio ubicato in tale comune;

b) il comune scelto dai soggetti o dalle imprese richiedenti, fra quelli nell'ambito dei quali si intende esercitare il commercio, nel caso in cui l'autorizzazione riguardi posteggi ubicati in comuni non di residenza o non sede dei soggetti o delle imprese stessi.

3. L'autorizzazione deve contenere i dati relativi al posteggio o ai posteggi indicati dal richiedente. L'esercizio dell'attività di vendita è subordinato alla concessione dei singoli posteggi da parte dei comuni interessati.

4. Le autorizzazioni stagionali sono rilasciate dal comune con il medesimo procedimento previsto nei commi 1, 2 e 3.

5. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo deve essere comunicato, entro dieci giorni, alla Regione, alla camera di commercio e, nel caso in cui il titolo autorizzativo riguardi posteggi ubicati in altri comuni, a tutti i comuni interessati, i quali provvedono al rilascio della relativa concessione entro i successivi trenta giorni.

Art. 13.

Rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 10, lettera c)

1. Il comune rilascia le autorizzazioni di cui all'articolo 10, lettera c), sentita la commissione regionale istituita dall'articolo 7 e nel rispetto dei criteri fissati a norma dell'articolo 2.

2. Al rilascio dell'autorizzazione provvede:

a) il comune nell'ambito del quale risiedono o hanno sede i soggetti o le imprese richiedenti;

b) il comune capoluogo di provincia o il comune scelto dal richiedente se con popolazione superiore a diecimila abitanti per i soggetti o le imprese non residenti o non aventi sede nel territorio regionale.

3. Le autorizzazioni stagionali sono rilasciate dal comune con il medesimo procedimento previsto nei commi 1 e 2.

4. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo deve essere comunicato, entro dieci giorni, alla Regione e alla camera di commercio.

Art. 14.

Trasferimento dell'autorizzazione per effetto della cessione in gestione o in proprietà dell'azienda

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e la concessione del posteggio non possono essere cedute a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale.

2. Il comune che ha rilasciato l'autorizzazione o che ha effettuato la conversione dell'autorizzazione ai sensi della presente legge provvede al trasferimento del titolo autorizzativo per effetto della cessione in gestione o in proprietà dell'azienda commerciale, per atto tra vivi o a causa di morte, secondo le disposizioni di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, richiamate dall'articolo 7, comma 1, della legge n. 112 del 1991.

3. Il trasferimento di cui al comma 2 deve essere comunicato, entro dieci giorni, alla Regione, alla camera di commercio e, nel caso in cui il titolo autorizzativo riguardi posteggi ubicati in altri comuni, a tutti i comuni interessati, affinché provvedano ad intestare la concessione del posteggio al nuovo titolare.

Art. 15.

Estensione merceologica dell'autorizzazione alla vendita

1. Il comune che ha rilasciato l'autorizzazione o che ha effettuato la conversione dell'autorizzazione ai sensi della presente legge provvede ad estenderla alla vendita di altri prodotti con le modalità previste per il rilascio dell'autorizzazione stessa.

2. L'estensione merceologica dell'autorizzazione alla vendita di cui al comma 1 deve essere comunicata, entro dieci giorni, alla Regione, alla camera di commercio e a tutti i comuni interessati.

Art. 16.

Estensione dell'autorizzazione ad altri posteggi

1. Il comune che ha rilasciato l'autorizzazione o che ha effettuato la conversione dell'autorizzazione ai sensi della presente legge provvede ad estenderla ad altri posteggi, con le modalità previste dall'articolo 12.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 deve essere comunicato, entro dieci giorni, alla Regione, alla camera di commercio e, nel caso in cui il titolo autorizzativo riguardi posteggi ubicati in altri comuni, a tutti i comuni interessati, i quali provvedono al rilascio della relativa concessione entro i successivi trenta giorni.

Art. 17.

Revoca o limitazione dell'autorizzazione

1. Il comune che ha rilasciato l'autorizzazione o che ha effettuato la conversione ai sensi della presente legge, provvede, a norma dell'articolo 5 della legge n. 112 del 1991, e dell'articolo 31 della legge n. 426 del 1971, a revocare il titolo stesso, ovvero a limitarne l'ambito territoriale:

a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione;

b) nel caso di decadenza della concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività;

c) nel caso di decadenza della concessione del posteggio per la mancata utilizzazione per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi nell'arco di ciascun anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;

d) nel caso di revoca della concessione per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'articolo 3, comma 10, della legge n. 112 del 1991;

e) nel caso in cui il titolare venga cancellato dal registro previsto al capo I della legge n. 426 del 1971.

2. Il comune adotta il provvedimento di revoca o di limitazione entro e non oltre trenta giorni dalla data in cui ha avuto conoscenza dei fatti previsti nel comma 1. A tal fine:

a) il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare al comune che ha adottato il relativo provvedimento la data di inizio dell'attività;

b) il comune in cui è ubicato il posteggio, se diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione, deve comunicare immediatamente a quest'ultimo l'avvenuta decadenza della concessione del posteggio per il verificarsi delle condizioni di cui alle lettere d) e c) del comma 1, o l'avvenuta revoca della concessione di cui alla lettera d) dello stesso comma;

c) la camera di commercio deve comunicare immediatamente al comune che ha rilasciato l'autorizzazione, l'avvenuta cancellazione di cui alla lettera e) del comma 1.

3. Il comune che ha adottato il provvedimento di revoca o di limitazione deve darne comunicazione, entro dieci giorni, alla Regione, alla camera di commercio e, nel caso in cui il titolo autorizzativo riguardi posteggi ubicati in altri comuni, a tutti i comuni interessati.

Art. 18.

Presentazione delle domande

1. La domanda di concessione dei provvedimenti di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 15 e 16, da presentarsi al comune competente ai sensi degli articoli stessi, deve indicare: le generalità o la ragione sociale e l'indirizzo del richiedente, la sua nazionalità, la sua iscrizione nel registro previsto dal capo I della legge n. 426 del 1971, e le tabelle merceologiche per le quali l'autorizzazione è richiesta.

2. Qualora l'autorizzazione sia richiesta per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari, il richiedente deve indicare, agli effetti dell'articolo 2, comma 6, della legge n. 112 del 1991, non solo di essere iscritto per la vendita al dettaglio di tali prodotti, ma anche la camera di commercio, il numero e la data di iscrizione per la somministrazione di alimenti e bevande.

3. Le domande di rilascio dell'autorizzazione debbono essere istruite dai comuni competenti secondo l'ordine cronologico di presentazione, entro trenta giorni dal timbro postale di spedizione ovvero, in caso di consegna diretta, dal timbro di ricezione apposto dagli uffici comunali.

Art. 19.

Norme transitorie

1. Il comune, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento ricognitivo, individua le aree destinate a sede di mercato, giornaliero e non, con la relativa indicazione del numero dei posteggi previsti e delle loro dimensioni.

2. Entro il termine di cui al comma 1, il comune, con proprio provvedimento ricognitivo, individua altresì i posteggi esistenti nel territorio comunale al di fuori delle sedi di mercato.

3. Sono comunque escluse dai provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 le aree di posteggio interessanti zone sottoposte ai vincoli di cui alla legge 1^o giugno 1939, n. 1089, ed alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, salvo che non abbiano già ottenuto il nulla-osta delle soprintendenze per le antichità e le belle arti competenti per territorio. Le aree di posteggio per le quali non sia stato concesso il citato nulla-osta, non devono essere previste nel provvedimento ricognitivo.

4. Il comune, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento deliberativo, individua le aree di parcheggio per la sosta regolamentata, riservate ai titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 4, della legge n. 112 del 1991, nonché i dati relativi all'ampiezza ed alla capienza numerica degli autoveicoli adibiti all'attività di vendita ai sensi della vigente normativa.

5. Il comune trasmette i provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 4, entro quindici giorni dalla data di approvazione degli stessi, alla Regione - Assessorato industria, commercio ed artigianato - settore «Commercio». Tali deliberazioni costituiscono la rete distributiva regionale del commercio su aree pubbliche, sulla cui base procedere, ove necessario, alla creazione, soppressione o modifica dei mercati e dei posteggi o parcheggi, nonché al rilascio delle nuove autorizzazioni.

6. Il comune, che non adotti i provvedimenti ricognitivi nei termini di cui al presente articolo, non può rilasciare nuove autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche.

7. Qualora il comune non attui quanto previsto nei commi precedenti, entro i termini stabiliti dal presente articolo, la Regione, ai sensi dell'articolo 6, procede alla nomina di un commissario *ad acta*, che provvede, entro sessanta giorni, agli adempimenti necessari. Le relative spese sono a carico dei comuni inadempienti.

8. Per le domande di conversione già presentate dai soggetti residenti nel territorio regionale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto ministeriale n. 248 del 1993, la Regione provvederà a trasferire le pratiche ai comuni di cui alla lettera a), comma 3, dell'articolo 11, entro il termine di trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge.

Art. 20.

Regolamentazione per lo svolgimento dell'attività relativo ai coltivatori diretti

1. Il titolare dell'autorizzazione rilasciata nella sua qualità di coltivatore diretto, mezzadro o colono, il quale esercita sulle aree di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 112 del 1991, la vendita dei propri prodotti ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, della legge 14 giugno 1964, n. 477 e della legge 26 luglio 1965, n. 976, sono tenuti ad esercitare la vendita dei prodotti di propria produzione ed esclusivamente nel periodo legato alla raccolta della loro produzione.

2. È pertanto vietata la vendita di prodotti estranei alla propria produzione. A chiunque violi detta norma il comune provvederà alla revoca dell'autorizzazione.

Art. 21.

Sanzioni

1. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio su aree pubbliche, relative alle funzioni delegate ai sensi della presente legge, si applicano le disposizioni della legge regionale 15 marzo 1978, n. 6.

Art. 22.

Norma finanziaria

1. Alle spese necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative delegate ai sensi della presente legge si fa fronte con la quota parte delle somme introitate a titolo di sanzione assegnata dalla Giunta regionale a norma dell'articolo 14, comma 2, della legge regionale n. 6 del 1978.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 12 settembre 1994

PROIETTI

Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decoro del termine di legge ai sensi dell'art. 11 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e dell'art. 31 dello statuto della Regione Lazio.

95R0211

LEGGE REGIONALE 12 settembre 1994, n. 43.

Proroga della gestione straordinaria dell'Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio (ERSAL).

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 8 al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 26 del 20 settembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In attesa della legge regionale di revisione delle norme istitutive dell'Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio (ERSAL) la gestione straordinaria dell'ente, di cui alla legge regionale 30 marzo 1993, n. 17, concernente: «Scioglimento del consiglio di amministrazione dell'ERSAL e nomina del commissario straordinario», viene ulteriormente prorogata fino al 15 novembre 1994.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma 12 settembre 1994

PROIETTI

Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decoro del termine di legge ai sensi dell'art. 11 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e dell'art. 31 dello statuto della Regione Lazio.

95R0212

LEGGE REGIONALE 12 settembre 1994, n. 44.

Norme per l'accantonamento e l'utilizzazione delle quote finanziarie sugli incassi realizzati per tagli nei boschi appartenenti ai comuni ed altri enti. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 22 gennaio 1993, n. 6, concernente: «istituzione della sezione agricoltura del comitato tecnico consultivo regionale».

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 8 al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 26 del 20 settembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. Nelle more del riordino normativo organico della materia forestale e dell'esercizio delle relative funzioni trasferite alla Regione ai sensi dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la presente legge disciplina l'accantonamento ed il reimpiego delle somme da prelevare, ai sensi dell'articolo 131 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, dagli incassi realizzati per tagli straordinari nei boschi appartenenti ai comuni ed altri enti, escluse le società anonime, e da impiegarsi in opere di miglioramento del patrimonio rustico degli enti stessi.

2. La misura della somma da prelevare non può essere inferiore al 10 per cento e superiore al 25 per cento del ricavato dal taglio; la misura è determinata dall'ente proprietario tenendo conto dell'entità dei tagli eseguiti e della somma incassata, dell'estensione e dello stato culturale del patrimonio agro-silvo-pastorale dell'ente e delle opere di miglioramento da realizzare.

Art. 2.

Opere di miglioramento

1. Le opere di miglioramento del patrimonio silvo-pastorale dell'ente da realizzare con le somme di cui al comma 2 dell'articolo 1, comprendono:

- a) opere di difesa, salvaguardia e manutenzione ordinaria e straordinaria dei terreni boschivi e pascolivi;
- b) infrastrutture al servizio dei terreni di cui alla lettera a);
- c) interventi di imboscamento e/o rimboscamento di superfici nude;
- d) opere di miglioramento del soprassuoli boschivi di conservazione e difesa del suolo;
- e) opere di miglioramento e potenziamento di strutture di lavorazione e commercializzazione dei prodotti silvicoli.

2. È considerata opera di miglioramento anche la redazione del piano di gestione tecnico-economica del bene silvo-pastorale di cui all'articolo 130 regio decreto-legge n. 3267 del 1923.

Art. 3.

Deposito delle somme

1. Gli importi delle somme da impiegare per le opere di cui all'articolo 2 vengono iscritti nel bilancio di previsione dell'ente proprietario, in apposito capitolo di spesa vincolato, e depositati presso la tesoreria dell'ente medesimo.

2. Gli interessi attivi eventualmente maturati saranno iscritti ad incremento dello stanziamento dello stesso capitolo per essere destinati al medesimo scopo.

Art. 4.

Presentazione dei progetti

1. Il progetto delle opere e degli interventi di miglioramento da realizzare mediante l'utilizzazione delle somme accantonate ai sensi dell'articolo 1 deve essere presentato, con le modalità di cui all'articolo 5, entro l'anno solare nel quale è stato eseguito il taglio autorizzato.

2. Qualora, in conformità con l'autorizzazione ricevuta, il taglio venga effettuato in più stagioni e gli incassi siano rateizzati, il progetto di cui al comma 1 può essere presentato entro l'anno solare in cui è avvenuto il completamento del taglio stesso, fermo restando l'obbligo di accantonamento degli importi degli incassi di volta in volta realizzati nei rispettivi anni solari e degli eventuali interessi maturati.

Art. 5.

Procedure

1. Il progetto di cui all'articolo 4, corredato dalla deliberazione dell'ente proprietario, è presentato al coordinamento provinciale del Corpo forestale dello Stato, competente per territorio, che, effettuati gli eventuali accertamenti occorrenti, rimette, entro trenta giorni dal ricevimento, il progetto stesso e la relazione istruttoria alla terza sezione «Agricoltura, bonifica, foresta, caccia e pesca e relative infrastrutture» del comitato tecnico consultivo regionale, istituito con legge regionale 22 gennaio 1993, n. 6, così come modificata dall'articolo 6 della presente legge.

2. La terza sezione del comitato tecnico consultivo regionale di cui al comma 1, entro novanta giorni dal ricevimento del progetto e della relazione istruttoria, assume formale determinazione sulla validità tecnica degli interventi progettati e sulla congruità della spesa prevista, formulando eventuali osservazioni e prescrizioni per modalità, condizioni e tempi di realizzazione delle opere e dei lavori.

3. La determinazione di cui al comma 2 viene comunicata all'ente interessato, entro quindici giorni dall'adozione, a cura del segretario della terza sezione del comitato tecnico consultivo regionale.

4. In conformità con la determinazione del comitato tecnico consultivo regionale, l'ente proprietario procede all'impiego della somma occorrente ed all'esecuzione delle opere e degli interventi o, se del caso, all'adeguamento del progetto.

5. Il collaudo tecnico-amministrativo delle opere realizzate e dei lavori eseguiti viene effettuato dalla Regione in base alla normativa vigente. La spesa contabilizzata nel certificato di collaudo costituisce l'importo legittimamente svincolato.

6. Qualora il progetto delle opere e degli interventi preveda per la sua realizzazione l'erogazione di contributi regionali, statali o comunitari, per l'approvazione, l'esecuzione ed il collaudo del progetto stesso, si applicano le relative norme vigenti.

7. Qualora la determinazione del comitato tecnico consultivo regionale non intervenga entro il termine stabilito al comma 2, provvede direttamente l'assessorato agricoltura, foreste, caccia, pesca ed usi civici acquisendo gli eventuali pareri.

Art. 6.

Modifica ed integrazione dell'articolo 4 della legge regionale n. 6 del 1993

1. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 6 del 1993, è inserita la seguente:

«i-bis) il soprintendente archeologico del Ministero per i beni culturali e ambientali del Lazio o un funzionario da lui delegato.»

2. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 6 del 1993, è sostituita dalla seguente:

f) sette funzionari regionali, scelti tra i dirigenti dei settori interessati alle materie di competenza della sezione, addetti ai seguenti assessorati:

- 1) urbanistica, assetto del territorio e tutela ambientale;
- 2) industria, artigianato e commercio;

- 3) pianificazione e programmazione;
- 4) sanità;
- 5) lavori pubblici;
- 6) turismo;
- 7) ambiente».

Art. 7.

Norma transitoria

1. Le camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato procedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad accreditare le somme depositate a favore degli enti titolari ed a trasmettere alla Regione - Assessorato agricoltura, foreste, caccia, pesca ed usi civici, l'elenco nominativo degli accreditati eseguiti.

2. Le somme accreditate vengono iscritte nel bilancio dell'ente titolare e sono utilizzabili previa presentazione di apposito progetto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, da approvarsi, eseguirsi e collaudarsi in conformità con le norme di cui all'articolo 5.

3. Le somme di cui al presente articolo possono essere utilizzate, previa autorizzazione dell'assessorato regionale agricoltura, foreste, caccia, pesca ed usi civici per finalità diverse purché a ristoro di spese già sostenute nel triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge per la realizzazione di opere di miglioramento tra quelle previste all'articolo 2, per le quali l'ente proprietario non abbia fruito di altri finanziamenti regionali, nazionali o comunitari. Per lo svincolo delle somme relative alle predette spese l'ente proprietario deve presentare motivata e documentata richiesta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge all'assessorato regionale agricoltura, foreste, caccia, pesca ed usi civici per il tramite del coordinamento provinciale del Corpo forestale dello Stato che, previa gli opportuni controlli, dà attestazione delle opere eseguite e della spesa corrispondente.

Art. 8.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 12 settembre 1994

PROIETTI

Il vizio del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge ai sensi dell'art. 11 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e dell'art. 31 dello statuto della Regione Lazio.

95R0123

LEGGE REGIONALE 12 settembre 1994, n. 45.

Istituzione della riserva naturale parziale Selva del Lamone.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 8 al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 26 del 20 settembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione

1. In attesa dell'approvazione della normativa regionale in materia di aree protette in attuazione delle disposizioni contenute nel titolo III della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e tenuto conto della conferenza con

la provincia di Viterbo ed il comune di Farnese svoltasi il 26 ottobre 1993, ai sensi degli articoli 6 e 20 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, è istituita la riserva naturale parziale di interesse regionale «Selva del Lamone» compresa nel sistema dei parchi e delle riserve naturali di cui all'articolo 1 della legge medesima.

Art. 2.

Finalità

1. La riserva naturale parziale «Selva del Lamone» è destinata:

- a) al corretto uso ed alla valorizzazione del territorio e delle sue risorse naturali;
- b) a tutelare il paesaggio ed i valori floristici vegetazionali, geologici, paleontologici e faunistici dell'area;
- c) alla riqualificazione ambientale della zona, attraverso la reintroduzione di quelle specie arbustive ed arboree una volta caratterizzanti l'intera selva e la promozione delle attività sociali e culturali e produttive del territorio, tra le quali l'agricoltura e l'allevamento, l'artigianato, l'agriturismo, la piscicoltura e la gambericoltura;
- d) alla promozione e sviluppo della conoscenza e della fruizione didattico-ricreativa del patrimonio naturale esistente;
- e) ad incentivare la ricerca scientifica nelle discipline ambientali;
- f) a garantire lo sviluppo sociale, culturale ed economico delle comunità locali interessate;
- g) al recupero ed alla valorizzazione dei beni culturali presenti nel proprio territorio ed in particolare delle presistenze archeologiche.

Art. 3.

Perimetrazione

1. La riserva naturale parziale «Selva del Lamone» è delimitata dai confini riportati con apposita perimetrazione nella cartografia a scala 1:25.000 che è parte integrante della presente legge.

2. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ente gestore, di cui all'articolo 4, provvede all'apposizione di idonei cartelli perimetrali (e lungo le strade di avvicinamento alla riserva) recanti la scritta «Regione Lazio - Sistema dei parchi e delle riserve naturali - Riserva naturale della Selva del Lamone» ed un simbolo proprio e caratteristico della riserva stessa.

3. Entro lo stesso termine, l'ente gestore definirà i confini particolari dell'area riferita all'insediamento protostorico della Nova, delle zone delle sorgenti della Botte e Faggeta, della Polveriera e Cascata di Salabrone e Vallerosa e di altre zone da poter inscrivere nella riserva naturale stessa.

Art. 4.

Gestione

1. In attesa dell'istituzione del Parco regionale del Fiume Fiora, la gestione della riserva naturale parziale «Selva del Lamone» è affidata al comune di Farnese.

2. Al fine di svolgere in modo coordinato le funzioni ed il servizio affidato, la Regione stipula con il comune di Farnese apposita convenzione che stabilisca i fini, la durata, le forme di consultazione dei due contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Il comune di Farnese provvede alla gestione della Riserva a mezzo di azienda speciale, istituita ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Nel consiglio di amministrazione dell'azienda devono essere rappresentate le competenze in materia di gestione e di tutela dei beni culturali ed ambientali. Il consiglio di amministrazione dell'azienda speciale è formato da cinque componenti di cui due eletti con votazione separata, dalla minoranza.

4. In attesa dell'istituzione dell'azienda speciale di cui al comma 3, il comune definisce e disciplina con apposito statuto gli uffici e l'organico della riserva naturale calcolato in ragione del direttore e degli addetti tecnici ed amministrativi per un massimo di sei unità. Il personale necessario alla vigilanza verrà nominato guardia particolare giurata ai sensi e secondo le procedure previste dall'articolo 138 del testo unico di pubblica sicurezza e dall'articolo 221 del Codice di procedura penale.

5. Il personale verrà assunto mediante concorso pubblico per titoli ed esami. Fino all'espletamento dei concorsi, l'ente gestore può avvalersi di personale assunto con contratti a tempo determinato o mediante convenzioni con cooperative operanti legalmente nel settore.

6. In caso di inadempimento o irregolarità di gestione da parte dell'ente gestore, la Regione nomina, entro novanta giorni dalla rilevazione dell'inadempimento, un commissario *ad acta* per svolgere i compiti ad esso affidati.

Art. 5.

Comitato tecnico-scientifico

1. Per la gestione della riserva naturale parziale «Selva del Lamone», il comune si avvarrà della consulenza di un comitato tecnico-scientifico che dovrà essere nominato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Oltre a quanto previsto dall'articolo 10 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, il comitato tecnico-scientifico sarà integrato da:

a) un esperto in materia di parchi e riserva naturale designato dal Presidente della Giunta regionale;

b) un esperto in materia di turismo sociale scelto tra una terna di nomi proposti dall'ente provinciale per il turismo di Viterbo;

c) un agronomo designato dalla facoltà di agraria dell'università della Tuscia;

d) un rappresentante designato dalle associazioni per la difesa dell'ambiente operanti nell'ambito della provincia di Viterbo.

3. Il comitato tecnico-scientifico è presieduto dal sindaco del comune di Farnese o suo delegato.

4. Il direttore della riserva cura la segreteria del comitato stesso.

Art. 6.

Regolamento di attuazione

1. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ente gestore, in collaborazione con l'assessorato regionale all'ambiente, predisponendo il regolamento di attuazione della riserva, secondo quanto disposto dall'articolo 9 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, in conformità ai principi di cui all'articolo 11 della legge n. 394 del 1991 e tenuto conto del comma 6 dell'articolo 22 della stessa legge.

2. Il regolamento, corredato da un piano generale di assetto territoriale, dovrà essere elaborato in collaborazione con il comitato tecnico-scientifico e seguirà l'iter amministrativo previsto per gli atti di interesse pubblico di cui si farà carico il comune di Farnese.

3. Entro novanta giorni dalla data di trasmissione da parte del comune, il regolamento di attuazione è approvato dalla Giunta regionale, sentito il parere delle competenti commissioni consiliari permanenti.

Art. 7.

Directive e contenuti per il regolamento di attuazione

1. Il regolamento e il piano dell'area, oltre a quanto previsto dall'articolo 9 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, e tenendo conto della particolarità dell'ambiente e della finalità della riserva naturale parziale della «Selva del Lamone» deve indicare:

a) le aree da destinare a riserva orientata, in cui attuare i programmi di ripristino e tutela delle caratteristiche degli ecosistemi preesistenti;

b) le aree da destinare alla fruizione pubblica per fini turistici, didattici, educativi, nonché i percorsi attrezzati segnalati e descritti, rappresentativi dei diversi ambienti della riserva, denominati «sentieri natura»;

c) le aree in cui esercitare le attività silvicolture ed effettuare rimboschimenti ed interventi di sistemazione idraulico-forestale non in contrasto con le finalità della riserva stessa e secondo il piano di assessment forestale di cui all'articolo 8.

2. Il regolamento dovrà prevedere l'organizzazione di appropriate misure e servizi per promuovere la fruizione della riserva alle persone disabili.

3. Relativamente ai «sentieri natura» realizzati nelle aree di riserva integrale ed orientata di cui al comma 1, lettera b), il regolamento di attuazione dovrà stabilire i giorni della settimana, non inferiori a due e non superiori a cinque, in cui permettere l'accesso al pubblico.

4. Il comune potrà, per particolari motivi sentito l'assessorato regionale all'ambiente, disporre la chiusura temporanea al pubblico delle aree suddette.

5. Il comune potrà, altresì stabilire che il pubblico acceda alle aree attrezzate della riserva naturale parziale dietro pagamento, fatta eccezione per i cittadini residenti, di una somma il cui ammontare dovrà essere stabilito di concerto con l'assessorato regionale all'ambiente, al fine di concorrere al finanziamento per la gestione della riserva stessa.

6. Dovranno comunque essere previste particolari esenzioni e facilitazioni per le visite a scopo didattico di ricerca scientifica e per le visite organizzate da associazioni riconosciute per la promozione culturale dei lavoratori.

7. Il comune dovrà farsi carico della preparazione e del successivo impiego di guide addestrate ad accompagnare diversi gruppi di visitatori, anche di lingua straniera.

8. Sarà inoltre prevista la possibilità di organizzare itinerari turistici tra la riserva naturale parziale ed altre realtà viciniori turistico-culturali.

Art. 8.

Piano di assessment forestale

1. Entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ente gestore predisponendo un piano di assessment forestale per le zone in cui esercitare le attività silvicolture di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 7.

2. Il piano di assessment dovrà rispondere a criteri silvicolture che tengano conto delle caratteristiche naturali e delle finalità della riserva naturale parziale della «Selva del Lamone».

3. Il piano dovrà, fra l'altro, indicare le modalità e gli interventi atti all'efficace tutela del patrimonio forestale dal pericolo degli incendi boschivi.

4. In particolare, nell'utilizzazione del patrimonio forestale, dovranno essere, tra l'altro, assicurati l'assortimento delle specie vegetali, il rispetto delle specie secondarie e delle specie arbustive, il rispetto degli esemplari vetusti e caratteristici per aspetto e dimensioni, un'omogenea copertura arborea.

5. Il piano potrà, inoltre, prevedere la possibilità di un progetto di conversione onde passare, col tempo, dall'attuale conduzione a ceduo a quella cosiddetta ad alto fusto che meglio si presta ad una funzione ricreativa e migliora qualitativamente la produzione legnosa.

6. Il piano dovrà, infine, disciplinare l'attività di pascolo all'interno delle aree boscate, stabilendo il carico massimo di bestiame per ettaro di superficie ed i periodi di pascolo.

Art. 9.

Norme particolari

1. Nel territorio della riserva naturale parziale «Selva del Lamone» è consentito:

a) catturare specie animali selvatiche solo a scopo di ricerca scientifica e sulla base di un piano organico, funzionale alle finalità della riserva, nei modi e da parte degli enti previsti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157;

b) reintrodurre specie animali selvatiche autoctone, a scopo sperimentale, secondo un piano organico redatto dall'ente gestore, sentito il comitato tecnico-scientifico e l'assessorato regionale all'ambiente; ferme restando le disposizioni statali e regionali in materia;

c) effettuare la raccolta e l'utilizzazione delle specie vegetali spontanee con le modalità che verranno indicate dal regolamento di attuazione e ferme restando le disposizioni statali e regionali in materia;

d) esercitare le attività silvicolture secondo le modalità previste nei precedenti articoli;

e) svolgere attività di turismo sociale;

f) effettuare interventi di rimboschimento con specie autoctone.

Art. 10.

Divieti

1. Nel territorio della riserva naturale parziale «Selva del Lamone», sono vietati:

a) la caccia e l'uccellazione;

b) l'abbandono dei rifiuti di ogni genere;

c) l'abbandono dei cani ed altri animali;

d) l'apposizione di cartelli pubblicitari e lo svolgimento di attività pubblicitaria non connesse all'attività della riserva naturale stessa;

e) i cambiamenti di colture e i movimenti di terreno non esplicitamente autorizzati dall'ente gestore, secondo le modalità che verranno stabilite, sentito il parere del comitato tecnico-scientifico;

f) l'apertura di cave e comunque l'esercizio delle attività estrattive;

g) la circolazione e la sosta dei mezzi motorizzati al di fuori del sistema di viabilità previsto dal regolamento di attuazione, fatta eccezione per i mezzi di servizio della riserva, per i mezzi di enti ed organismi pubblici per lo svolgimento di compiti di istituto e per i mezzi necessari allo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali muniti di apposita autorizzazione rilasciata a titolo gratuito dall'ente gestore;

h) l'apertura di nuove strade o piste di penetrazione;

i) i campeggi, i bivacchi e l'accensione di fuochi che sono invece ammessi nelle aree destinate a tali scopi. È fatta eccezione per i fuochi connessi ad attività produttive, quali quelle agricole e forestali e nel rispetto delle vigenti norme in materia;

l) l'esecuzione di qualsiasi opera edilizia e di urbanizzazione fatta eccezione delle opere di interesse pubblico e/o per la sicurezza pubblica, riguardanti impianti di adduzione idrica, igienico-sanitari e delle opere di comprovata necessità per le attività agricole, che siano compatibili con la tutela ambientale e paesistica, purché fornite del preventivo nulla-osta dell'ente gestore della riserva e, in mancanza del piano dell'area, del parere favorevole delle strutture regionali competenti in materia di aree protette e di VIA (Valutazione impatto ambientale).

2. Gli eventuali diritti reali e gli usi civici della collettività di Farnese sono esercitati o liquidati ai sensi del comma 5 dell'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 11.

Norme transitorie e particolari

1. L'utilizzazione dei boschi cedui di proprietà privata è subordinata al rilascio di apposite autorizzazioni da parte dell'ente gestore.

2. Parte dei fondi destinati alla gestione della riserva naturale parziale «Selva del Lamone» sarà utilizzata per gli indennizzi dei mancati o dei ritardati o dei diminuiti redditi derivanti dalle norme sulla utilizzazione del patrimonio boschivo ed agricolo della riserva stessa, prima e dopo l'entrata in vigore del piano di assestamento forestale, nonché per gli indennizzi dei danni causati da animali selvatici, non corrispondenti con altra normativa nazionale e regionale.

3. L'ente gestore indicherà annualmente nel bilancio di previsione le somme necessarie agli indennizzi facendo riferimento a:

a) piano di assestamento forestale;

b) disposizioni contenute nel regolamento di attuazione;

c) stime effettuate in base a sopralluoghi compiuti dall'assessorato regionale all'ambiente e dall'ente gestore.

4. All'erogazione degli indennizzi potrà provvedere la Giunta regionale secondo la procedura adottata per la legge regionale 2 settembre 1974, n. 43, attingendo ai fondi previsti nel capitolo di bilancio regionale n. 52418.

Art. 12.

Sanzioni

1. Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni dei vincoli, dei divieti, od all'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di attuazione della riserva naturale parziale «Selva del Lamone», si applicano le norme previste dall'articolo 16 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

2. La sanzione minima amministrativa applicabile è stabilita nella misura di lire 200.000 (duecentomila), quella massima in lire 2.000.000 (duemilioni); la sanzione è raddoppiata in caso di recidività.

3. Le violazioni sono accertate, oltre che dal personale dipendente della riserva naturale parziale «Selva del Lamone», anche dagli organi di polizia urbana e rurale, dal Corpo forestale dello Stato, dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nonché dagli organi competenti per la salvaguardia dei beni archeologici ed ambientali.

4. Per quanto non esplicitamente previsto nella presente legge si applicano le norme contenute nella legge regionale 15 marzo 1978, n. 6.

Art. 13.

Finanziamenti

1. Per la realizzazione della riserva naturale parziale della «Selva del Lamone» è autorizzata, a partire dall'esercizio 1994, una spesa dell'importo di L. 300 milioni, che viene iscritta al capitolo di nuova istituzione nel bilancio 1994, n. 52202 denominato: «Contributo straordinario per l'istituzione della riserva naturale parziale della Grande Selva del Lamone».

2. Alla copertura finanziaria dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo di corrispondente importo dal capitolo n. 52205 del medesimo bilancio 1994 che presenta la necessaria disponibilità.

3. Alla copertura finanziaria degli oneri relativi agli anni successivi si provvederà annualmente con le rispettive leggi di bilancio.

4. Le spese di investimento saranno determinate sulla base dei progetti presentati dall'ente gestore entro il 30 giugno di ogni anno e troveranno copertura negli stanziamenti annuali di bilancio del capitolo 52207.

5. L'erogazione dei finanziamenti annuali avverrà sulla base di una relazione annuale, predisposta dall'ente gestore, contenente il rendiconto delle entrate e delle uscite ordinarie e straordinarie da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale unitamente ai progetti di cui al comma 4.

Art. 14.

Norme finali

1. L'ente gestore è autorizzato con la presente legge a stipulare convenzioni, previo parere, sentito l'assessorato regionale all'ambiente, con enti pubblici, con organismi di ricerca con organismi a base associativa, per la gestione dei servizi turistici e dei servizi generali necessari ed utili alla conduzione ordinaria e straordinaria della riserva naturale.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 12 settembre 1994

PROIETTI

Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge ai sensi dell'art. 11 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e dell'art. 31 dello statuto della Regione Lazio.

(Omissis).

95R0214

LEGGE REGIONALE 19 settembre 1994, n. 46.

Istituzione del festival regionale di Caracalla.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 27 del 30 settembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione, al fine di contribuire alla diffusione della cultura ed in riferimento alle competenze attribuite dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, istituisce il «Festival regionale di Caracalla».

Art. 2.

1. Il festival ha per obiettivo la promozione della musica, della danza e del teatro nella comunità regionale. Il festival di Caracalla, così come denominato in virtù della ultracinquantennale attività realizzata dall'Ente autonomo teatro dell'Opera, si svolge, nell'osservanza di quanto disposto dall'articolo 4, comma 5-ter del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, in legge 14 gennaio 1993, n. 4, nel comprensorio delle Terme di Caracalla o in altro comprensorio con caratteristiche similari ovvero in altra area della città nonché nel restante territorio regionale.

Art. 3.

1. La realizzazione della manifestazione è affidata all'Ente autonomo teatro dell'Opera di Roma.

Art. 4.

1. Il programma delle iniziative culturali da attuare, la loro articolazione sul territorio regionale, il periodo e modalità di svolgimento, la ripartizione del finanziamento di cui all'articolo 5, sono fissati da una commissione mista composta dall'assessore regionale alla cultura, dal presidente della competente commissione consiliare permanente nonché da tre componenti la commissione stessa e dal presidente, il sovrintendente, dal direttore artistico e due membri del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo teatro dell'Opera.

Art. 5.

1. Per il finanziamento del festival, il teatro dell'Opera, in conformità agli indirizzi generali fissati dalla commissione mista di cui all'articolo 4, presenta al competente assessore regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, il piano dettagliato delle attività del festival per l'anno successivo. La concessione del finanziamento è deliberata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente.

Art. 6.

1. Il teatro dell'Opera, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta all'approvazione della Giunta regionale il rendiconto delle attività svolte nell'ambito del festival.

Art. 7.

1. Nella fase di prima attuazione della presente legge, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, il teatro dell'Opera presenta all'assessorato regionale competente il piano dettagliato dell'attività del festival per l'anno in corso entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 8.

1. La spesa per l'attuazione della presente legge, che per l'anno 1994 è prevista in lire 2.500 milioni, graverà sul capitolo n. 44311 che si istituisce con la denominazione: «Finanziamento all'Ente autonomo del teatro dell'Opera di Roma per la realizzazione del festival di Caracalla», con lo stanziamento di lire 2.500 milioni.

2. Alla copertura della suddetta spesa si provvederà mediante utilizzazione della somma all'uopo accantonata al capitolo n. 49001, lettera n) «Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi di spesa corrente del 4° programma» del bilancio di previsione dell'esercizio 1993, ai sensi dell'articolo 20, commi 4 e 5 della legge regionale di contabilità, 12 aprile 1977, n. 15.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 19 settembre 1994

PROIETTI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto l'8 settembre 1994.

95R0215

LEGGE REGIONALE 19 settembre 1994, n. 47.

Proroga del termine per l'attività di assistenza domiciliare e dei servizi tutelari previsto al terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale 12 settembre 1986, n. 42.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 27 del 30 settembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale 12 settembre 1986, n. 42, concernente: «Disciplina per la formazione degli assistenti domiciliari dei servizi tutelari», introdotto con la legge regionale 5 marzo 1990, n. 24, così come modificato dalla legge regionale 21 marzo 1991, n. 12 e dalla legge regionale 25 febbraio 1992, n. 24, è prorogato al 31 dicembre 1994.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 19 settembre 1994

PROIETTI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto l'8 settembre 1994.

95R0216

LEGGE REGIONALE 19 settembre 1994, n. 48.

Proroga straordinaria di interventi urgenti nella provincia di Roma per la tutela e lo sviluppo dell'area compresa tra l'autostrada del Sole e il lago di Bracciano complementare a quella della media Valle del Tevere.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 28 del 10 ottobre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Programma straordinario di interventi settoriali

1. In attesa dell'approvazione del primo programma regionale di sviluppo e del relativo quadro di riferimento territoriale previsto dalla legge regionale 11 aprile 1986, n. 17 e con riferimento al precedente programma straordinario di interventi urgenti nella provincia di Roma sostenuto dalla legge regionale 7 gennaio 1992, n. 2, la Regione, in conformità ai principi di cui agli articoli 44 e 45 dello Statuto regionale, d'intesa e sentiti i comuni indicati all'articolo 2, predispone in via transitoria, nell'ambito delle competenze regionali in materia di tutela e di risanamento ambientale, nonché in materia di assetto e utilizzazione del territorio e sviluppo economico, questo ulteriore programma straordinario di interventi intersettoriali per la tutela e lo sviluppo del territorio che dalla media Valle del Tevere si estende ad ovest verso i comuni intorno al lago di Bracciano, sino a raggiungere la costa tirrenica all'altezza del comune di Ladispoli, nel tratto esterno della provincia di Roma.

2. Il programma si attua mediante piani pluriennali o annuali d'intervento, settoriali e intersettoriali da elaborarsi e realizzarsi con le modalità indicate nei successivi articoli, in armonia con quanto previsto dagli articoli 18 e 19 della legge regionale n. 17 del 1986.

3. I piani di intervento sono selezionati e predisposti in attuazione delle norme direttive di tutela, recupero e valorizzazione e delle azioni progettuali previste dai piani territoriali paesistici (P.T.P.) n. 4, n. 3 e n. 2, adottati dalla Regione e delle previsioni dei piani territoriali di coordinamento degli stessi ambiti redatti in forma preliminare a cura della Regione.

Art. 2.

Area di intervento

1. L'area di intervento si riferisce ad un ambito territoriale misto di rilevante interesse per il suo valore ambientale storico e culturale. Essa si sviluppa dalla riva destra del fiume Tevere con il comune di Civitella San Paolo, a ridosso dell'autostrada del Sole, in direzione ovest verso la zona vulcanica dei monti Sabatini del Braccianese. In tale ambito sono compresi i comuni di Civitella San Paolo, Rignano Flaminio, Morlupo, Magliano Romano, Sacrofano, Formello, Campagnano di Roma, Anguillara Sabazia, Bracciano, Trevignano Romano, Manziana, Canale Monterano, Cerveteri e Ladispoli. L'insieme dei comuni si suddivide in tre ambiti territoriali:

a) Valle del Tevere che si riferisce al piano territoriale paesistico n. 4 adottato dalla Giunta regionale con deliberazione 28 aprile 1987, n. 2271, che comprende i comuni di Campagnano Romano, Civitella San Paolo, Magliano Romano, Morlupo, Rignano Flaminio, Sacrofano;

b) laghi di Bracciano e Vico che si riferisce al piano territoriale paesistico n. 3 adottato dalla Giunta regionale con deliberazione 28 aprile 1987, n. 2272, che comprende i comuni di Anguillara Sabazia, Bracciano, Trevignano Romano, Manziana e Canale Monterano;

c) litorale nord che si riferisce al piano territoriale paesistico n. 2 adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2268.

Art. 3.

Obiettivi del programma straordinario

1. Il programma previsto dall'articolo 1 è rivolto al perseguimento dei seguenti obiettivi prioritari nell'ambito delle previsioni dei piani territoriali paesistici e P.T.C. (Piani territoriali di coordinamento):

a) il disinquinamento delle acque superficiali e il riassetto idrogeologico delle zone interessate dalla coltivazione delle cave e dalla realizzazione di importanti infrastrutture;

b) la conservazione, la valorizzazione e il recupero del patrimonio ambientale, storico, artistico ed archeologico esistente, anche in funzione della ricerca scientifica e di un territorio naturalistico-culturale;

c) lo sviluppo di attività economiche di interesse sovracomunale, nel settore agricolo, produttivo e dei servizi, compatibili con i valori peculiari del territorio in questione.

Art. 4.

Piano organico per il recupero ambientale e per il riassetto idrogeologico

1. Per l'attuazione dell'obiettivo determinato alla lettera a) dell'articolo 3 la Giunta regionale approva entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in accordo con i competenti organi statali, un piano integrato pluriennale di interventi nel quale:

a) sono individuate le opere necessarie per il recupero ambientale di aree interessate da attività estrattive dismesse e quelle necessarie per la tutela del territorio dai fenomeni di dissesto e per la ricostruzione di ambienti vegetazionali ripari o nei fondi collinari;

b) sono indicati il procedimento per la realizzazione delle opere e le relative fasi temporali, con la specifica delle strutture regionali competenti;

c) è specificato l'onere finanziario complessivo per la realizzazione delle opere ed il relativo arco di tempo entro il quale si prevede di realizzare il piano nonché i soggetti concorrenti al finanziamento delle spese;

d) sono specificati i comuni territorialmente interessati da ciascuna opera;

e) sono indicate le modalità di erogazione dei finanziamenti.

2. La progettazione e la realizzazione delle opere previste nel piano è curata dalla provincia, d'intesa con la struttura regionale preposta alla programmazione, in conformità alle indicazioni previste dalla lettera b) del comma 1. Per la specifica progettazione esecutiva, l'espletamento delle gare di appalto e l'esecuzione dei lavori si osservano le disposizioni richiamate nell'articolo 13 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 e quelle contenute nelle leggi regionali 8 novembre 1977, n. 43 e 29 dicembre 1978, n. 79.

3. I comuni interessati dal piano specificato nel presente articolo, sono quelli riportati nell'articolo 2.

Art. 5.

Piano integrato per la conservazione, la valorizzazione-diffusione del patrimonio storico, artistico, archeologico ed ambientale del territorio in esame.

1. Per l'attuazione dell'obiettivo determinato alla lettera b) dell'articolo 3 la Giunta regionale approva, entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in accordo con i competenti organi statali e in attuazione delle previsioni dei piani territoriali paesistici e piani territoriali di coordinamento, i seguenti piani settoriali:

a) il piano degli interventi denominato «città morte» per consentire la realizzazione di itinerari escursionistici sui sentieri di origine storica da recuperare per rendere fruibili le vestigia ed i siti abbandonati di epoca etrusca, romana e medievale;

b) il piano di interventi denominato «città vive» per consentire la valorizzazione dei centri storici attraverso l'offerta di attrezzature turistiche, ricettive e di servizi urbani, culturali, ricreativi, privilegiando il riuso di strutture edilizie esistenti;

c) il piano di interventi denominato «tempo libero» per consentire la valorizzazione dei beni ambientali del territorio in esame, attraverso l'offerta di strutture sportive, culturali e ricreative connesse sia con la realizzazione del parco regionale della Valle del Tevere e con l'uso agricolo del territorio, che con l'individuazione di sistemi territoriali compatibili con lo sviluppo economico dell'intera area.

2. Ciascun piano settoriale deve contenere i seguenti elementi:

a) l'individuazione delle opere necessarie per realizzare gli obiettivi dei piani settoriali di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 con relativo importo;

b) il procedimento per la realizzazione di opere e le relative fasi temporali;

c) l'onere finanziario complessivo per la realizzazione delle opere ed il relativo arco di tempo entro il quale si prevede di realizzare il piano, nonché i soggetti concorrenti di ciascuna opera;

d) l'individuazione dei comuni territorialmente interessati da ciascuna opera;

e) l'indicazione delle modalità di erogazione dei finanziamenti.

3. La progettazione e la realizzazione delle opere previste nel piano integrato è curata dai comuni interessati, d'intesa con la struttura regionale preposta alla programmazione.

4. I comuni interessati dai piani settoriali sono quelli riportati all'articolo 2.

Art. 6.

Piani ordinati per la realizzazione di parchi di attività economiche

1. Per l'attuazione dell'obiettivo determinato alla lettera c) dell'articolo 3 la Giunta regionale approva, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i seguenti piani specifici di intervento in attuazione delle previsioni del piano territoriale paesistico e piano territoriale di coordinamento:

a) il piano «agricoltura e ambiente» per incentivare le attività di ricerca, sperimentazione e produzione nel rispetto delle qualità ambientali, delle aree agricole interne al perimetro del parco regionale, come proposto dai piani territoriali paesistici n. 4 e n. 3;

b) il piano «ricerca per l'ambiente» per la realizzazione di un parco di attività di ricerca per la sperimentazione di produzione e tecnologie finalizzate alla tutela ambientale, da realizzare attraverso il riordino urbanistico, dotazione di servizi e infrastrutture ed il potenziamento delle attrezzature esistenti anche limitrofe dell'ambito in questione come ad esempio il complesso dell'ENEA in località la Casaccia;

c) il piano «parchi di attività economiche intercomunali» basato sul riordino urbanistico, il recupero ambientale e la dotazione di servizi tecnologici ed alle imprese di opere infrastrutturali e di urbanizzazione nelle tre aree esistenti individuate dal piano territoriale paesistico e dagli studi (produttivi, commerciali e di servizio), interessanti i comuni.

2. Ciascun piano specifico deve contenere i seguenti elementi:

a) l'individuazione delle opere necessarie per realizzare gli obiettivi dei piani settoriali di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 con il relativo importo;

b) il procedimento per la realizzazione delle opere e le relative fasi temporali;

c) l'onere finanziario complessivo per la realizzazione delle opere ed il relativo arco di tempo entro il quale si prevede di realizzare il piano, nonché i soggetti concorrenti al finanziamento delle spese;

d) l'individuazione dei comuni territorialmente interessati da ciascuna opera;

e) l'indicazione delle modalità di erogazione dei finanziamenti.

3. La progettazione e la realizzazione delle opere previste nel piano integrato è curata dai comuni interessati, d'intesa con le competenti strutture regionali.

4. I comuni interessati dagli specifici piani sono i seguenti: Civitella San Paolo, Rignano Flaminio, Morlupo, Magliano Romano, Sacrofano, Formello, Campagnano di Roma, Anguillara Sabazia, Bracciano, Trivignano Romano, Manziana, Cerveteri, Ladispoli e Canale Monterano.

Art. 7.

Modalità di predisposizione ed attuazione dei piani

1. La predisposizione dei piani di cui alla presente legge è assicurata dalla Giunta regionale che può avvalersi, mediante apposita convenzione, della collaborazione di soggetti pubblici e privati aventi particolare esperienza in materia.

2. L'assessorato regionale alla programmazione effettuerà il coordinamento delle attività regionali dirette alla predisposizione dei piani e alla verifica di attuazione dei progetti.

3. La predisposizione dei piani di cui alla presente legge deve avvenire nel rispetto dei seguenti criteri e condizioni generali:

a) deve essere data priorità alle iniziative che prevedano il recupero del patrimonio edilizio esistente, sia di quello facente parte di centri storici, sia quello relativo ad insediamenti rurali dotati d'interesse ambientale;

b) le opere strutturali devono essere previste nei limiti di un rapporto di compatibilità con la salvaguardia ambientale;

c) gli eventuali soggetti privati beneficiari devono essere proprietari dell'area o dell'immobile e gestori diretti delle attività svolte;

d) il contributo in favore di eventuali soggetti privati è in conto capitale e non può superare per ogni iniziativa il 40 per cento del costo totale di investimento o, comunque, l'ammontare massimo di lire 500 milioni;

e) i benefici previsti dalla presente legge sono ammissibili con quelli analoghi previsti da leggi nazionali o regionali purché l'importo complessivo del contributo non superi il 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

4. I piani di cui agli articoli 5 e 6 debbono contenere:

a) la determinazione dei soggetti beneficiari degli interventi, delle iniziative ammesse a contributo, della misura del contributo della priorità e delle concessioni tra gli interventi;

b) l'individuazione dei procedimenti per la realizzazione dei progetti, fissando le modalità per la presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati e la relativa istruttoria per la concessione e l'erogazione dei contributi, nonché per la verifica della esecuzione delle iniziative e della rilevazione di eventuali scostamenti e previsioni;

c) la specificazione, nei limiti della spesa autorizzata dall'onere finanziario complessivo per la realizzazione di ciascun progetto.

5. La definizione dei singoli piani avverrà mediante appositi accordi di programma tra tutti i soggetti interessati secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 8.

Modalità di predisposizione ed attuazione dei progetti

1. La progettazione delle opere individuate dai singoli piani, di cui alla presente legge, è assicurata dagli enti locali interessati secondo quanto specificato negli articoli 4, 5 e 6.

2. Le spese complessive per la progettazione non possono superare l'8 per cento dell'importo delle spese.

3. La progettazione deve avvenire d'intesa con le competenti strutture regionali.

Art. 9.

1. Per l'attuazione del programma straordinario di interventi previsto dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.000 milioni, così suddivisa, in relazione alle finalità previste dalla presente legge, tra i sottoindicati capitoli che si istituiscono nel bilancio per l'anno finanziario 1994:

capitolo n. 51506 denominato: «Spese per il piano organico per il recupero ambientale per il riassetto idrogeologico», lire 1.000 milioni;

capitolo n. 32151 denominato: «Spesa per il piano integrato per la conservazione, la valorizzazione e diffusione del patrimonio storico, artistico, archeologico e ambientale», lire 2.000 milioni;

capitolo n. 51509 denominato: «Spese per i piani coordinati per la realizzazione di parchi di attività economiche», lire 2.000 milioni.

2. Alla copertura finanziaria del predetto onere di lire 5.000 milioni si farà fronte mediante riduzione di pari importo della posta accantonata nel fondo globale capitolo n. 29002, elenco n. 4, lettera a) e mediante analoga riduzione del fondo di riserva di cassa di cui al capitolo n. 16325.

3. Le somme che alla chiusura dell'anno finanziario 1994 risultassero non impegnate, saranno iscritte come stanziamento dei corrispondenti capitoli del bilancio 1995. In quella sede si provvederà alla rimodulazione ed all'eventuale rifinanziamento degli stanziamenti in relazione agli effettivi tempi di attuazione degli interventi e di erogazione delle spese stesse.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 19 settembre 1994

PROIETTI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto in data 8 settembre 1994.

95R0218

LEGGE REGIONALE 7 ottobre 1994, n. 49.

Calendario venatorio regionale per la stagione 1994-1995.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 29 del 20 ottobre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I titolari di licenza di caccia, rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, possono praticare nella stagione venatoria 1994-1995 l'esercizio di caccia nel territorio della Regione Lazio a parità di diritti e doveri, nell'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 2.

1. Ai fini della protezione e della razionale gestione delle risorse faunistiche della Regione, l'intero territorio del Lazio è sottoposto al regime di caccia programmata.

Art. 3.

1. La stagione venatoria ha inizio il 18 settembre 1994 e termina il 30 gennaio 1995 compreso.

Art. 4.

1. Durante la stagione venatoria di cui all'articolo 3, l'esercizio venatorio è consentito nei periodi e per le specie di selvaggina di seguito indicate:

a) specie cacciabili dal 18 settembre al 31 dicembre 1994: allodola, coniglio selvatico, lepre comune, merlo, passera mattugia, passera oltremontana, passerio, pernice rossa, quaglia, starna, tortora;

b) specie cacciabili dal 18 settembre 1994 al 30 gennaio 1995: alzavola, beccaccia, beccaccino, canapiglia, cesena, codone, colombarcio, combattente, cormacchia grigia, fagiano, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, storno, taccola, tordo bottaccio, tordo sassello, volpe, porciglione, pititina reale;

c) specie cacciabili dal 1° ottobre 1994 al 30 novembre 1994: cormurino;

d) specie cacciabili dal 1° novembre 1994 al 30 gennaio 1995: cinghiale.

2. L'esercizio venatorio alle specie di cui alle lettere a) e b) è consentito da appostamento fisso già esistente, o temporaneo ed in forma vagante anche con l'ausilio del cane; per la sola specie beccaccino la caccia è consentita solo in forma vagante e con l'ausilio del cane.

3. Le amministrazioni provinciali rilasciano l'autorizzazione degli appostamenti fissi in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990. Ove si realizzi una possibile capienza, l'autorizzazione può essere concessa agli ultrasessantenni.

5. Il presidente della giunta provinciale ha facoltà di autorizzare, stabilendone le modalità, l'uso dei cani da cerca e da seguito per la caccia alla volpe esclusivamente nei territori liberi alla caccia, da destinare alle azioni di ripopolamento di selvaggina.

6. Ogni azione di immissione di selvaggina, al di fuori di quelle effettuate in strutture faunistico-venatorie disciplinate da apposite norme, deve essere inserita nei programmi annuali di immissione delle amministrazioni provinciali competenti per territorio, le quali provvedono al controllo delle operazioni da altri effettuate. I predetti programmi annuali predisposti dalle amministrazioni provinciali devono essere comunicati preventivamente e comunque non oltre il 31 gennaio 1995 alla Regione Lazio, assessorato agricoltura, foreste, caccia e pesca.

7. Entro il 30 settembre 1994 le amministrazioni provinciali presentano alla Regione, assessorato all'agricoltura, foreste, caccia e pesca, una relazione conclusiva sulle azioni di immissione realizzate nel periodo 1° luglio 1993-30 giugno 1994.

8. Per l'anno 1995 è vietata sul territorio regionale qualsiasi immissione della specie cinghiale.

9. Le amministrazioni provinciali controllano la consistenza delle specie animali di cui al comma 1 affinché le stesse, in caso di eccessiva moltiplicazione, non arrecano danni gravi alle colture agricole, al patrimonio faunistico ed alla piscicoltura, alterando l'equilibrio naturale.

10. Tale controllo deve essere, comunque, attuato da personale tecnico appositamente incaricato e con l'uso di mezzi selettivi, sentito il parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica.

Art. 5.

1. Il Presidente della Giunta regionale può vietare o ridurre la caccia per periodi prestabiliti a determinate specie di fauna selvatica, tra quelle specificate all'articolo 4, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali e climatiche o per malattie od altre calamità.

Art. 6.

1. L'esercizio della caccia dal 18 settembre 1994 al 30 gennaio 1995 è consentito limitatamente a tre giorni per ogni settimana che il titolare di licenza può scegliere tra quelli di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, da segnare sul tesserino regionale di cui alla legge regionale 10 luglio 1978, n. 31.

2. Il cacciatore ha l'obbligo di adempiere alle annotazioni sul tesserino come prescritto ed indicato sul medesimo. Il tesserino è personale e non è cedibile.

3. Il cacciatore ha l'obbligo di riconsegnare il tessero di caccia entro il 28 febbraio 1995 al comune che lo ha rilasciato. Entro il 31 marzo 1995 i comuni rimettono i tesseri riconsegnati alle amministrazioni provinciali.

Art. 7.

1. L'esercizio venatorio è consentito secondo gli orari di seguito indicati, che, relativamente al periodo in cui vige l'ora legale, sono già stati adeguati:

dal 18 settembre al 25 settembre 1994, dalle ore 6,05 al tramonto;
dal 26 settembre al 15 ottobre 1994, dalle ore 5,25 al tramonto;
dal 16 ottobre al 31 ottobre 1994, dalle ore 5,45 al tramonto;
dal 1º novembre al 15 novembre 1994, dalle ore 6,05 al tramonto;
dal 16 novembre al 30 novembre 1994, dalle ore 6,20 al tramonto;
dal 1º dicembre al 15 dicembre 1994, dalle ore 6,35 al tramonto;
dal 16 dicembre al 31 dicembre 1994, dalle ore 6,40 al tramonto;
dal 1º gennaio al 15 gennaio 1995, dalle ore 6,40 al tramonto;
dal 16 gennaio al 30 gennaio 1995, dalle ore 6,30 al tramonto.

Art. 8.

1. Per ogni giornata consentita, ciascun cacciatore non potrà abbattere complessivamente più di due capi di selvaggina sottocategoria, con i limiti indicati a fianco di ciascuna specie:

cinghiale due capi;
coniglio selvatico un capo;
lepre comune un capo;
fagiano due capi;
starna un capo;
coturnice un capo.

2. Delle altre specie consentite a norma del presente calendario, fatta esclusione di passerii e storni, per ogni giornata di caccia non possono essere abbattuti complessivamente più di quindici capi, di cui non più di dieci capi tra quaglie e tortore, dieci capi tra palinipedi e trampolieri, dieci folaghe, dieci colombacci, due beccacce, per passerii e storni il limite giornaliero è fissato in cinquanta capi per specie.

3. Per l'intera stagione venatoria 1994-1995 non è consentito a ciascun cacciatore abbattere complessivamente più di cinque lepri e cinque coturnici.

Art. 9.

1. L'addestramento e l'allenamento dei cani è consentito a partire dal 16 agosto e fino al 10 settembre 1994, nei soli giorni della settimana nei quali è ammessa la caccia secondo il calendario venatorio, nei terreni liberi da colture in atto o incolti, per i quali non sussista il divieto di caccia. L'addestramento non è comunque consentito nei boschi ed a distanza inferiore a 1.000 metri lineari da zone di tutela faunistica.

Art. 10.

1. L'esercizio venatorio da appostamento temporaneo è sottoposto alle seguenti prescrizioni:

a) la preparazione del sito con frasche e rami non può essere effettuata mediante taglio di piante di frutto o comunque di interesse economico, a meno che non si tratti di residui della potatura, né con uso di parti di piante appartenenti alla flora spontanea protetta di cui alla legge regionale 19 settembre 1974, n. 61;

b) la collocazione dell'appostamento deve avvenire in modo tale da non comportare, per effetti dello sparo, il danneggiamento dei frutteti, vigneti o di altre colture arboree;

c) i danni provocati alle coltivazioni ed agli impianti agricoli devono essere risarciti dal cacciatore che li ha cagionati al proprietario o al conduttore agricolo;

d) l'appostamento esercitato con richiami vivi non può essere posto a meno di cinquanta metri da qualsiasi corpo idrico, naturale o artificiale;

e) i bossoli delle cartucce, i contenitori da munizioni ed ogni eventuale altro rifiuto debbono essere raccolti ed asportati a cura del cacciatore al termine dell'uso dell'appostamento.

Art. 11.

1. È vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici ed archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;

b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali e nelle zone di importanza naturalistica del litorale romano individuate con deliberazione 20 marzo 1990, n. 1196;

c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali;

d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare o dove esistono beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle indicanti il divieto;

e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione od a posto di lavoro ed a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione od a posto di lavoro, di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali, di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione, di stabili, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;

h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili;

l) cacciare su terreni a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;

m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve;

n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;

o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5 della legge n. 157 del 1992;

q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquedotti;

r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;

s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca e dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circondi con tabelle indicanti il divieto di caccia;

t) usare munizioni spezzata nella caccia agli ungulati, usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni simili; fare impiego di civette vive; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;

u) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee ai loro fini le tabelle legittimamente apposte ai sensi della legge n. 157 del 1992, e delle disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale;

v) l'esercizio venatorio in forma vagante nei territori in attuazione di coltivazione;

z) la posta alla beccaccia nonché la posta serale alla lepore;

aa) l'uso di qualsiasi tipo di pastura ad ogni specie di selvaggina;

ab) la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;

ac) l'esercizio venatorio nei terreni e boschi distrutti o danneggiati dal fuoco, ai sensi dell'articolo 6, lettera d), della legge regionale 4 febbraio 1974, n. 5;

ad) l'esercizio venatorio in acque marine antistanti il litorale laziale;

ae) l'esercizio venatorio nelle zone adibite, a cura delle amministrazioni provinciali, alla protezione ed al rifugio della fauna sia stanziale che migratoria e segnalate da apposite tabelle perimetrali.

2. È altresì vietato l'esercizio venatorio nella fascia territoriale posta all'interno del G.R.A. (Grande accordo anulare) di Roma.

3. È fatto obbligo ad ogni cacciatore raccogliere di volta in volta i bossoli delle cartucce ed eventuali propri rifiuti, da smaltire in conformità con le norme vigenti.

Art. 12.

1. Ai trasgressori delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le sanzioni previste dagli articoli 30, 31 e 32 della legge n. 157 del 1992.

2. Per le violazioni non espressamente richiamate dagli articoli 30, 31 e 32 della legge n. 157 del 1992 si applica una sanzione amministrativa da L. 150.000 a L. 900.000.

3. Ai titolari di licenza di caccia trovati sprovvisti di tesserino si applicano sanzioni previste dalla lettera m) dell'articolo 31 della legge n. 157 del 1992.

4. Ai titolari di licenza di caccia i quali abbiano ommesso di annotare sul tesserino le giornate di caccia o i capi abbattuti è comminata la sanzione prevista dalla lettera i) dell'articolo 31 della legge n. 157 del 1992.

Art. 13.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente calendario venatorio vigono le norme di cui alla legge n. 157 del 1992.

Art. 14.

1. Le norme e le limitazioni del presente calendario si applicano anche alle aziende faunistico-venatorie in quanto compatibili con l'indirizzo faunistico delle stesse.

2. Il solo prelievo della selvaggina che determina l'indirizzo faunistico dell'azienda è regolato, per quanto concerne il numero dei capi da abbattere, dai piani di abbattimento approvati dall'amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 14 settembre 1982, n. 40.

3. I danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalla fauna selvatica e dell'attività venatoria all'interno delle aziende faunistico-venatorie sono a carico dei relativi concessionari.

Art. 15.

1. Le amministrazioni provinciali sono tenute a dare periodica comunicazione all'amministrazione regionale sulla propria attività inerente alle funzioni delegate con la presente legge, nonché trasmettere di volta in volta copia dei provvedimenti adottati in materia di controllo della consistenza faunistica e copia degli atti relativi alle immisioni di selvaggina che comunque non potranno essere effettuate in data successiva al 31 agosto 1994.

Art. 16.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 7 ottobre 1994

PROIETTI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 29 settembre 1994.

9580219

LEGGE REGIONALE 7 ottobre 1994, n. 50.

Nuove norme in materia di bonifica e consorzi di bonifica. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 29 del 20 ottobre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina la realizzazione del nuovo assetto territoriale e giuridico conseguente all'attuazione della nuova delimitazione dei comprensori di bonifica effettuata ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4.

2. Ai nuovi consorzi di bonifica di cui al comma 1 la denominazione è attribuita dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare permanente per l'agricoltura, su proposta delle nuove amministrazioni, elette ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 2.

Nuovi comprensori di bonifica - Soppressione consorzi

1. Al fine di pervenire all'organico esercizio delle funzioni amministrative in materia di bonifica ed all'unitarietà degli interventi, tenuto conto della corretta gestione dei bacini idrografici prevista dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, i seguenti consorzi di bonifica interregionali:

a) consorzio di bonifica Tevere-Nera;

b) consorzio Aurunco di bonifica;

c) consorzio di bonifica del Tronto,

sono soppressi per la parte di territorio ricadente nel Lazio, previa intesa con i consorzi interessati prevista dagli articoli 8 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai sensi degli articoli 2, 3 e 19 della legge regionale n. 4 del 1984, dell'articolo 62 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, come modificato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947.

2. In conseguenza del nuovo assetto territoriale e giuridico concernente la bonifica, cessano dalle loro funzioni, per quanto attiene alle attività di bonifica e di irrigazione previste dalla legge regionale n. 4 del 1984, i consorzi idraulici di difesa, di scolo, di irrigazione e di miglioramento fondiario, anche con funzioni di bonifica montana, che ricadono nei territori dei consorzi di bonifica.

3. Cessano, altresì, dagli attuali compiti di bonifica e di irrigazione l'Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio (E.R.S.A.L.).

4. Le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione realizzate e attualmente gestite dall'E.R.S.A.L., dai consorzi idraulici di difesa, di scolo, di irrigazione e di miglioramento fondiario, anche con funzioni di bonifica montana, già operanti sul territorio regionale, sono trasferite e consegnate ai consorzi di bonifica territorialmente competenti, con effetto immediato e comunque entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, attualmente in corso di realizzazione a cura degli enti di cui al comma 4, sono dai medesimi portate a compimento e, successivamente al loro collaudo, trasferite e consegnate ai consorzi di bonifica territorialmente competenti sulla base di apposito formale verbale di consegna.

6. Tutte le opere pubbliche di bonifica e le opere pubbliche di irrigazione con caratteristiche regionali, realizzate e attualmente gestite dai consorzi di bonifica interregionali di cui al presente articolo, sono trasferite e consegnate ai consorzi di bonifica territorialmente competenti, con effetto immediato dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di apposito formale verbale di consegna.

7. Le opere pubbliche di irrigazione, con caratteristiche interregionali, già realizzate nonché in corso di realizzazione, restano nella competenza dell'ente titolare della concessione di derivazione di acqua pubblica.

8. Per la gestione e la manutenzione delle opere di cui al presente articolo le Regioni interessate fissano le norme statutarie specifiche sulla base delle intese previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

Art. 3.

Statuto

1. Gli statuti dei consorzi di bonifica debbono tenere conto del nuovo assetto organizzativo, dei nuovi limiti territoriali, dei nuovi compiti istituzionali ad essi attribuiti e di quanto previsto nella presente legge.

2. I consigli di amministrazione debbono essere integrati, mantenendo il rapporto tra membri eletti e membri designati previsto nell'articolo 22, comma 1, della legge regionale n. 4 del 1984, da un rappresentante designato dalla provincia nel cui territorio ricade per la maggior parte il territorio dei nuovi consorzi di bonifica.

3. I consigli di amministrazione esercitano le loro funzioni anche in mancanza delle designazioni dei rappresentanti dei comuni, delle province e della Regione.

4. La legge regionale 26 agosto 1988, n. 53 è abrogata.

Art. 4.

Bilancio

1. Il Consiglio regionale con propria deliberazione approva il bilancio tipo dei nuovi consorzi di bonifica.

2. I consorzi di bonifica, entro tre mesi dall'approvazione del bilancio tipo, sono tenuti ad adeguare il regolamento concernente la gestione contabile e finanziaria da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

Art. 5.

Regolamento organico

1. Il Consiglio regionale, con propria deliberazione, approva il regolamento organico tipo dei nuovi consorzi di bonifica, sentiti i rappresentanti regionali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) per i dipendenti dei consorzi di bonifica.

Art. 6.

Personale e patrimonio

1. Il personale di ruolo e quello assunto a tempo indeterminato, in servizio presso il consorzio di bonifica dell'Agro Romano, il consorzio di bonifica di Ostia e Maccarese ed il consorzio di bonifica e di irrigazione della Media Valle del Tevere, alla data dell'insediamento degli organi ordinari eletti è attribuito al consorzio di bonifica indicato con il n. 3 della nuova delimitazione effettuata, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 4 del 1984, con la deliberazione del Consiglio regionale 31 gennaio 1990, n. 1112.

2. Il personale di ruolo e quello assunto a tempo indeterminato, in servizio presso il consorzio di bonifica di Latina e della bonificazione Pontina alla data dell'insediamento degli organi ordinari eletti è attribuito al consorzio di bonifica indicato con il n. 5 nella nuova delimitazione effettuata, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 4 del 1984, con la deliberazione del Consiglio regionale 31 gennaio 1990, n. 1112.

3. Il personale assunto a tempo determinato presso gli esistenti consorzi di cui al comma 1 e 2, resta in servizio, presso i consorzi di nuova istituzione n. 3 e n. 5, fino alla scadenza del contratto stesso.

4. I consigli di amministrazione dei consorzi di bonifica n. 3 e n. 5, eletti ai sensi della legge regionale n. 4 del 1984 e della presente legge, provvedono all'inquadramento del personale di ruolo e di quello regolarmente assunto a tempo indeterminato nei consorzi di bonifica preesistenti di cui ai commi 1 e 2 nell'organico dei consorzi di nuova istituzione, sulla base del regolamento organico tipo di cui all'articolo 5.

5. I consorzi di bonifica di nuova istituzione n. 3 e n. 5 subentrano ad ogni rapporto giuridico attivo e passivo facente capo ai consorzi di bonifica preesistenti salvaguardando i diritti acquisiti del personale in servizio alla data di insediamento dei consigli di amministrazione eletti in seguito all'applicazione della legge regionale n. 4 del 1984 e della presente legge, nel rispetto delle norme statutarie, regolamentari e dei contratti nazionali collettivi di lavoro.

6. Il patrimonio immobiliare e mobiliare nonché il patrimonio progetti dei consorzi di bonifica preesistenti, di cui ai commi 1 e 2, è attribuito ai consorzi di bonifica di nuova istituzione n. 3 e n. 5.

7. Le sedi dei consorzi di bonifica n. 3 e n. 5 sono stabilite dai nuovi consigli di amministrazione regolarmente eletti.

8. Le opere di bonifica e di irrigazione, nonché il patrimonio immobiliare e mobiliare, situati nel territorio già del consorzio di bonifica di Latina, ora ricadente nel consorzio di bonifica n. 4, sono attribuiti allo stesso.

Art. 7.

Distacco, comando, trasferimento del personale dei consorzi

1. I dipendenti dei consorzi di bonifica, possono essere distaccati o comandati dalla Giunta regionale a prestare servizio presso altri consorzi di bonifica operanti nel territorio regionale, presso altri enti pubblici ed enti locali della Regione o presso le strutture della Regione stessa, qualora le esigenze di servizio lo permettano, su specifica e motivata deliberazione dei consorzi di appartenenza e degli enti destinatari, previo assenso dei dipendenti interessati.

2. Nel provvedimento di distacco o di comando, adottato ai sensi della normativa vigente, deve essere indicata la durata del distacco o del comando stesso.

3. Il comando e il distacco non possono avere durata superiore ad un biennio e non possono essere rinnovati.

4. Tutti gli oneri a carattere economico e previdenziale concernenti il comando e il distacco sono a carico degli enti presso i quali vengono comandati o distaccati i dipendenti di cui al comma 1.

5. È consentita altresì la mobilità del personale tra gli enti di cui al comma 1, mediante trasferimento, qualora sussistano posti disponibili nelle relative piante organiche e venga espresso con atto deliberativo l'assenso delle amministrazioni e dei dipendenti interessati.

Art. 8.

*Piano regionale per l'esecuzione delle opere di bonifica
Modifica alla legge regionale n. 4 del 1984*

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 4 del 1984, è sostituito dai seguenti:

«2. Il piano è predisposto dalla Giunta regionale, acquisite le proposte dei consorzi di bonifica, delle province, delle comunità montane e dei comuni interessati a ciascun comprensorio.

2-bis. Le proposte dei consorzi di bonifica debbono pervenire alla Giunta regionale, assessorio agricoltura, foreste, caccia e pesca, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta, scaduto il quale la Giunta regionale prescinde dalla proposta stessa.

2-ter. Le proposte delle province, delle comunità montane e dei comuni debbono pervenire alla Giunta regionale, assessorio agricoltura, foreste, caccia e pesca, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta. In difetto, esse si intendono irricevibili.

2-quater. Il piano regionale per l'esecuzione delle opere di bonifica concorre, per quanto attiene alla bonifica e all'irrigazione, alla definizione dei piani di bacino previsti nella legge 18 maggio 1989, n. 183».

Art. 9.

*Opere di bonifica eseguite su concessione
dallo Stato o della Regione*

1. Le opere di bonifica eseguite dai consorzi su concessione dello Stato o della Regione, una volta collaudate sono consegnate ai consorzi stessi.

Art. 10.

*Progettazione, esecuzione, esercizio e manutenzione delle opere di bonifica
e di irrigazione - Modifica legge regionale n. 4 del 1984.*

1. L'articolo 10 della legge regionale n. 4 del 1984, è sostituito dal seguente:

«Art. 10.

1. La progettazione e l'esecuzione delle opere di bonifica e di irrigazione, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, della legge 25 luglio 1952, n. 991, e loro successive modificazioni e integrazioni, sono affidate in concessione ai consorzi di bonifica da parte della Regione, delle amministrazioni provinciali, delle comunità montane e dei comuni singoli o associati.

2. Le opere pubbliche di bonifica di rilevante utilità pubblica e sociale di cui all'articolo 11, comma 4, sono mantenute e gestite dai consorzi di bonifica ed i relativi oneri sono a totale carico della Regione.

3. Alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche di bonifica, non rientranti tra quelle indicate nell'articolo 11, comma 4, provvedono i consorzi di bonifica.

4. La Regione può partecipare alle spese di manutenzione di cui al comma 3 con un contributo annuale, in funzione delle disponibilità del bilancio regionale, che può essere commisurato anche al 100 per cento della spesa stessa.

5. Possono partecipare alle spese di manutenzione, di cui al comma 3, con un contributo annuale che può essere commisurato anche al 100 per cento della spesa stessa, le amministrazioni provinciali, le comunità montane, i comuni singoli o associati.

6. I contributi di cui ai commi 4 e 5 non sono cumulabili oltre il 100 per cento della spesa.

7. La progettazione e l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica di carattere civile infrastrutturale, nelle nuove aree di operatività, possono essere affidate in concessione ai consorzi di bonifica dalla Regione, dalle amministrazioni provinciali, dalle comunità montane e dai comuni singoli o associati. Tali opere, successivamente al loro collaudo, sono consegnate ai comuni.

8. Allo scopo di consentire una migliore attività manutentoria delle opere pubbliche di bonifica, i consorzi sono autorizzati ad inserire nelle perizie per gli interventi manutentori di cui al comma 3 e 4 somme a disposizione per l'acquisto di mezzi meccanici idonei all'esecuzione degli interventi stessi.

9. Le somme a disposizione per l'acquisto dei mezzi meccanici di cui al comma 8 non possono superare il 15 per cento dell'assegnazione disposta nel programma regionale di riparto dei fondi destinati alle manutenzioni previste nel comma 4.

10. L'espropriazione per pubblica utilità di immobili occorrenti per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica e di irrigazione è disciplinata dalle disposizioni vigenti in materia. Gli immobili espropriati fanno parte del demanio o patrimonio indisponibile regionale.

11. Le concessioni relative ai beni del demanio regionale attinenti alla bonifica sono rilasciate, su proposta dell'assessorato regionale all'agricoltura, foreste, caccia e pesca, con deliberazione della Giunta regionale, sentito il consorzio di bonifica interessato e il settore regionale "Opere e lavori pubblici" competente per territorio. La deliberazione di concessione deve anche contenere il disciplinare d'oneri cui la concessione stessa è subordinata».

Art. 11.

*Costituzione, soppressione, fusione e modificazioni territoriali dei consorzi
di bonifica - Modifica legge regionale n. 4 del 1984*

1. L'articolo 19 della legge regionale n. 4 del 1984, è sostituito dal seguente:

«Art. 19.

1. Alla costituzione, alla soppressione, alla fusione ed alle modifiche degli ambiti territoriali dei consorzi di bonifica, provvede il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale».

Art. 12.

*Composizione del consiglio di amministrazione
Modifica legge regionale n. 4 del 1984*

1. Il comma 7 dell'articolo 22 della legge regionale n. 4 del 1984, è sostituito dal seguente:

«7. Il consiglio di amministrazione è costituito da venti membri, compresi i membri nominati dai comuni e dalla provincia con superficie prevalente nel territorio consortile ed un membro nominato dal Consiglio regionale, competente nelle discipline finanziarie ed in materia di bonifica e di irrigazione».

Art. 13.

*Elezioni dei membri del consiglio di amministrazione
Modifica legge regionale n. 4 del 1984*

1. L'articolo 23 della legge regionale n. 4 del 1984, è sostituito dal seguente:

«Art. 23.

1. Le procedure per la convocazione dell'assemblea dei consorziati sono fissate dallo statuto.

2. I consorziati, in virtù delle funzioni e delle attività attribuite ai consorzi di bonifica nell'articolo 1 sono raggruppati in quattro sezioni di contribuzione delle quali tre riservate ai titolari di immobili a destinazione agricola.

3. Alla prima sezione appartengono i consorziati tenuti ad un contributo inferiore al rapporto tra la contribuzione consortile totale ed il numero totale delle ditte consorziate.

4. Alla terza sezione appartengono i consorziati tenuti ad un contributo superiore al rapporto tra la contribuzione consortile totale di ciascun consorzio decurtata della contribuzione a cui sono tenuti consorziati di prima sezione ed il numero totale delle ditte contribuenti di ciascun consorzio, decurtata dal numero di ditte appartenenti alla prima sezione.

5. Alla seconda sezione appartengono i consorziati non appartenenti alla prima e terza sezione.

6. La contribuzione consortile totale ed il numero totale delle ditte consorziate di cui ai commi precedenti vanno desunti, rispettivamente, dagli importi dei ruoli emessi nell'anno precedente alla data di indizione delle elezioni e dai dati risultanti dal catasto del consorzio.

7. La quarta sezione è riservata ai consorziati titolari di immobili a destinazione non agricola.

8. Alle sezioni di contribuzione dei titolari di immobili a destinazione agricola, allo scopo di realizzare le finalità ed attuare gli interventi previsti nell'articolo 1, sono assegnati dodici consiglieri da eleggere. Alla sezione di contribuzione dei titolari di immobili a destinazione non agricola sono assegnati tre consiglieri da eleggere.

9. L'elezione del consiglio di amministrazione si svolge separatamente e contemporaneamente per le quattro sezioni su presentazione di liste di candidati compresi fra gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto delle rispettive sezioni.

10. Ciascun componente dell'assemblea ha diritto ad un solo voto che è uguale, personale e non delegabile e che è esercitato nell'ambito della sezione di appartenenza.

11. Il consorzio iscritto in più sezioni esercita il proprio diritto in una soltanto delle sezioni, che deve essere dallo stesso consorzio indicata quindici giorni prima del termine previsto dallo statuto per l'approvazione delle liste degli aventi diritto al voto. Trascorso infruttuosamente tale termine il consorzio iscrive il consorzio nella sezione in cui il consorzio stesso risulta maggior contribuente.

12. Lo statuto del consorzio determina le modalità di presentazione delle liste, della costituzione dei seggi, dello svolgimento delle votazioni e degli scrutini.

13. I verbali relativi alle operazioni elettorali devono pervenire all'ufficio "Controllo enti" del settore 64^a della Regione entro dieci giorni dalla data di svolgimento dello scrutinio.

14. Gli eventuali ricorsi avverso i risultati delle operazioni elettorali devono essere presentati all'ufficio di cui al comma 13 entro venti giorni dalla data di pubblicazione dei risultati elettorali nell'albo consortile.

15. La Giunta regionale decide dei ricorsi avverso le operazioni elettorali entro sessanta giorni dalla loro presentazione e può provvedere d'ufficio all'annullamento delle elezioni».

Art. 14.

*Elezioni nei consorzi di nuova istituzione
Modifica legge regionale n. 4 del 1984*

1. L'articolo 24 della legge regionale n. 4 del 1984, è sostituito dal seguente:

«Art. 24.

1. In caso di costituzione di nuovi consorzi di bonifica, derivante anche da fusioni di preesistenti consorzi e dalle modificazioni degli ambiti territoriali operate in base all'articolo 19, la Giunta regionale nomina un commissario il quale deve entro sei mesi indire le elezioni.

2. Il commissario, nell'esercizio delle sue funzioni, si avvale della consulta costituita ai sensi dell'articolo 29».

Art. 15.

*Presidente e comitato esecutivo
Modifica legge regionale n. 4 del 1984*

1. L'articolo 25 della legge regionale n. 4 del 1984, è sostituito dal seguente:

«Art. 25.

1. Il consiglio di amministrazione elegge il presidente ed il vice presidente tra i propri membri eletti dall'assemblea dei consorziati.

2. Il comitato esecutivo è composto, oltre che dal presidente e dal vice presidente, da cinque membri eletti dal consiglio di amministrazione con voto limitato a non più di due terzi dei membri da eleggere, rispettando la proporzione di cui al comma 1 dell'articolo 22.

3. Il presidente presiede il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo».

Art. 16.

*Statuto, bilancio di previsione, rendiconto generale e regolamento interno -
Modifica legge regionale n. 4 del 1984*

1. Il comma 9 dell'articolo 27 della legge regionale n. 4 del 1984, è sostituito dal seguente:

«9. Il bilancio di previsione, le variazioni, l'assestamento ed il rendiconto generale sono approvati dalla Giunta regionale previa trasmissione alla commissione consultiva permanente per l'agricoltura entro sessanta giorni dal ricevimento e previo parere della stessa. Trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento si intendono approvati».

Art. 17.

*Vigilanza, tutela e controllo sui consorzi di bonifica
Modifica legge regionale n. 4 del 1984*

1. L'articolo 28 della legge regionale n. 4 del 1984, è sostituito dal seguente:

«Art. 28.

1. Le funzioni di vigilanza, tutela e controllo sono esercitate dalla Giunta regionale secondo le modalità seguenti.

2. Sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale che, sentita la commissione consultiva permanente per l'agricoltura, provvede entro sessanta giorni dalla data di ricevimento, da parte dell'ufficio "Controllo enti" del settore 64^a della Regione:

a) lo statuto consortile e le relative modificazioni ed integrazioni;

b) le deliberazioni concernenti il regolamento organico e le relative modificazioni ed integrazioni;

c) le deliberazioni concernenti il regolamento per la gestione contabile e finanziaria e le relative modificazioni ed integrazioni;

d) le deliberazioni concernenti l'assunzione di mutui con il contributo della Regione agli interessi;

e) le deliberazioni che comportino la determinazione di attivare investimenti superiori a lire 500 milioni, con finanziamento consortile;

f) le deliberazioni concernenti varianti agli investimenti di cui alla lettera e).

3. Le deliberazioni di cui al comma 2 si intendono approvate se, entro il termine citato, la Giunta regionale non ne pronunci l'annullamento.

4. Il controllo su tutte le altre deliberazioni è delegato all'assessore regionale all'agricoltura, foreste, caccia e pesca. Tali deliberazioni diventano esecutive qualora l'assessore non le annulli entro venti giorni dalla data di ricevimento da parte dell'ufficio "Controllo enti" del settore 64^a della Regione.

5. Le deliberazioni di cui ai commi 2 e 4 debbono pervenire all'ufficio "Controllo enti" del settore 64^a della Regione entro otto giorni dalla loro adozione. In difetto, si intendono decadute.

6. L'esecutività delle deliberazioni è sospesa se, nei termini indicati dai commi 2 e 4, siano richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.

7. Sono trasmesse alla Regione secondo le modalità di cui al comma 5 ma non soggette al controllo le deliberazioni concernenti:

a) i rapporti individuali di lavoro, relativi all'applicazione di contratti collettivi di lavoro escluse le assunzioni e l'affidamento di mansioni superiori;

- b) le spese di economato;
- c) le liquidazioni di somme per opere, forniture e servizi derivanti da contratto o convenzioni già sottoposti a controllo;
- d) le convocazioni del consiglio di amministrazione;
- e) le ratifiche delle deliberazioni presidenziali;
- f) le resistenze in giudizio.

8. Nei casi di comprovata e motivata urgenza, che ne rendano indilazionabile l'esecuzione, gli organi consorziali possono dichiarare le proprie deliberazioni, escluse quelle di cui al comma 2, immediatamente eseguibili quando in tal senso ricorra il voto favorevole dei due terzi dei componenti del collegio deliberante. Tali deliberazioni debbono pervenire entro il termine perentorio di tre giorni dalla loro adozione all'ufficio "Controllo enti" del settore 64^a della Regione. In difetto, esse si intendono decadute. L'assessore decide entro quindici giorni dalla data di ricevimento.

9. L'attività di vigilanza e di controllo sulle deliberazioni i cui termini, per l'esercizio del controllo stesso, scadono nei periodi dal 31 luglio al 10 settembre e dal 20 dicembre al 10 gennaio, è sospesa.

10. Ugualmente sospeso è l'esercizio del controllo sulle deliberazioni consorziali, comunque inviate all'assessorato regionale agricoltura, foreste, caccia e pesca nei medesimi periodi di cui al comma 2. L'esercizio del controllo sulle deliberazioni di cui al comma 9 e 10, è comunque esercitato entro il 30 settembre ed il 30 gennaio; in difetto esse si intendono approvate.

Art. 18.

Ristrutturazione degli apparati dei consorzi e risanamento finanziario - Modifica legge regionale n. 4 del 1984

1. L'articolo 31 della legge regionale n. 4 del 1984, è sostituito dal seguente:

«Art. 31.

1. Al fine di adeguare i propri apparati operativi e la strumentazione finanziaria alle nuove funzioni previste dalla presente legge, i consorzi di bonifica, contestualmente all'adeguamento degli statuti, predispongono un piano per la ristrutturazione operativa ed il risanamento finanziario.

2. Il piano deve comunque prevedere:

- a) la revisione dell'organico del consorzio in relazione alle esigenze connesse con lo svolgimento delle funzioni di istituto;
- b) la ridefinizione delle entrate finanziarie tenuto conto della situazione contributiva derivante dall'applicazione della presente legge;
- c) le modalità per il raggiungimento del pareggio di bilancio e l'eliminazione dell'indebitamento.

3. Il piano di cui al comma 1 è adottato dal consiglio di amministrazione del consorzio, previa consultazione delle organizzazioni sindacali e di categoria, ed inviato alla Giunta regionale, assessorato agricoltura, foreste, caccia e pesca.

4. La Giunta regionale sottopone al Consiglio regionale, per l'approvazione, il piano, il relativo impegno di spesa, l'autorizzazione a contrarre mutui ai sensi della legge regionale 18 settembre 1978, n. 54, e la concessione del contributo in conto capitale nella misura massima del cinquanta per cento delle passività accertate.

5. Qualora nel corso dell'ammortamento del mutuo il consorzio si rendesse inadempiente nei confronti delle prescrizioni stabilite dalla Regione nonché dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947, la Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 29».

Art. 19.

Finanziamenti regionali

1. Per accedere ai finanziamenti regionali di cui alla legge regionale n. 4 del 1984, come modificata dalla presente, l'importo minimo della contribuzione ordinaria media riferita ad un ettaro, sulla base del bilancio e dei ruoli per contributo generale di bonifica dell'anno precedente, è fissato in L. 20.000.

2. L'importo del gettito della contribuzione ordinaria di bonifica può essere adeguato ogni due anni secondo l'indice statistico delle rilevazioni dei beni al consumo.

Art. 20.

Norma transitoria

1. In fase di prima attuazione della presente legge, la Giunta regionale nomina un commissario *ad acta*, per l'indicazione della prima assemblea dei consorziati nei consorzi di cui all'articolo 1.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il commissario *ad acta*, predispone lo schema di tutti gli atti presupposti, ivi compreso lo statuto consorziale, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai commissari già nominati ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale n. 4 del 1984.

Art. 21.

Abrogazione

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 7 ottobre 1994

PROIETTI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 29 settembre 1994.

95R0220

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1994, n. 51.

Norme per l'attuazione del diritto agli studi universitari.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 31 del 10 novembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione ed in conformità ai principi della legge 2 dicembre 1991, n. 390, disciplina gli interventi per la concreta realizzazione, sul territorio regionale, del diritto allo studio nell'ambito universitario.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono volti alla attuazione di un sistema organico di strutture, servizi e benefici che possano rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, di fatto limitativi della uguaglianza dei cittadini nell'accesso agli studi universitari, e consentire ai più capaci e meritevoli, specie se privi di mezzi, di raggiungere i migliori risultati nell'ambito degli studi medesimi.

Art. 2.

Compiti

1. Alla Regione spettano l'indirizzo, la programmazione e il coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1.

2. Per l'attuazione dei predetti interventi la Regione adotta una delle seguenti modalità:

a) stipula apposita convenzione con le università, gli istituti universitari, gli istituti superiori di grado universitario, gli istituti superiori di educazione fisica, le accademie di belle arti, gli istituti per le industrie artistiche, aventi sede nella Regione; tali istituzioni devono tutte intendersi comprese, nella presente legge, nella dizione «università»;

b) istituisce apposite aziende regionali per il diritto agli studi universitari dotate di personalità giuridica, autonomia amministrativa e gestionale, denominate «A.Di.S.U. - Azienda per il diritto allo studio universitario».

3. La convenzione di cui al comma 2 è sottoscritta dal Presidente della Giunta regionale, sulla base di uno schema tipo, approvato dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare permanente, che deve prevedere:

1) tipologia dei servizi erogabili;

2) criteri e modalità di partecipazione dei rappresentanti degli studenti in seno ai consigli di amministrazione dell'università o, in carenza, degli studenti designati dagli organi statuari di rappresentanza studentesca, all'organizzazione ed al controllo di gestione dei vari servizi;

3) risorse umane, nei limiti di cui alla tabella «A» allegata alla presente legge, reciprocamente impegnate e le relative figure professionali;

4) modalità per il trasferimento delle risorse finanziarie, da operarsi in rate trimestrali anticipate, la cui entità è determinata dalla Giunta regionale in base ai sottoripartiti parametri che operano sull'80 per cento delle risorse iscritte nel corrispondente capitolo di spesa del bilancio regionale:

a) 25 per cento, ripartito in proporzione diretta al numero delle università convenzionate;

b) 20 per cento, in proporzione diretta al numero degli iscritti in corso;

c) 15 per cento, in proporzione diretta al numero degli studenti fuori sede, così come definiti in sede di piano annuale di cui all'articolo 29;

d) 15 per cento, in proporzione diretta al numero complessivo degli studenti fruitori dei servizi nell'anno precedente;

e) 10 per cento, in proporzione diretta al numero degli immatricolati;

f) 10 per cento, con riferimento al numero dei laureati e diplomati al 31 dicembre dell'anno solare precedente in proporzione al numero degli iscritti nell'anno accademico corrispondente;

g) 5 per cento in proporzione diretta al numero degli studenti stranieri.

Con il medesimo provvedimento regionale di determinazione della entità delle risorse finanziarie, il restante 20 per cento è utilizzato per compensare eventuali riduzioni rispetto alle somme attribuite allo stesso titolo per l'anno precedente a ciascuna università e/o per essere ulteriormente ripartito a favore delle università decentrate o di nuova istituzione in proporzione diretta al numero complessivo dei corsi attivati;

5) beni mobili e immobili reciprocamente resi disponibili;

6) elementi per la valutazione di efficienza e di efficacia dei servizi erogati basati sulla rilevazione di:

A) per l'efficienza:

a) tempi medi di attesa per la fruizione dei singoli servizi attivati;

b) standard qualitativi e quantitativi per il servizio di ristorazione e per il servizio alloggio;

c) standard qualitativi per i restanti servizi;

B) per l'efficacia, per l'insieme dei fruitori in rapporto ai restanti studenti:

a) numero medio degli esami per sessione;

b) votazione media riportata per ciascuna sessione;

c) tempi medi di completamento del ciclo di studi;

d) votazione media di laurea o di diploma;

7) modalità per lo scambio di informazioni, in coerenza con gli indirizzi di normalizzazione nell'area delle tecnologie e dell'informazione nella pubblica amministrazione;

8) parametri per la rilevazione dei costi/benefici, basati sulla contabilità per centri di costo, conforme alle direttive impartite dalla Giunta regionale, e sugli elementi caratterizzanti l'efficacia dei singoli servizi di cui al punto 6);

9) obbligo di uniformarsi alle disposizioni della presente legge ed alle direttive impartite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 31 in materia di organizzazione e di gestione degli interventi;

10) criteri di utilizzazione della quota di competenza regionale di cui all'articolo 5, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

11) durata, non inferiore ai 50 anni rinnovabile per uguale periodo.

4. Con deliberazione della Giunta regionale sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale viene individuato il personale richiesto per adempiere agli obblighi della convenzione e lo stesso è posto in posizione di comando per tutta la durata della medesima convenzione. Analogamente, con deliberazione della Giunta regionale si provvede a concedere in uso all'università eventuali beni mobili e immobili trasferiti alla Regione ai sensi dell'articolo 21 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, o altri beni nella disponibilità della Regione.

5. Le convenzioni sottoscritte ai sensi del presente articolo non sono soggette ad approvazione né a registrazione se non in caso di uso.

6. Qualora entro un anno dalla data di istituzione di una nuova università non si pervenga alla stipula della convenzione di cui al comma 2, lettera a), presso la stessa università, è istituita la corrispondente ADISU e ad essa fanno capo anche gli interventi per il diritto agli studi da realizzarsi in altra città della Regione sede di decentramento universitario.

7. L'ADISU stipula accordi di collaborazione e convenzioni per iniziative comuni con l'università di riferimento.

TITOLO II

SERVIZI E BENEFICI

Art. 3.

Tipologia

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, sono erogati, in conformità alle disposizioni di cui ai successivi articoli della presente legge, i seguenti servizi e benefici:

a) borse di studio;

b) alloggi;

c) ristorazione;

d) trasporti collettivi;

e) informazione e orientamento;

f) ausili culturali;

g) prestiti d'onore;

h) altri servizi utili ad attuare il diritto allo studio universitario.

Art. 4.

Criteri di gestione dei servizi

1. La gestione dei servizi deve essere informata a principi di economicità in rapporto alla qualità ed alla modalità di erogazione dei servizi stessi.

2. Alla gestione dei servizi, sulla base di apposite convenzioni che rispettino i criteri pubblici di attribuzione, si provvede avvalendosi di prestazioni rese da imprese, da enti, o da associazioni e cooperative studentesche costituite ed operanti nelle università.

Art. 5.

Destinatari

1. I servizi ed i benefici di cui all'articolo 3 sono rivolti agli studenti iscritti presso le università aventi sede nella Regione, indipendentemente dalle aree geografiche di provenienza e dai corsi di diploma e di laurea seguiti.

2. Gli studenti di nazionalità straniera, apolidi e rifugiati politici, ammessi dalle disposizioni statali vigenti a fruire dei servizi e dei benefici per l'attuazione del diritto agli studi universitari, sono equiparati ai cittadini italiani.

3. I servizi ed i benefici di cui alle lettere a), b) e g) dell'articolo 3 sono assegnati, attraverso concorso pubblico annuale, in conformità ai criteri e alle modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 390 del 1991.

4. Il concorso pubblico di cui al comma 3 prevede una riserva in favore degli studenti portatori di handicap.

Art. 6.

Borse di studio

1. Le borse di studio sono attribuite, per pubblico concorso annuale, agli studenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea presso l'università di riferimento.

2. Non sono ammessi a partecipare al concorso di cui al comma 1 gli studenti già in possesso di un diploma universitario o di una laurea o già titolari di altra borsa di studio, fatte salve quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.

3. Gli studenti vincitori del concorso, beneficiari del prestito d'onore di cui all'articolo 12, devono, entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, optare per l'una o l'altra forma di intervento.

Art. 7.

Alloggi

1. L'ammissione al servizio abitativo è attribuita, per pubblico concorso annuale, agli studenti fuori sede iscritti ai corsi di diploma e di laurea presso l'università di riferimento.

2. Il servizio abitativo è organizzato nel comune o nella provincia in cui ha sede l'università, secondo le seguenti modalità:

a) assegnazione di un alloggio nella disponibilità dell'università o dell'ADISU;

b) erogazione di un contributo monetario allo studente per l'abbattimento parziale del canone di locazione relativo ad alloggio reperito dallo stesso studente sul libero mercato.

3. Previo espletamento delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente, possono essere stipulati apposti contratti o convenzioni con soggetti pubblici o privati che concedano in locazione proprie strutture da adibire ad alloggi universitari o che offrano il servizio abitativo agli studenti in proprie residenze o pensionati.

4. Al servizio abitativo possono essere ammessi, per un periodo limitato, studenti di altre università.

5. Il servizio alloggio può essere fruito fino ad un massimo di due anni oltre la durata legale del corso di studi.

Art. 8.

Ristorazione

1. Il servizio di ristorazione deve essere organizzato in modo da realizzare una razionale diffusione del servizio stesso in prossimità delle strutture universitarie ed una pluralità e diversificazione delle forme di ristorazione, prevedendo sia la possibilità di pasti completi che ridotti.

2. Al servizio di ristorazione possono accedere gli studenti regolarmente iscritti presso l'università di riferimento e, temporaneamente, gli studenti di altra università.

3. Il servizio di ristorazione è organizzato secondo una delle seguenti modalità:

a) attivazione di apposite strutture dedicate;

b) parziale utilizzazione di esercizi di ristorazione di terzi;

c) assegnazione, in via temporanea e per casi eccezionali, di buoni-pasto, da consumarsi presso esercizi convenzionati, individuati con procedure di evidenza pubblica secondo la normativa vigente.

4. Le modalità di controllo, anche qualitativo, sul servizio di ristorazione, in qualsiasi modo organizzato, e sugli accessi allo stesso sono stabilite con apposito regolamento conforme alle direttive impartite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 31.

Art. 9.

Trasporti collettivi

1. Servizi collettivi di trasporto possono essere organizzati in favore degli studenti regolarmente iscritti presso l'università di riferimento e, temporaneamente, degli studenti di altra università per collegare, ove distanti tra loro, alloggi, università e centri di ristorazione.

2. Il servizio di cui al comma 1, è diretto anche a favorire gli spostamenti interuniversitari degli studenti di cui all'articolo 14.

3. Il trasporto è organizzato secondo una delle seguenti modalità:

a) attivazione di servizi di trasporto esclusivi;

b) parziale utilizzazione di servizi di trasporto di terzi esistenti.

4. Indipendentemente da altre forme agevolative, può essere erogato un contributo agli studenti per l'abbattimento parziale delle spese documentate relative agli abbonamenti mensili o annuali per i trasporti pubblici locali.

Art. 10.

Informazione e orientamento

1. Il servizio di informazione e di orientamento è volto a rappresentare agli studenti regolarmente iscritti, o diplomati e laureati, presso l'università di riferimento le opportunità offerte dal mercato del lavoro.

2. Il servizio di orientamento è integrato nella attività informativa regionale di cui all'articolo 31 e di essa ne costituisce punto terminale di ripetizione e di acquisizione delle informazioni.

Art. 11.

Auxili culturali

1. I servizi e gli auxili culturali in favore degli studenti regolarmente iscritti presso l'università di riferimento sono disposti nel rispetto della pluralità degli orientamenti culturali e della autonomia delle scelte individuali.

2. A tal fine attraverso apposite convenzioni con istituzioni culturali ed esercizi privati, individuati con procedure di evidenza pubblica, è agevolata la partecipazione studentesca a spettacoli teatrali, musicali, cinematografici, mostre; nonché il noleggio/acquisto di strumenti e sussidi multimediali.

3. Previa convenzione con competenti associazioni, cooperative ed enti culturali sono, altresì, istituiti servizi editoriali, librari, riproduzione testi e dispense didattiche, biblioteche e audiovisuali, con orari e modalità di accesso e di fruizione diversificati rispetto ai servizi già operanti presso l'università di riferimento.

Art. 12.

Prestiti d'onore

1. Per pubblico concorso annuale sono individuati gli studenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea presso l'università di riferimento che possono usufruire dei prestiti d'onore.

2. Non sono ammessi a partecipare al concorso di cui al comma 1 gli studenti già in possesso di un diploma universitario o di una laurea o già titolari di qualsiasi borsa di studio od altro prestito finalizzato agli studi.

Art. 13.

Integrazione esperienze formative

1. Nei limiti delle risorse disponibili, è possibile:

a) favorire la partecipazione degli studenti ai programmi interuniversitari di cooperazione (P.I.C.) o ai programmi e alle azioni promosse dalla Unione Europea in favore degli studenti universitari;

b) sostenere, mediante l'erogazione di contributi all'università, la effettuazione di soggiorni di studio in Italia e all'estero, ritenuti necessari dalle competenti autorità accademiche e da queste organizzati per completare la formazione;

c) agevolare la partecipazione di laureati a corsi di alta formazione di durata non inferiore a sei mesi.

2. Gli interventi di cui al comma 1 non possono superare l'80 per cento della spesa risultante effettivamente a carico del beneficiario.

Art. 14.

Interventi in favore delle fasce di utenza disagiate

1. Gli studenti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, oppure ad altre categorie di portatori di handicap protette dalla legge, in applicazione dei principi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono dotati di attrezzature specifiche e materiale didattico differenziato, di strumenti idonei a superare particolari difficoltà individuali che impediscono la partecipazione attiva ai corsi di studio.

2. Una percentuale delle risorse finanziarie disponibili, la cui misura non può essere inferiore al 5 per cento, è annualmente destinata agli interventi di cui al comma 1.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELL'ADISU

Art. 15.

Organi

1. Sono organi dell'ADISU:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 16.

Presidente: nomina e funzioni

1. Il presidente dell'ADISU è eletto dal Consiglio regionale, sentita l'università di riferimento.

2. Il presidente resta in carica quattro anni e può essere confermato per una sola volta.

3. Il presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'ADISU;
- b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
- c) assicura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e vigila sull'andamento della gestione;
- d) adotta, nei casi di necessità ed urgenza, i provvedimenti non aventi contenuto generale di competenza del consiglio di amministrazione, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima seduta successiva.

Art. 17.

Consiglio di amministrazione: composizione

1. Il consiglio di amministrazione dell'ADISU è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è composto da:

- a) il presidente;
- b) quattro rappresentanti della Regione, di cui tre eletti dal Consiglio regionale e uno designato dal comune sede di università;
- c) quattro rappresentanti dell'università di riferimento, di cui due eletti dagli studenti secondo le norme statali vigenti per l'elezione dei componenti nel consiglio di amministrazione dell'università di riferimento.

2. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta.

3. Lo studente eletto nel consiglio di amministrazione che per qualunque ragione perda la qualità di studente viene dichiarato decaduto e al medesimo subentra il primo dei non eletti della lista di appartenenza che resta in carica fino alla naturale scadenza del consiglio stesso.

4. Il decreto di nomina può essere emanato anche dopo la elezione o designazione di almeno la metà dei componenti oltre il presidente.

5. Il Presidente e i rappresentanti della Regione, di cui al comma 1, lettera b), sono nominati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, della legge n. 390 del 1991.

Art. 18.

Consiglio di amministrazione: funzionamento

1. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne facciano richiesta almeno tre componenti.

2. Le sedute del consiglio di amministrazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.

3. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono approvate quando ottengono il voto della maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

4. Il consiglio di amministrazione elegge, a scrutinio segreto, nel proprio seno, il vice presidente, che, oltre a svolgere i compiti delegatigli dal presidente, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 19.

Consiglio di amministrazione: attribuzioni

1. Il consiglio di amministrazione esercita le funzioni di direzione politico-amministrativa dell'ADISU e vigila sulla rispondenza delle attività agli obiettivi programmati ed agli indirizzi stabiliti dalla Regione.

2. Il consiglio di amministrazione delibera:

- a) lo statuto dell'ADISU e le sue modifiche;
- b) il bilancio di previsione ed il rendiconto generale;
- c) i piani di attività annuali e pluriennali, in conformità alla programmazione e agli indirizzi stabiliti dalla Regione;
- d) i bandi di concorso relativi all'assegnazione dei servizi e dei benefici;
- e) i regolamenti per la gestione e la fruizione dei servizi e dei benefici;
- f) l'organizzazione amministrativa e la pianta organica del personale, da trasmettere alla Giunta regionale per la successiva proposta di legge al Consiglio regionale;
- g) ogni altro provvedimento previsto da norme legislative o regolamentari.

Art. 20.

Consiglio di amministrazione: scioglimento

1. In caso di persistenti inadempienze o di ricorrenti violazioni di disposizioni normative, ovvero di ricorrenti violazioni dei componenti, il consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

2. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1 viene nominato un commissario per la gestione straordinaria dell'ADISU, che resta in carica fino alla ricostituzione del consiglio di amministrazione.

3. Nell'ambito delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 30, la Giunta regionale può nominare un commissario *ad acta* per l'adozione di specifici atti per i quali sia stata accertata la non volontà del consiglio a provvedere nei termini assegnati.

Art. 21.

Collegio dei revisori dei conti composizione e funzioni

1. Il collegio dei revisori dei conti dell'ADISU è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.

2. I revisori durano in carica cinque anni e possono essere confermati per una sola volta.

3. Il collegio elegge, a scrutinio segreto, nel proprio seno, tra i membri effettivi, il presidente.

4. Il collegio dei revisori dei conti:

a) esamina i bilanci e i rendiconti dell'ADISU, predispone la relazione che li accompagna e vigila sulla regolarità dell'amministrazione;

b) controlla la gestione amministrativa e finanziaria dell'ADISU;

c) trasmette annualmente al Presidente della Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'ADISU.

5. Il presidente del collegio o, per sua delega, uno dei membri effettivi ha facoltà di assistere alle sedute del consiglio di amministrazione.

Art. 22.

Indennità

1. Al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione, nonché al presidente ed ai componenti del collegio dei revisori dei conti, compete un'indennità di presenza pari a quella spettante al presidente e ai componenti del comitato di controllo sugli atti degli enti locali.

2. Al presidente del consiglio di amministrazione compete inoltre un'indennità mensile nella misura, comunque non superiore al 10 per cento dell'indennità spettante ai consiglieri regionali, fissata dalla Giunta regionale.

3. Il rimborso delle spese di viaggio è disciplinato dalla normativa prevista per i dipendenti regionali.

Art. 23.

Direttore amministrativo

1. L'incarico di direttore amministrativo dell'ADISU è conferito dal consiglio di amministrazione sulla base di motivate e comprovate capacità dirigenziali a candidati in possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti attestanti qualificate attività professionali di direzione tecnica o amministrativa di enti o strutture pubbliche o società pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza almeno quinquennale.

2. L'incarico di direttore amministrativo ha durata quadriennale ed è rinnovabile per una sola volta.

3. Il rapporto di lavoro è regolato da apposito contratto a tempo determinato stipulato nel rispetto dei principi della legislazione vigente in materia ed il compenso spettante è ragguagliato alla retribuzione del dirigente di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. Ove l'incarico sia conferito a un dirigente delle ADISU o della Regione da individuarsi sulla base di apposita graduatoria per titoli: anzianità di qualifica, di carriera, di servizio, funzioni dirigenziali esercitate, con esclusione di funzioni prevalenti di studio, di ricerca e ispettive, questi viene posto in aspettativa senza assegni per la durata dell'incarico stesso.

4. Non può essere nominato direttore amministrativo:

a) coloro che si trovano in una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 27;

b) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore ai sei mesi per delitto colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale;

c) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;

d) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e dell'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

e) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata.

5. Il direttore amministrativo:

a) partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione, fungendo da segretario e redigendone i verbali;

b) cura l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

c) dirige il personale e sovrintende al funzionamento degli uffici amministrativi, rispondendone al consiglio di amministrazione;

d) adotta gli atti di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa previsti da norme legislative o regolamentari;

e) predispone gli atti per la formulazione del bilancio e dei rendiconti e cura l'istruttoria di ogni altro atto da sottoporre all'esame del consiglio di amministrazione;

f) firma ed è responsabile della legittimità degli atti del consiglio di amministrazione e del presidente. Gli atti che comportano impegni di spesa portano la firma congiunta del direttore amministrativo e del funzionario preposto alla ragioneria che ne risponde in solido;

g) cura l'esercizio dei poteri di spesa ai fini dell'attuazione dei piani annuali e pluriennali, ivi compresi quelli inerenti a progetti per lavori, forniture, prestazioni, adottando tutti i provvedimenti necessari e stipulando i relativi contratti, nonché l'esercizio dell'attività contrattuale dalla quale deriva una entrata per l'ADISU.

6. Nel caso di gravi inadempimenti o di risultato negativo della gestione, l'incarico di direttore amministrativo può essere revocato dal consiglio di amministrazione, previa contestazione degli addebiti e concessione di un termine per le controdeduzioni.

Art. 24.

Personale

1. La Giunta regionale, entro tre mesi dalla istituzione dell'ADISU, nell'ambito dei processi di mobilità, provvede alla prima dotazione organica del personale, tenuto conto della dotazione organica tipo di cui alla tabella «A» allegata alla presente legge.

2. Al personale dell'ADISU si applicano lo stato giuridico, il trattamento economico di attività, previdenza e quiescenza previsti per il personale regionale nonché le leggi vigenti o future riguardanti tale personale da recepire, adeguandole ove occorra, nell'ordinamento del personale dell'Azienda, con deliberazione del consiglio di amministrazione, sottoposta al controllo regionale ai sensi dell'articolo 30.

3. L'ADISU può avvalersi, nei limiti numerici e funzionali delle proprie piante organiche e per i fini di cui alla presente legge, di personale della università di riferimento qualora sia posto a disposizione dai competenti organi secondo le norme vigenti in materia, provvedendo al rimborso alla università stessa degli oneri relativi al suddetto personale messo a disposizione.

4. Per la copertura delle vacanze di organico, comunque determinatesi, l'ADISU, espone prioritariamente le necessarie procedure per utilizzare personale regionale che, con provvedimento della Giunta regionale, viene assegnato all'ADISU stesso.

Art. 25.

Patrimonio

1. L'ADISU dispone dei seguenti mezzi patrimoniali e finanziari:

- beni mobili e immobili acquisiti a titolo di proprietà o in uso;
- finanziamento annuo della Regione, nella misura determinata dalla legge di approvazione del bilancio regionale sulla base dei parametri di cui all'articolo 2, comma 3, punto 4);
- contributi da parte di soggetti privati e pubblici;
- finanziamenti regionali per spese di investimento;
- rendite ed interessi dei propri beni patrimoniali, nonché proventi dei servizi forniti.

2. Entrano a fare parte del patrimonio dell'ADISU competente i beni mobili ed immobili di proprietà della Regione già destinati all'attuazione del diritto agli studi universitari.

3. I diritti, gli oneri e gli adempimenti demandati alla Regione dall'articolo 21 della legge n. 390 del 1991, sono attribuiti all'ADISU competente.

4. Per una migliore realizzazione degli interventi di cui al titolo II la Giunta regionale può concedere in comodato alle ADISU altri beni immobili.

Art. 26.

Amministrazione e contabilità

1. Per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità dell'ADISU si applica la normativa statale e regionale vigente in materia.

Art. 27.

Incompatibilità

1. Al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione, nonché al presidente ed ai componenti il collegio dei revisori dei conti, si applicano le seguenti incompatibilità:

- consigliere regionale e provinciale, sindaco, o assessore comunale, presidente o assessore di comunità montane, presidente di consigli circoscrizionali;
- dipendente dell'amministrazione regionale operante presso struttura che svolge funzioni di vigilanza sull'ADISU;
- membro di organi collegiali consultivi tenuti ad esprimere pareri su provvedimenti dell'ADISU;
- appartenenti alle forze armate in servizio permanente effettivo;
- coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a livello provinciale, regionale o nazionale;
- chiunque presti attività di consulenza e di collaborazione presso l'ADISU.

TITOLO IV

INTERVENTI DELLA REGIONE

Art. 28.

Piano pluriennale

1. La Giunta regionale sottopone all'approvazione del Consiglio regionale, entro il mese di giugno precedente il periodo di riferimento, una proposta di piano pluriennale per gli interventi per il diritto allo studio universitario, in conformità a quanto previsto dal capo III della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 29.

Piano annuale

1. La Giunta regionale, entro il mese di luglio di ogni anno, sentita la competente commissione consiliare permanente, approva il piano annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario, in coerenza con gli obiettivi e le linee del piano pluriennale di cui all'articolo 28.

2. Il piano annuale precisa:

- le tipologie, le priorità ed i livelli degli interventi;
- criteri di riparto dei finanziamenti per il potenziamento delle strutture per il diritto agli studi universitari;
- la quota dei fondi regionali disponibili da devolvere all'erogazione di borse di studio;
- la quota dei fondi regionali disponibili da devolvere a copertura delle operazioni relative ai prestiti d'onore, che sarà integrata dalle disponibilità a tale titolo concesse dal Ministero per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica;
- i criteri relativi ai bandi di concorso per l'assegnazione di borse di studio, servizi abitativi e prestiti d'onore, in conformità ai criteri e alle modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 390 del 1991;
- la tariffazione dei servizi destinati alla generalità degli studenti, del personale universitario e dell'ADISU, tenendo conto del costo medio effettivo degli stessi.

3. La Giunta regionale è autorizzata, anche in mancanza del piano pluriennale di cui all'articolo 28, ad approvare il piano annuale secondo le procedure di cui al comma 1.

Art. 30.

Vigilanza e controllo

1. Sono assoggettate all'approvazione della Giunta regionale, che vi provvede entro venti giorni dal ricevimento, le deliberazioni dell'ADISU riguardanti lo statuto ed i regolamenti aventi ad oggetto la fruizione dei servizi e dei benefici, nonché le tariffe dei servizi stessi.

2. Nei casi di comprovata urgenza, il consiglio di amministrazione dell'ADISU può dichiarare le deliberazioni di cui al comma 1 immediatamente esecutive; tali deliberazioni sono inviate entro tre giorni alla Giunta regionale che può annullarle entro dieci giorni dalla data di ricevimento.

3. Sono approvate ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 19, le deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'ADISU relative:

- al bilancio di previsione;
- all'assetto ed alle variazioni del bilancio di previsione;
- al rendiconto generale.

4. La Giunta regionale, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, può richiedere l'acquisizione di atti e documenti e può effettuare ispezioni.

Art. 31.

Ulteriori attribuzioni

1. Oltre alle predette attribuzioni, la Giunta regionale:

- promuove ed effettua ricerche e indagini tecnico-scientifiche intese ad acquisire gli elementi conoscitivi necessari per il conseguimento degli obiettivi della presente legge e per la programmazione dei relativi interventi;
- impartisce le direttive per l'organizzazione e la gestione degli interventi di cui alla presente legge, anche al fine di uniformare gli interventi modalesimi sul piano nazionale e per la raccolta e il trattamento dei dati relativi alla gestione dei servizi da assumere a supporto della programmazione degli interventi;

c) stipula con le aziende e gli istituti di credito apposite convenzioni per disciplinare le garanzie sussidiarie e le modalità di concessione dei prestiti d'onore e, in particolare, i termini di erogazione rateale del prestito d'onore in relazione all'inizio dei corsi ed ai livelli di profitto e le penali per i ritardi nell'erogazione o nel rimborso delle rate del prestito medesimo;

d) sovrintende e vigila affinché vi sia compatibilità di strumenti ed omogeneità di acquisizione e trattamento dei dati propri degli eventuali sistemi informatici delle ADISU e delle università;

e) coordina l'attività per il diritto agli studi universitari sia con i servizi del diritto allo studio per l'età scolare, che per assicurare il massimo possibile di omogeneità nella qualità e quantità dei servizi resi;

f) realizza un sistema informativo statistico di settore, integrato con l'analogo sistema di cui all'articolo 37 della legge regionale 30 marzo 1992, n. 29;

g) definisce gli ambiti di automatizzazione delle procedure di gestione delle ADISU, al fine di una loro integrazione nel sistema di cui alla lettera f);

h) attiva un sistema di monitoraggio della vita universitaria degli studenti, nonché della efficienza e efficacia dei servizi e dei benefici offerti a sostegno del diritto agli studi universitari;

i) cura la circolarità delle informazioni disponibili con apposito bollettino, correlato con l'analogo strumento, di cui all'articolo 26 della legge regionale n. 29 del 1992;

l) promuove la realizzazione di idonee forme di collaborazione con l'università, gli enti locali e i ministeri interessati per la attivazione di biblioteche - centri di documentazione con idonei spazi per l'alloggiamento di servizi culturali e informativi di livello universitario, nei quali sia possibile organizzare attività didattiche, formative e di sperimentazione scientifica;

m) assume le conseguenti iniziative di orientamento professionale, integrate con le attività di orientamento educativo di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 29 del 1992;

n) elabora sussidi per l'attività orientativa a valenza regionale e provvede alla loro diffusione anche mediante sistemi telematici.

2. Per le università non aderenti alla convenzione di cui all'articolo 2, la utilizzazione delle quote di competenza regionale di cui all'articolo 5, comma 15, della legge n. 537 del 1993, è determinata sulla base di apposita convenzione sottoscritta dal Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare permanente.

3. Per la realizzazione delle iniziative di cui alle lettere h), i), l), m), n) del comma 1, la Giunta regionale stipula appositi accordi di collaborazione e convenzioni con le altre amministrazioni pubbliche, organizzazioni sindacali ed associazioni di categoria per il perseguimento di obiettivi e l'attivazione di iniziative comuni e per l'acquisizione e lo scambio di dati informatizzati e informazioni in genere.

Art. 32.

Assistenza sanitaria

1. Al fine di assicurare prestazioni sanitarie agli studenti all'interno delle sedi universitarie la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, può stipulare convenzioni con le università.

2. Gli studenti stranieri, inclusi nelle comunicazioni rese dal Ministero degli affari esteri ai sensi del quarto comma dell'articolo 20 della legge n. 390 del 1991, fruiscono dell'assistenza sanitaria con le modalità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni e integrazioni, ed all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione di quanto previsto dai commi 1 e 2 si fa fronte con i fondi del servizio sanitario nazionale assegnati alla unità sanitaria locale territorialmente competente.

Art. 33.

Coordinamento regionale

1. Al fine di valutare lo stato del diritto agli studi universitari e per coordinare, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 390 del 1991, gli interventi della Regione e dell'università, l'assessore regionale competente in materia di diritto allo studio indice, con periodicità almeno annuale, tra le componenti istituzionali che interagiscono nel sistema universitario e con le parti sociali rappresentative del mondo produttivo, una conferenza di coordinamento.

2. Alla conferenza di coordinamento partecipano anche tre studenti universitari eletti con il metodo del voto limitato a uno dai rappresentanti degli studenti in seno ai consigli di amministrazione, o in carenza da sei studenti designati dagli organi statutari di rappresentanza studentesca, delle università e delle ADISU nel corso di regolare assemblea appositamente convocata dall'assessore regionale competente in materia di diritto allo studio.

3. L'assemblea degli studenti è validamente costituita quando sia presente almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. Risultano eletti gli studenti che abbiano riportato il maggior numero di preferenze. A parità di voti risulta eletto lo studente con più anzianità di iscrizione all'università.

4. La componente studentesca si rinnova in concomitanza con il rinnovo dei consigli di amministrazione delle università.

5. La conferenza può essere indetta anche su richiesta motivata del comitato regionale di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590, e, per questioni locali, dal rettore di ciascuna università.

6. La conferenza, inoltre, esprime pareri obbligatori sui piani annuali e pluriennali, formula ipotesi sulle proposte di sviluppo universitario nel Lazio, sulla qualità dei servizi, sui contenuti delle convenzioni tese a promuovere collaborazione e coordinamento in Regione ed università. A tal fine, nell'ambito della conferenza, possono essere previsti specifici momenti di valutazione riferiti a singole realtà territoriali.

7. La conferenza è presieduta dall'Assessore regionale competente in materia di diritto allo studio. Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale del settore diritto allo studio.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRIBUTARIE E FINANZIARIE

Art. 34.

Tassa di abilitazione all'esercizio professionale

1. A norma dell'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la tassa prevista dall'articolo 190 testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, a carico di coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale, diviene tributo proprio della Regione.

2. L'ammontare della tassa è di L. 150.000.

Art. 35.

Contributo e contributo suppletivo

1. Diventano parimenti tributi propri della Regione il contributo previsto dall'articolo 2, della legge 18 dicembre 1951, n. 1551 ed il contributo suppletivo di cui all'articolo 4 della stessa legge.

2. L'ammontare dei tributi suddetti è pari a quello determinato dalla legge n. 1551 del 1951 e successive modificazioni ed integrazioni della legge n. 537 del 1993.

Art. 36.

Modalità di pagamento

1. La tassa di abilitazione all'esercizio professionale di cui all'articolo 34 deve essere corrisposta dagli interessati con versamento sull'apposito conto corrente postale intestato alla Regione Lazio - Servizio di tesoreria. L'effettuato pagamento della tassa deve essere dimostrato all'atto della consegna del titolo di abilitazione ovvero, per le professioni per le quali non si dà luogo al rilascio del titolo, all'atto dell'iscrizione nell'albo o nel ruolo professionale.

2. I contributi previsti dall'articolo 35 debbono essere versati dalle singole università sull'apposito conto corrente postale intestato alla Regione Lazio - Servizio di tesoreria, entro i seguenti termini:

a) per le riscossioni relative al primo quadrimestre, entro il 31 maggio successivo;

b) per le riscossioni relative al secondo quadrimestre, entro il 30 settembre successivo;

c) per le riscossioni relative al terzo quadrimestre, entro il mese di gennaio dell'anno successivo dovrà essere versato il 90 per cento delle riscossioni stesse;

d) entro il mese successivo alla data di approvazione, o al termine entro il quale è prevista l'approvazione, del conto consuntivo, dovrà essere versato il saldo annuale.

3. Entro gli stessi termini di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, le singole università dovranno far pervenire al competente settore finanze e tributi della Regione un prospetto illustrativo delle riscossioni, distinte per tributo, avvenute nel quadrimestre, al lordo ed al netto degli eventuali rimborsi per indebito, di cui dovrà essere allegato l'elenco.

4. Entro il termine previsto dalla lettera b) del comma 2, copia del conto consuntivo dovrà pervenire anche al settore finanze e tributi della Regione.

Art. 37.

Accertamento, liquidazione e riscossione

1. All'accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi di cui agli articoli 34 e 35 si applicano le norme vigenti in materia di tasse sulle concessioni regionali.

Art. 38.

Accertamenti violazioni, sanzioni, decadenza, rimborsi e ricorsi amministrativi

1. Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione delle sanzioni, la decadenza, i rimborsi ed i ricorsi amministrativi, si applicano le norme che disciplinano le tasse sulle concessioni regionali.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39.

Finanziamento

1. Al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge, ivi comprese le spese per il personale in servizio presso l'ADISU si provvede mediante impiego delle somme stanziante nello stato di previsione della spesa di bilancio dei singoli esercizi ai sensi del comma 2.

2. La spesa complessiva per gli interventi indicati nel comma 1 è rappresentata dalla quota annuale del fondo comune destinata al diritto allo studio universitario (ex articolo 8, legge 16 maggio 1970, n. 281) trasferita dallo Stato ai sensi dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, aumentata dalle quote per tasse universitarie a titolarità regionale e dalla quota trasferita dallo Stato per prestiti d'onore ai sensi della legge n. 390 del 1991.

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale sono istituiti i seguenti capitoli:

cap. n. 44116: «Finanziamento convenzioni con le università per l'attuazione degli interventi per il diritto agli studi universitari (articolo 2, comma 2, lettera a)»;

cap. n. 44117: «Spesa per interventi diretti della Regione nel campo del diritto agli studi universitari (articolo 3)».

4. Il capitolo n. 32111 già istituito nel bilancio regionale assume la denominazione: «Finanziamenti per il potenziamento delle strutture per il diritto agli studi universitari (articolo 29, comma 2, lettera b)».

5. I capitoli di spesa n. 44110, n. 44111, n. 44112, n. 44113, n. 44114 e n. 44115 rimangono attivi per la sola gestione degli impegni, già assunti fino alla data del decreto di cui al comma 7, e dei residui.

6. Con decreto del Presidente della Giunta regionale si provvederà alla determinazione delle disponibilità residue sopraindicata ed al loro trasferimento ai capitoli di nuova istituzione.

7. Nell'esercizio finanziario in cui verrà a cadere la costituzione di una nuova ADISU, contestualmente alla nomina del rispettivo consiglio di amministrazione, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale viene istituito il corrispondente capitolo con stanziamento disposto con la legge di bilancio sulla base dei parametri di cui all'articolo 2, comma 3, punto 4.

Art. 40.

Accertamenti, sanzioni, pubblicità

1. In materia di accertamenti, sanzioni e pubblicità, relativamente ai servizi ed ai benefici previsti dalla presente legge, si applicano gli articoli 22, 23 e 24 della legge n. 390 del 1991.

2. Ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 390 del 1991, annualmente, una percentuale di studenti fruitori degli interventi previsti dal titolo II non inferiore al 10 per cento del totale dell'anno precedente, sulla base di sostegno da effettuarsi tra tutti i fruitori di ciascun tipo di intervento assicurando comunque per ciascuno di essi il rispetto della predetta percentuale minima, è sottoposta a controllo e verifiche fiscali.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono impartite le direttive per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1.

Art. 41

Prima applicazione

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di diritto allo studio, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, limitatamente agli IDISU istituiti ai sensi della legge regionale 7 marzo 1983, n. 14, sulla base delle determinazioni delle corrispondenti università in ordine alla stipula della convenzione e tenuto anche conto dei risultati di gestione dei singoli enti, effettua la scelta della modalità per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 2. Fino all'adozione del predetto provvedimento:

a) gli IDISU istituiti ai sensi della legge regionale 7 marzo 1983, n. 14, e successive modificazioni e integrazioni, continuano, secondo i rispettivi ambiti di competenza, a provvedere agli interventi in favore del diritto agli studi universitari, ivi compreso gli interventi da realizzarsi in altra città della Regione sede di decentramento universitario, secondo le norme dettate dalla presente legge. Per il medesimo periodo, gli IDISU sono altresì autorizzati a protrarre i rapporti convenzionali in atto con gli enti gestori di attività culturali;

b) le opere universitarie costituite presso la LUISS - Libera università internazionale studi sociali e la LUMSA - Libera università Maria SS. Assunta continuano a provvedere agli interventi in favore del diritto agli studi universitari secondo le norme dettate dalla presente legge.

2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1; presso l'università che non aderisce alla convenzione è istituita la corrispondente ADISU. Ove si abbia coincidenza nell'università di riferimento con il preesistente organismo previsto dalla legge 7 marzo 1983, n. 14, l'ADISU stessa subentra a tutti gli effetti nei rapporti attivi e passivi del predetto organismo i cui organi restano in carica fino alla nomina dei nuovi a norma della presente legge.

3. Gli organismi che, allo scadere del termine di cui al comma 1, non risultino assorbiti dalle corrispondenti ADISU istituite ai sensi del comma 2, sono posti in liquidazione cui provvede un commissario nominato su proposta dell'assessore regionale competente in materia di diritto allo studio con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa. Il commissario, ove ricorra la fattispecie, provvede anche agli adempimenti di cui all'articolo 42.

4. La liquidazione deve essere portata a termine entro un anno.

5. Alla scadenza di cui al comma 4 il commissario liquidatore presenta all'Assessorato regionale competente in materia di diritto allo studio una relazione di chiusura della gestione liquidatoria dalla quale risultino le attività e le passività in sospeso alle quali provvederà direttamente la competente struttura regionale con oneri a carico del bilancio regionale da iscriversi in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa con la denominazione «Spese per la liquidazione IDISU ex legge regionale n. 14 del 1983» con allocata la somma risultante dallo stato passivo della predetta relazione, mentre le entrate che deriveranno dalla realizzazione delle attività saranno introitate dalla Regione.

6. Eventuali beni immobili, già nella disponibilità degli organismi di cui al comma 3, non concessi in uso alla università sono acquisiti al patrimonio regionale.

7. Per la locale sede dell'università Cattolica il termine di mesi dodici di cui al comma 1 decorre dalla cessazione dell'attività posta in essere dallo ISU - Istituto per il diritto allo studio universitario costituito dalla Regione Lombardia.

8. Fino a quando non verrà diversamente disciplinato, comunque entro il termine di cui al comma 1, agli interventi in favore degli studenti dell'Istituto superiore per le industrie artistiche di Roma e dell'Istituto di studi politici «S. Pio V» di Roma provvede l'IDISU «La Sapienza» ed ISEF di Roma.

9. Alle esigenze di personale di cui ai commi 2 e 3 ed a quelle di cui agli articoli 2 e 24 si fa fronte prioritariamente con il personale del ruolo IDISU di cui all'articolo 18 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 14, e all'articolo 24 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, la cui consistenza viene ridotta sulla base dei provvedimenti di assegnazione di cui all'articolo 24 e in attuazione di quanto previsto dal comma 10, nonché a seguito di collocazione anche in soprannumero nei ruoli regionali del personale comandato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, dalla Regione alle università con onere a valere sul finanziamento di cui all'articolo 39. Nell'ipotesi di cui al comma 2, ultimo periodo, l'adeguamento delle dotazioni organiche, conforme alla tabella «A» allegata alla presente legge, avviene con successiva legge regionale da emanarsi entro il termine di ventiquattro mesi. Nelle more del predetto provvedimento il personale in servizio presso l'ente alla data di entrata in vigore della presente legge è assegnato anche in difformità ai limiti della citata tabella «A» al nuovo ente.

10. Per la finalità di cui all'articolo 31, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di diritto allo studio di concerto con l'assessore regionale competente in materia di informatica, con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le modalità di utilizzo delle risorse informatiche facenti capo al CED (centro elaborazione dati) dell'IDISU «La Sapienza» ed ISEF di Roma, costituito ai sensi della legge regionale 7 marzo 1983, n. 14, nonché le figure professionali e le relative unità di personale.

Art. 42.

Soppressioni opere universitarie

1. Ove alla data di costituzione delle ADISU ai sensi della presente legge siano ancora aperte le gestioni liquidatorie afferenti le soppressioni opere universitarie di cui all'articolo 44 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 14, alle stesse provvede con contabilità separata l'ADISU secondo gli ambiti di competenza.

2. La liquidazione di cui sopra dovrà comunque essere portata a termine entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Alla scadenza di cui al comma 2 l'ADISU interessata presenta all'assessorato regionale competente in materia di diritto allo studio una relazione di chiusura della gestione liquidatoria dalla quale risultino le attività e le passività in sospeso alle quali provvederà direttamente la competente struttura regionale, con oneri a carico del bilancio regionale da iscriversi in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa con la denominazione: «Spese per la liquidazione soppressioni opere universitarie» con allocata la somma risultante dallo stato passivo della predetta relazione, mentre le entrate che deriveranno dalla realizzazione delle attività saranno introitate dalla Regione.

4. L'eventuale saldo attivo della gestione liquidatoria, con provvedimento della Giunta regionale, viene riassegnato all'ADISU interessata per la copertura di spese aventi natura non ricorrente.

5. Unitamente alla relazione di cui al comma 3 l'ADISU interessata presenta all'assessorato regionale competente in materia di diritto allo studio la consistenza patrimoniale riscontrata dalle soppressioni opere e presa in carico dall'ADISU stessa.

6. Alla liquidazione delle opere universitarie costituite presso la Libera università internazionale studi sociali (Luiss) e la Libera università Maria SS. Assunta (Lumsa), si provvede secondo le modalità di cui ai precedenti commi.

Art. 43.

Abrogazione

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le disposizioni della legge regionale 7 marzo 1983, n. 14, e successive modificazioni, nonché ogni altra disposizione normativa con essa incompatibile.

Art. 44.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 31 ottobre 1994

PROIETTI

Il visto del Commissario del governo è stato apposto il 21 ottobre 1994.

9580221

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1994, n. 52.

Interventi a favore della cooperazione agricola e delle aziende agricole per il consolidamento delle passività onerose.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 32 del 19 novembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Consolidamento passività

1. Al fine di risanare, sostenere e favorire lo sviluppo della cooperazione nel settore agricolo alle cooperative e loro consorzi, possono essere concessi mutui straordinari ad ammortamento quindicennale, assistiti dal concorso regionale negli interessi, per il consolidamento di passività onerose.

2. I mutui di cui al presente articolo possono essere concessi anche a favore delle aziende agricole singole per la trasformazione di passività onerose derivanti da investimenti aziendali, al fine di favorire la ripresa produttiva delle aziende stesse.

Art. 2.

Passività onerose

1. Ai fini degli interventi di cui alla presente legge, per «passività onerose» si intendono quelle derivanti da finanziamenti bancari a breve, medio e lungo termine non assistite dal concorso finanziario della CEE, dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Tassi agevolati

1. I mutui agevolati di cui alla presente legge sono ad ogni effetto considerati operazioni di credito agrario di miglioramento e per essi si applicano le disposizioni della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni nonché quelle concernenti il «Fondo interbancario di garanzia» di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive.

2. Il tasso di interesse a carico dei beneficiari è pari a quello minimo agevolato stabilito dalle vigenti disposizioni legislative in materia di credito agrario di miglioramento.

Art. 4.

Contributi per fusione o annessione

1. Alle cooperative agricole e loro consorzi che per motivi economici o di funzionalità deliberano la fusione o annessione ad altro organismo cooperativo possono essere concessi contributi in conto capitale fino ad una percentuale del 50 per cento delle passività iscritte nel bilancio dell'ultimo esercizio approvato dall'assemblea dei soci.

Art. 5.

Procedure

1. Le domande per la concessione delle agevolazioni creditizie e contributive di cui agli articoli precedenti vanno presentate all'assessorato agricoltura e foreste corredate della prescritta documentazione.

2. Per accedere alle agevolazioni previste le cooperative e loro consorzi devono assolvere, inoltre, alle seguenti condizioni:

1) risultare costituite o trasformate in società cooperative a responsabilità limitata ed essere iscritte nell'apposito registro prefettizio;

2) aver tenuto regolarmente, nell'ultimo biennio, i libri sociali e le prescritte scritture contabili;

3) approntare un piano operativo finalizzato al risanamento economico dell'organismo in un periodo massimo di cinque anni.

3. L'assessorato agricoltura e foreste dovrà provvedere all'istruttoria delle domande di finanziamento entro sessanta giorni dalla loro ricezione.

4. Con deliberazione di Giunta, sentita la competente commissione consultiva permanente all'agricoltura, si provvederà all'accoglimento delle domande di finanziamento, alla concessione dei mutui agevolati, ed alla concessione e liquidazione dei contributi in conto capitale di cui alla presente legge.

5. L'assessorato agricoltura e foreste trasmetterà il proprio nulla-osta all'istituto di credito mutuatario per l'autorizzazione alla erogazione dei mutui agevolati concessi, dandone comunicazione al settore decentrato agricoltura competente per territorio.

6. Alla liquidazione del concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui agevolati erogati ai sensi della presente legge si farà luogo con decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla base degli elenchi trasmessi dagli istituti mutuatari.

Art. 6.

Norme finanziarie

1. Per l'attuazione della presente legge vengono istituiti, nel bilancio di previsione per l'anno 1994 i seguenti capitoli di spesa:

a) capitolo n. 21312 avente la seguente denominazione: «Concorso interessi sui mutui quindicennali per il consolidamento delle passività onerose delle cooperative agricole e loro consorzi e delle aziende agricole» L. 3.000 milioni;

b) capitolo n. 21314 avente la seguente denominazione: «Contributi in conto capitale per il consolidamento di passività onerose delle cooperative agricole e loro consorzi» L. 1.000 milioni.

2. Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1994 la spesa di complessive L. 4.000 milioni che sarà assicurata mediante prelievo della somma stessa dai fondi globali, capitolo n. 29002, lettera f) allegato al bilancio regionale 1994, non compresa nell'elenco n. 5 allegato al medesimo bilancio.

3. Le successive annualità di concorso interessi sui mutui agevolati saranno iscritte sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi futuri.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 31 ottobre 1994

PROIETTI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 21 ottobre 1994.

95R0222

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1994, n. 53.

Istituzione in provincia di Latina, della sezione interprovinciale Latina-Frosinone dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 32 del 19 novembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione

1. Al fine di favorire la salvaguardia igienico-sanitaria del patrimonio zootecnico e agevolare l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea relative alla difesa dei prodotti agro-alimentari, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge regionale 22 settembre 1978, n. 64, la sezione interprovinciale Latina e Frosinone dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, di seguito denominato Istituto zooprofilattico, con sede in provincia di Latina.

Art. 2.

Procedure

1. L'Istituto zooprofilattico provvede:

a) all'individuazione della località e dell'area dove realizzare le strutture necessarie ovvero delle strutture già esistenti da acquisire e ristrutturare;

b) alla elaborazione del progetto esecutivo ed all'appalto dei lavori per la realizzazione delle strutture o l'adattamento di quelle esistenti;

c) alla individuazione delle attrezzature di base necessarie per l'operatività della sezione;

d) all'organizzazione, funzionamento e dotazione di personale della sezione.

2. La Giunta regionale, previo parere delle commissioni consiliari permanenti agricoltura e sanità, delibera sulle proposte di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e se ritenute valide, provvede al loro finanziamento nella misura del 100 per cento della spesa ammessa.

3. Per la erogazione delle somme di cui al comma 2 si provvede secondo quanto previsto all'articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88: «Norme in materia di opere e lavori pubblici».

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere finanziario conseguente all'istituzione della sezione di cui all'articolo 1 è a carico del bilancio della Regione Lazio.

2. Alla spesa in conto capitale determinata come all'articolo 2, comma 2, si provvede per l'anno 1994 con lo stanziamento di lire 2.000 milioni attribuito al capitolo n. 19002, elenco n. 4, lettera a) del bilancio regionale 1994 che per pari importo si iscrive al capitolo di spesa di nuova istituzione n. 41136, denominato: «Finanziamento all'Istituto zooprofilattico sperimentale della Regione Lazio e Toscana per l'istituzione della sezione interprovinciale Latina-Frosinone».

3. Alle spese occorrenti per quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera d) si provvede annualmente nell'ambito delle vigenti misure di finanziamento dall'Istituto zooprofilattico.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 31 ottobre 1994

PROIETTI

Il vizio del Commissario del Governo è stato apposto il 24 ottobre 1994.

95R0223

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1994, n. 54.

Interpretazione degli articoli 2 e 3 della legge regionale 21 giugno 1990, n. 82.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 32 del 19 novembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La lettera e), dell'articolo 2, della legge regionale 21 giugno 1990, n. 82, laddove prevede che la Regione individua nella «Valorizzazione delle aree di vocazione agricola cui mantenere la

destinazione d'uso del suolo ai fini agricoli, zootecnici, forestali», impegna la Regione medesima alla valorizzazione delle aree di vocazione agricola. Tali aree debbono essere individuate nell'ambito del bacino termale delle «Acque Albule», interessante il territorio dei comuni di Tivoli, Guidonia e Roma, mediante la selezione tra i terreni attualmente destinati all'uso agricolo di quelli che abbiano particolare pregio, tale da giustificare la loro qualificazione di aree «a vocazione agricola».

Art. 2.

1. Ai fini del «Progetto agricoltura» di cui all'articolo 3, lettera f) della legge regionale n. 82 del 1990 la protezione, riqualificazione e rilancio delle produzioni agricole deve assicurare una migliore ed equilibrata utilizzazione dei terreni nel senso che deve essere garantita l'attuale destinazione d'uso dei terreni che siano stati individuati come aree a vocazione agricola evitando il mantenimento all'uso agricolo di terreni attualmente destinati all'uso agricolo che non abbiano adeguati requisiti.

2. Per quanto attiene all'azienda agricola del Cavaliere, il rilancio produttivo della stessa deve avvenire anche esso attraverso una migliore ed equilibrata utilizzazione dei terreni nell'ambito dei quali vengano conservati all'attuale destinazione d'uso solo le aree dell'azienda che abbiano «vocazione agricola».

3. Il rilancio produttivo dell'azienda, altresì, dovrà essere perseguito, oltre che con un particolare ricorso ad opportune azioni di agriturismo, mediante la diversificazione e la migliore utilizzazione dei suoi terreni, le quali non escludono che parte del territorio dell'azienda possa essere destinata ad iniziative ed utilizzazione diverse che consentano un miglior dimensionamento dell'azienda stessa, nonché con l'introduzione di nuove entrate, il più economico perseguimento del suo rilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 31 ottobre 1994

PROIETTI

Il vizio del Commissario del Governo è stato apposto il 21 ottobre 1994.

95R0224

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1994, n. 55.

Provvedimenti in materia di tributi regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 32 del 19 novembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Principi e definizione

1. La presente legge detta norme per l'adeguamento della legislazione regionale alla mutata legislazione statale in materia di estinzione di crediti e debiti di natura tributaria.

Art. 2.

Estinzione dei crediti inferiori a L. 20.000

1. I crediti di importo non superiore a L. 20.000 per imposte o tasse regionali, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti e non si procede, da parte degli uffici regionali alla loro riscossione né a quella di interessi, pene pecuniarie e soprattasse ad essi connessi.

2. Non si procede, parimenti, al rimborso dovuto, alla data di cui al comma 1, per imposte o tasse regionali di importo non superiore a L. 20.000 né a quello degli interessi ad esso connessi e di cui all'articolo 3.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai rimborsi non ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Computo e misura degli interessi

1. Previo accertamento del diritto al rimborso di imposte o tasse e soprattasse regionali, sono dovuti gli interessi di mora di cui all'articolo 5 della legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, da liquidarsi in ragione del 3 per cento a semestre maturato, con decorrenza dalla data di ricezione delle domande di rimborso, pervenute successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La misura degli interessi, di cui al comma 1, è automaticamente adeguata alle variazioni ad essa apportate dal decreto del Ministro delle finanze, secondo il disposto dell'articolo 13, comma 3, della legge 26 febbraio 1994, n. 133.

Art. 4.

Modalità dei rimborsi

1. Il rimborso dovuto di imposte, tasse e soprattasse regionali di cui all'articolo 3, è effettuato con quietanza del titolare dell'imposta non dovuta o, comunque, del soggetto che di fatto ha provveduto al versamento dell'imposta stessa. In quest'ultimo caso viene data comunicazione dell'avvenuto rimborso al titolare dell'imposta.

Art. 5.

Compensazione

1. Il contribuente, in alternativa al rimborso di cui all'articolo 11 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, può, nei tempi e con le modalità previste per la richiesta di rimborso, chiedere la compensazione delle somme pagate indebitamente per tasse sulle concessioni regionali.

2. La compensazione può avvenire solo mediante trasferimento agli anni successivi dell'importo eccedente la tassa dovuta e per la stessa voce tariffaria, senza pregiudizio per le sanzioni previste dall'articolo 6 della legge regionale n. 30 del 1980 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6.

Disposizione finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione di cui all'articolo 3 saranno posti a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 16108 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1994 così denominato: «Rimborso di somme indebitate o inesigibili relative a quote di tributi statali o a tributi propri della Regione e relativi interessi».

2. Alla determinazione dello stanziamento per gli esercizi successivi si provvederà annualmente con legge di bilancio.

Art. 7.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 31 ottobre 1994

PROIETTI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 21 ottobre 1994.

95R0225

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1994, n. 56.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1994 per l'attuazione del regolamento CEE n. 2081 del 1993.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 32 del 19 novembre 1994)

(Omissis).

95R0226

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1994, n. 57.

Modifiche alla legge regionale 29 agosto 1991, n. 42, concernente: Disciplina per la cessione in proprietà degli alloggi degli Istituti autonomi case popolari del Lazio costruiti senza il contributo o il concorso dello Stato.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 33 del 30 novembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 29 agosto 1991, n. 42 (limite temporale per la vendita degli alloggi acquistati e diritto di prelazione) è così sostituito:

«1. È stabilito per dieci anni a partire dalla data di acquisto il divieto di vendita degli alloggi acquistati ai sensi della presente legge e di costituzione di diritti reali di godimento. Dopo tale data i comuni e gli I.A.C.P. potranno esercitare, in caso di vendita, tempo sessanta giorni, diritti di prelazione. Tali diritti si esercitano alle condizioni e nei modi previsti dalla legge 8 agosto 1977, n. 513».

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 15 novembre 1994

PROIETTI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 5 novembre 1994.

95R0227

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1994, n. 58.

Urgenza della legge regionale approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 5 ottobre 1994 concernente: Modifiche alla legge regionale 29 agosto 1991, n. 42, concernente: Disciplina per la cessione in proprietà degli alloggi degli Istituti autonomi case popolari del Lazio costruiti senza il contributo o il concorso dello Stato.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 33 del 30 novembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Alla legge regionale approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 5 ottobre 1994 concernente: Modifiche alla legge regionale 29 agosto 1991, n. 42, concernente: «Disciplina per la cessione in proprietà degli alloggi degli Istituti autonomi case popolari del Lazio costruiti senza il contributo o il concorso dello Stato» è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio».

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 15 novembre 1994

PROIETTI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 5 novembre 1994.

95R0228

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1994, n. 59.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 19 aprile 1985, n. 50, concernente: Disciplina della formazione di guida, accompagnatore ed interprete turistico.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 33 del 30 novembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 9 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 50, è sostituito dal seguente:

«Art. 9.

Commissione d'esame per guide turistiche

1. La commissione d'esame per le guide turistiche è così composta:

- 1) il dirigente del settore dell'assessorato regionale al turismo competente per materia che la presiede;
- 2) un funzionario dell'assessorato regionale al turismo, esperto in organizzazione e legislazione turistica;
- 3) un esperto di storia dell'arte;
- 4) un esperto in archeologia;
- 5) un esperto nel settore delle attività ambientali, culturali e produttive del Lazio;
- 6) un esperto per ogni lingua straniera richiesta dal bando di esame.

2. Della commissione possono far parte di volta in volta membri aggiunti esperti in lingue straniere, non previste dal bando e nelle quali gli aspiranti intendano sostenere prove facoltative.

3. In qualità di esperti, di cui ai punti 3), 4), 5) e 6) del comma 1, la Regione si avvale preferibilmente di docenti a livello universitario.

4. Le mansioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario dell'assessorato regionale al turismo».

Art. 2.

1. L'articolo 10 della legge regionale n. 50 del 1985, è sostituito dal seguente:

«Art. 10.

Commissione d'esame per accompagnatori turistici

1. La commissione d'esame di abilitazione per gli accompagnatori turistici è così composta:

- 1) il dirigente del settore dell'assessorato regionale al turismo competente per materia che la presiede;
- 2) un funzionario dell'assessorato regionale al turismo esperto in organizzazione e legislazione turistica;
- 3) un esperto di geografia turistica;
- 4) un esperto di tecnica del turismo;
- 5) un esperto in trasporti e comunicazioni;
- 6) un esperto in legislazione valutaria e doganale;
- 7) un esperto per ogni lingua straniera richiesta dal bando di esame.

2. Della commissione possono fare parte di volta in volta membri aggiunti esperti in lingue straniere, non previste dal bando e nelle quali gli aspiranti intendano sostenere prove facoltative.

3. Le mansioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario dell'assessorato regionale al turismo».

Art. 3.

1. L'articolo 11 della legge regionale n. 50 del 1985, è sostituito dal seguente:

«Art. 11.

Commissione d'esame per interpreti turistici

1. La commissione d'esame di abilitazione per interpreti turistici è così composta:

- 1) il dirigente del settore dell'assessorato regionale al turismo competente per materia che la presiede;
- 2) un funzionario dell'assessorato regionale al turismo esperto in organizzazione e legislazione turistica;
- 3) un esperto in tecnica del turismo;
- 4) un esperto per ogni lingua straniera richiesta dal bando di esame.

2. Della commissione possono far parte di volta in volta membri aggiunti esperti in lingue straniere, non previste dal bando e nelle quali gli aspiranti intendano sostenere prove facoltative.

3. Le mansioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario dell'assessorato regionale al turismo.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 15 novembre 1994

PROIETTI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 10 novembre 1994.

95R0229

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1994, n. 60.

Modifiche ed integrazioni di norme in materia di interventi creditizi in agricoltura.

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La lettera b) dell'articolo 1 della legge regionale 31 gennaio 1979, n. 10, è sostituita dalla seguente:

«b) al pagamento degli interessi sui prestiti contratti da associazioni di produttori giuridicamente riconosciute, da cooperative e loro consorzi che gestiscono impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici per l'acquisizione del capitale di esercizio occorrente, nonché per la corresponsione di acconti ai soci conferenti».

Art. 2.

1. Il comma 1 e 2 dell'articolo 11 della legge regionale n. 10 del 1979, sono sostituiti dai seguenti:

«1. La Regione, al fine di favorire la difesa economica dei prodotti agricoli, concede, altresì, alle associazioni di produttori giuridicamente riconosciute, alle cooperative e loro consorzi contributi sulle spese di gestione specifiche per le operazioni di raccolta, trasformazione, conservazione e vendita collettiva di prodotti agricoli e zootecnici».

2. Il contributo viene concesso, nella misura massima del 25 per cento delle spese complessive di gestione in rapporto alla produzione realmente gestita, in favore delle associazioni dei produttori giuridicamente riconosciute, di cooperative e loro consorzi, interessati a produzioni il cui mercato, nell'annata agraria, ha presentato gravi difficoltà e notevoli squilibri rispetto alla media del triennio precedente».

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 17 settembre 1984, n. 60, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis.

Estensione delle provvidenze creditizie e fidejussorie alle associazioni ed alle unioni

1. Le provvidenze creditizie e fidejussorie previste dalla vigente normativa per le cooperative ed i loro consorzi sono estese alle associazioni dei produttori ed alle relative unioni riconosciute per lo svolgimento delle funzioni previste dalle leggi 20 ottobre 1978, n. 674 e 27 luglio 1967, n. 622».

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 15 novembre 1994

PROIETTI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 10 novembre 1994.

95R0230

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1994, n. 61.

Modificazione della legge regionale 20 agosto 1994, n. 36 concernente: «Modificazione alla legge regionale 23 marzo 1990, n. 34, concernente: Norme per la gestione del fondo per gli assegnatari degli ex consiglieri regionali».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 34 del 10 dicembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge regionale 20 agosto 1994, n. 36, è sostituito dal seguente:

«Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 23 marzo 1990, n. 34 è sostituito dal seguente:

«2. La misura dei contributi obbligatori di cui all'articolo 1 della legge regionale 12 aprile 1979, n. 23, è elevata al 29 per cento e viene calcolata sulla indennità mensile del consigliere regionale al netto delle ritenute fiscali a far data dal 1° gennaio 1994».

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 21 novembre 1994

PROIETTI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 14 novembre 1994.

95R0231

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1994, n. 62.

Norme di organizzazione per gli impianti di distribuzione automatica di carburanti per autotrazione e criteri ai comuni per la fissazione degli orari di esercizio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 34 del 10 dicembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge reca norme di organizzazione per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alla Regione ai sensi dell'articolo 52, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernenti gli impianti di distribuzione carburanti per uso di autotrazione situati nel territorio regionale.

2. Con la presente legge, inoltre, sono stabiliti i criteri ai quali debbono attenersi i comuni ai sensi dell'articolo 54, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la fissazione degli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione di carburanti e per l'irrogazione delle relative sanzioni, nonché ai sensi della lettera f) dello stesso articolo 54, per il rilascio delle autorizzazioni relative alla installazione di distributori di carburanti sul territorio comunale.

TITOLO I**NORME DI ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI GLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI.****Capo I****COMMISSIONE CONSULTIVA REGIONALE**

Art. 2.

Costituzione

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è costituita, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989, la commissione consultiva regionale per gli impianti di carburanti.

2. La commissione è composta da:

- a) il Presidente della Giunta regionale, o assessore da lui delegato, che la presiede;
- b) il sindaco, o assessore da lui delegato del comune interessato;
- c) un rappresentante dell'Ente nazionale idrocarburi (E.N.I.) o membro supplente;
- d) un rappresentante dell'Unione petrolifera o membro supplente;
- e) un rappresentante delle associazioni dei concessionari privati (Assopetrol) o membro supplente;
- f) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale della categoria dei gestori di distributori di carburanti maggiormente rappresentative (Faib Confesercenti, Figsic Concommercio, Flerica Cisl) o membri supplenti;
- g) il delegato dell'Automobile Club d'Italia (A.C.I.), in qualità di rappresentante dell'utenza;

h) il responsabile del comando dei Vigili del fuoco, competente per il territorio o suo delegato;

i) il capo dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o un suo delegato;

l) un rappresentante dell'Adigas/Distrigas o membro supplente;

m) un funzionario dell'ufficio regionale competente in materia;

n) un rappresentante del consorzio Grandi Reti.

3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente dell'ufficio regionale competente di qualifica funzionale non inferiore alla VI.

4. La commissione rimane in carica per la durata di cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

5. La commissione è integrata da un rappresentante della provincia e da un rappresentante dell'ente proprietario della struttura viaria su cui insiste l'impianto di distribuzione carburanti, qualora siano trattati argomenti di specifica competenza dei predetti enti, nonché da un rappresentante della Federmetano, per i problemi riguardanti il metano.

Art. 3.

Compiti e funzionamento

1. La commissione consultiva regionale di cui all'articolo 2 esprime parere obbligatorio non vincolante in ordine ai provvedimenti relativi a nuove concessioni, concentrazioni, potenziamenti, modifiche previste dall'articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989, trasferimenti dei punti vendita dei carburanti, nonché provvedimenti relativi alla decadenza ed alla revoca di cui all'articolo 7.

2. I pareri di cui al comma primo sono espressi dalla commissione entro sessanta giorni dal ricevimento dei relativi atti da parte dell'ufficio regionale.

3. Detti pareri devono essere inviati all'assessorato industria, commercio ed artigianato che provvederà, entro trenta giorni dall'acquisizione, a rilasciare al comune nulla-osta o diniego.

4. Le sedute della commissione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e le decisioni sono adottate con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

5. La commissione può dotarsi di un regolamento interno.

6. La presenza nella commissione deve essere garantita dal componente effettivo o dal componente supplente, che può votare ed intervenire alla discussione soltanto in assenza del componente effettivo.

Capo II**CONCESSIONI**

Art. 4.

Domande per il rilascio o il rinnovo della concessione

1. Il rilascio o il rinnovo della concessione per l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti può essere richiesto da soggetti i quali:

- a) abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età;
- b) siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269;
- c) non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 7, comma 1, punti 1), 2), 3) e 4) del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269;
- d) siano in possesso della capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria necessaria a garantire la continuità e la regolarità nell'espletamento del pubblico servizio di distribuzione dei carburanti.

2. La domanda deve contenere gli elementi previsti all'articolo 6, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, e le eventuali dichiarazioni di cui al comma 6 dell'articolo medesimo.

3. Alla domanda devono essere allegati i documenti indicati all'articolo 6, comma 5, del predetto decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269.

4. Ai fini dell'accertamento della capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria di cui al comma 1, lettera d), i comuni devono tenere conto dei criteri indicati nell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269.

5. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, il requisito del possesso della capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria del richiedente deve ritenersi presunto per i titolari di concessioni per il trattamento industriale degli oli minerali, per depositi costieri, per depositi interni di carburanti per autotrazione nonché per impianti stradali con serbatoi aventi una capacità complessiva di almeno cinquecento metri cubi.

6. In applicazione dell'articolo 6, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989, la capacità di cui al comma 4 è inoltre riconosciuta solo qualora il concessionario:

a) risulti proprietario delle attrezzature fisse di almeno tre impianti o di quote di partecipazione maggioritaria in società che posseggono autocisterne per il rifornimento di impianti;

b) sia proprietario di depositi privati o di quote di partecipazione maggioritaria in società che hanno la proprietà di depositi di carburanti per uso di autotrazione;

c) abbia direttamente gestito l'impianto per almeno tre anni;

d) limitatamente al rinnovo, risulti proprietario delle attrezzature fisse e mobili da almeno tre anni.

7. La domanda rivolta ad ottenere il provvedimento di rilascio o rinnovo della concessione deve essere indirizzata al comune nel cui territorio è ubicato l'impianto.

8. La domanda per il rinnovo della concessione deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza del provvedimento originario e alla stessa deve essere allegata copia della precedente concessione.

Art. 5.

Istruttoria delle domande

1. I comuni, entro trenta giorni dalla presentazione delle domande di cui all'articolo 4, procedono ad un esame preliminare delle stesse, dichiarando l'inammissibilità di quelle che risultino prive delle indicazioni e dei documenti richiesti o presentate da soggetti che non siano legittimati ai sensi dell'articolo 4 medesimo.

2. Qualora il richiedente non abbia sufficientemente documentato il possesso della prescritta capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria, i comuni lo invitano ad integrare la documentazione stessa entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'invito.

3. I comuni, entro trenta giorni dal ricevimento delle domande o della documentazione integrativa di cui al comma 2, chiedono il parere, per quanto di rispettiva competenza, alla provincia, all'E.N.A.S., al comando dei vigili del fuoco, all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione (U.T.I.F.) e, ove occorra, alla sovrintendenza ai beni monumentali. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, i suddetti pareri devono essere espressi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine senza che siano stati comunicati i pareri e senza che siano state rappresentate esigenze di proroga, i comuni possono procedere indipendentemente dall'acquisizione dei pareri stessi.

4. Ultimata l'attività istruttoria, i comuni entro trenta giorni inviano copia delle domande, corredate dei pareri espressi a norma del comma 3, all'assessorato regionale industria, commercio ed artigianato, che provvede, entro i successivi trenta giorni, all'invio degli atti alla commissione consultiva regionale di cui all'articolo 2 della presente legge, salvo quanto previsto dal successivo articolo 6, comma 5.

5. La procedura istruttoria è effettuata in conformità alle disposizioni di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. I comuni di ampie dimensioni, individuati nei capoluoghi di provincia, possono costituire commissioni consultive per tutte le competenze proprie in materia di impianti di distribuzione carburanti, contemplate dalla presente legge, la cui composizione deve essere conforme al comma 2 dell'articolo 2.

Art. 6.

Rilascio o rinnovo della concessione

1. Le concessioni per l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti hanno la durata di diciotto anni e possono essere rinnovate.

2. Il provvedimento di concessione deve contenere gli elementi di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269.

3. Entro trenta giorni dall'acquisizione del parere rilasciato dalla commissione consultiva carburanti regionale di cui all'articolo 2, l'assessorato all'industria, commercio ed artigianato esprime il nulla osta al rilascio della concessione per l'installazione e l'esercizio degli impianti di carburanti da parte del comune.

4. Il comune deve rilasciare la concessione entro trenta giorni dall'acquisizione del nulla osta di cui al comma 3 osservando i criteri stabiliti dall'articolo 12.

5. Per il rinnovo della concessione si prescinde dal parere di cui al comma 3 e devono essere osservati i criteri di cui all'articolo 13. Il relativo provvedimento deve essere adottato entro trenta giorni dall'acquisizione dei pareri o dalla decorrenza del termine previsto dal comma 3 dell'articolo 5.

6. Il provvedimento del rilascio o del rinnovo della concessione ovvero del suo diniego deve essere motivato e comunicato all'interessato ed all'ufficio regionale competente entro dieci giorni dall'adozione.

Art. 7.

Decadenza e revoca - Riduzione in pristino

1. La decadenza del concessionario nei casi previsti dall'articolo 10, ultimo comma, e dell'articolo 18, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, ovvero la revoca della concessione per motivi di pubblico interesse sono disposte dal comune, con provvedimento motivato avente la stessa forma dell'atto decaduto o revocato e contenente l'indicazione del giorno di cessazione dell'esercizio dell'impianto, previa acquisizione del nulla osta dell'assessorato regionale all'industria, commercio ed artigianato, sentita la commissione consultiva regionale per gli impianti di carburanti, da esprimersi con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 deve essere comunicato all'interessato ed all'ufficio regionale competente entro dieci giorni dall'adozione.

3. In caso di cessazione della concessione per decadenza, revoca o scadenza del termine si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 18, commi 5, 6, 7 ed 8, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269.

Capo III

AUTORIZZAZIONI

Art. 8.

Autorizzazione per la sospensione dell'esercizio dell'impianto. Sospensione d'ufficio

1. La sospensione dell'esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti deve essere autorizzata dal comune, ove sono ubicati gli impianti medesimi, salvo quanto previsto all'articolo 19, secondo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269.

2. Il provvedimento, motivato, di autorizzazione o di diniego della sospensione deve essere adottato, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 14, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa domanda e comunicato, entro i successivi dieci giorni, all'interessato.

3. Ai sensi dell'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, i comuni, per gravi ed urgenti ragioni di sicurezza o di interesse pubblico, possono disporre, con provvedimento motivato, l'immediata sospensione dell'esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti ed eventualmente lo svuotamento dei serbatoi, dandone immediata comunicazione all'interessato ed all'ufficio regionale competente.

Art. 9.

Autorizzazione per il trasferimento della titolarità della concessione ad altri soggetti

1. Per ottenere, ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, l'autorizzazione al trasferimento della titolarità della concessione per l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti in caso di trasferimento della relativa proprietà, il titolare deve presentare domanda al comune ove è ubicato l'impianto stesso.

2. La domanda deve essere sottoscritta anche da colui a favore del quale è chiesto il trasferimento della concessione e deve indicare tutti gli elementi atti ad identificare l'impianto.

3. Il trasferimento della titolarità della concessione può essere autorizzato solo a favore di soggetti i quali siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 15.

4. Il provvedimento, motivato, di autorizzazione o diniego del trasferimento della titolarità della concessione deve essere adottato, previa acquisizione del nulla osta dell'assessorato regionale industria commercio e artigianato e comunicato, entro i successivi trenta giorni, all'interessato ed all'ufficio regionale competente.

5. La concessione, dopo il perfezionamento dell'atto di trasferimento della titolarità è intestata al nuovo titolare.

Art. 10.

Autorizzazioni per il potenziamento ed il trasferimento degli impianti

1. Le domande per l'aggiunta di nuovi carburanti in un impianto di distribuzione esistente o di altri distributori per carburanti già autorizzati, ovvero per l'installazione di apparecchiature self-service prepagamento, nonché per il trasferimento degli impianti devono essere presentate al comune ove è ubicato l'impianto ed essere conformi a quanto previsto dall'articolo 15, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269.

2. Per l'istruttoria delle domande di cui al comma 1, ad eccezione di quelle concernenti l'aggiunta di altri distributori per carburanti già autorizzati, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 5.

3. Il comune competente emette il provvedimento di autorizzazione per il potenziamento ed il trasferimento degli impianti, nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 16 e 17, entro trenta giorni dall'acquisizione del nulla osta dell'assessorato regionale industria, commercio e artigianato rilasciato sulla base del parere della commissione consultiva regionale per gli impianti di carburanti.

4. Il provvedimento di rilascio dell'autorizzazione ovvero del suo diniego deve essere motivato e comunicato all'interessato ed all'ufficio regionale competente entro dieci giorni dall'adozione.

5. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989, l'autorizzazione all'aggiunta di altri distributori per carburanti già autorizzati si intende comunque rilasciata qualora il comune non formuli motivate osservazioni entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa domanda.

Art. 11.

Impianti ad uso privato

1. Gli impianti di distribuzione carburanti per uso di autostrazione destinati esclusivamente al prelevamento di carburante occorrente agli automezzi dell'impresa ed ubicati all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili sono soggetti ad autorizzazione della Regione previa osservanza delle norme contenute nel comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82 convertito con modificazioni nella legge 27 maggio 1993, n. 162.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è disposto nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 19.

3. Il provvedimento di rilascio dell'autorizzazione ovvero del suo diniego deve essere motivato e comunicato all'interessato.

TITOLO II

CRITERI PER LE CONCESSIONI E LE AUTORIZZAZIONI

Capo I

CRITERI PER IL RILASCIO E PER IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI

Art. 12.

Nuove concessioni - Concentrazioni

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989, nuove concessioni in una nuova posizione possono essere rilasciate solo a seguito di rinuncia alle concessioni di due impianti, attivi e funzionanti negli ultimi dodici mesi o muniti di sospensiva autorizzata, situati nel territorio regionale, previo impegno al loro smantellamento da attivare contestualmente all'ottenimento della nuova concessione.

2. A seguito dell'avvenuta concentrazione, con la nuova concessione non può essere autorizzata l'erogazione di carburanti diversi rispetto a quelli autorizzati negli impianti smantellati.

3. Limitatamente al comune di Roma, le nuove concessioni possono essere rilasciate solo a seguito di concentrazione di due impianti situati nel comune stesso.

4. Nel caso in cui con la concentrazione sia richiesto contestualmente il potenziamento per l'aggiunta di un nuovo carburante c/o per la installazione di una apparecchiatura self-service prepagamento, non presenti negli impianti da smantellare, è necessaria la rinuncia complessiva a tre impianti ovvero occorre che i due impianti portati in concentrazione abbiano avuto un erogato cumulativo, comprovato dall'U.T.I.F., nell'intero anno solare precedente la presentazione delle domande di concentrazione, di almeno un milione e trecentomila litri.

5. In conformità a quanto previsto dall'articolo 6, secondo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989, ed in deroga a quanto indicato al comma 1, per gli impianti eroganti solo gas propano liquido (G.P.L.) si prescinde, ai fini del rilascio della concessione, dalla rinuncia ad altri impianti. La presenza totale degli impianti di G.P.L., tanto concessi come prodotto unico, quanto concessi in un organico complesso unitariamente ad altri carburanti, non può comunque superare il 4 per cento del totale degli impianti di distribuzione dei carburanti, attivi e funzionanti, nell'ambito provinciale alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

Rinnovi

1. Per il rinnovo delle concessioni valgono i criteri contenuti nelle direttive di cui all'articolo 6, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989 nonché quelle previste dall'articolo 4.

Capo II

CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 14.

Sospensione

1. L'autorizzazione alla sospensione dell'esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti salvo quanto previsto dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1269 del 1971 può essere rilasciata dal comune ai fini della ristrutturazione della rete per una durata non superiore ai due anni dalla chiusura dell'impianto termine entro il quale la concessione deve essere finalizzata ad operazioni di concentrazione o potenziamento, a pena di decadenza.

2. I concessionari che alla domanda tendente ad ottenere il trasferimento e/o la concentrazione dovessero ricevere un motivato diniego da parte del comune competente ovvero non dovessero più avere la disponibilità del suolo oggetto della domanda medesima, potranno presentare entro centottanta giorni dalla notifica del diniego stesso o della cessata disponibilità del suolo nuove istanze su altra posizione, confermando la rinuncia agli impianti indicati nell'istanza precedente.

Art. 15.

Trasferimento della titolarità della concessione

1. L'autorizzazione al trasferimento della titolarità ad altri soggetti della concessione per l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti può essere rilasciata, ai sensi dell'articolo 14, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, purché, per effetto del trasferimento della concessione, non si determini una concentrazione di titolarità di impianti che possa turbare il regolare andamento del sistema distributivo in atto e ove non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989.

Art. 16.

Potenziamenti

1. Ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989, l'aggiunta di un nuovo carburante in un impianto di distribuzione esistente o l'installazione di apparecchiature self-service pre-pagamento può essere autorizzata solo previa rinuncia alla concessione di un altro impianto attivo e funzionante o posto in regime di sospensione autorizzata e previo impegno al suo smantellamento, da avviare contestualmente all'autorizzazione al potenziamento.

2. Per impianti attivi e funzionanti sono da intendersi quelli con erogazione effettiva di carburanti negli ultimi dodici mesi.

3. Nell'autorizzare i potenziamenti di cui al comma 1 i comuni devono favorire una distribuzione omogenea sul territorio dei vari carburanti.

4. Per gli impianti che già erogano benzina l'aggiunta della benzina priva di piombo, che per sostituzione di prodotto deve essere sempre accordata, e del metano, è esentata dalla rinuncia ad un provvedimento di concessione. Per il metano deve essere attribuita priorità agli impianti per il rifornimento di mezzi pubblici adibiti alla circolazione urbana.

5. Le variazioni di cui all'articolo 7, comma 4, al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989, comprese la costituzione e l'ampliamento di stoccaggio dei lubrificanti nonché l'estensione automatica di autorizzazioni prepagamento già concesse a tutti i prodotti esistenti sull'impianto, dovranno essere preventivamente comunicate ai comuni ove è ubicato l'impianto e realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali. Delle estensioni agli altri prodotti delle autorizzazioni self-service i comuni avranno l'obbligo di informare la Regione.

6. La detenzione o l'aumento di stoccaggio degli oli esauriti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli stessi impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico, non costituisce né potenziamento, né modifica, ma deve avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza. La loro consistenza, comunque, deve essere comunicata a fini conoscitivi ai comuni competenti, che provvedono a farne menzione nel primo provvedimento autoritativo ovvero ad avvisare l'amministrazione finanziaria.

Art. 17.

Trasferimenti

1. I trasferimenti ad altra località di un solo impianto di distribuzione di carburanti possono essere autorizzati dai comuni, previa acquisizione del nulla osta dell'assessorato regionale industria, commercio e artigianato, rilasciato sulla base del parere della

commissione consultiva regionale e nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, nel caso in cui:

a) comportino spostamenti di massimo quaranta metri lungo la stessa direttrice, purché la nuova posizione non consenta di acquisire nuovi flussi di traffico;

b) il punto di vendita sia rimosso per motivi di pubblica utilità a seguito di provvedimenti emessi da organi collegiali della pubblica amministrazione e purché la domanda di trasferimento sia prodotta entro diciotto mesi dalla data di notifica del provvedimento stesso, nel rispetto delle distanze minime previste dall'articolo 18.

2. Il trasferimento coattivo può essere disposto soltanto nello stesso ambito comunale. In tale caso la consistenza del nuovo impianto ed i prodotti erogati dallo stesso devono essere uguali a quelli dell'impianto smantellato, fatta salva la possibilità da parte del titolare di apportare le modifiche di cui all'articolo 7, quarto comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989.

3. L'impianto per cui è disposto il trasferimento coattivo può essere utilizzato per il potenziamento o la concentrazione di impianti situati nell'ambito territoriale regionale.

4. Il trasferimento finalizzato a concentrazioni o potenziamenti di impianti è sempre assentito se l'impianto da trasferire non assolve funzioni di pubblica utilità, come stabilito dall'articolo 6, quarto comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989. Nel caso in cui l'impianto sia considerato di pubblica utilità dal comune interessato, l'impianto medesimo può essere sottoposto a modifica in altra posizione individuata dalla stessa amministrazione comunale, sempre nell'ambito della viabilità locale.

Art. 18.

Distanze minime tra impianti

1. Il nuovo impianto se dotato di sole benzine e gasolio, deve rispettare le seguenti distanze minime da altro punto vendita esistente:

a) trecento metri nel percorso veicolare più breve o seicento metri nella stessa direttrice di marcia nell'ambito della viabilità urbana (per Roma all'interno del Grande raccordo anulare e nei quartieri ad alta densità abitativa), salvo posizioni già individuate dallo stesso comune o da altro ente su aree pubbliche;

b) un chilometro e mezzo per le strade comunali fuori dai centri urbani;

c) tre chilometri per le strade provinciali fuori dai centri urbani sulla stessa direttrice o mano contraria per strade senza spartitraffico;

d) cinque chilometri per le strade statali fuori dai centri urbani sulla stessa direttrice o su mano contraria per strade senza spartitraffico.

2. I nuovi impianti comprendenti anche il prodotto GPL e quelli potenziati con tale prodotto devono rispettare le seguenti distanze minime da altri impianti esistenti eroganti GPL:

a) due chilometri in linea d'aria da quelli esistenti nel comune di Roma all'interno del Grande raccordo anulare;

b) quattro chilometri in linea d'aria da quelli esistenti nel comune di Roma al di fuori del Grande raccordo anulare;

c) sette chilometri in linea d'aria per tutti gli altri casi.

3. Le distanze di cui al comma 2, qualora la nuova concessione riguardi un impianto di solo GPL devono essere duplicate. Su tali impianti potranno essere aggiunti altri prodotti o installate strutture prepay solo in linea con quanto previsto dal primo comma dell'articolo 16.

4. Nel caso di più domande presentate per l'installazione di nuovi impianti concernenti posizioni incompatibili tra loro ai sensi della predetta normativa, costituisce criterio di priorità la data di presentazione delle domande.

5. Le distanze indicate nel presente articolo vanno calcolate prendendo a riferimento gli accessi (passi carrabili) più vicini fra loro.

Art. 19.

Autorizzazione impianti ad uso privato

1. La domanda per il rilascio del decreto regionale, che autorizza l'installazione di un impianto interno di carburanti ad uso privato di cui al comma 1 dell'articolo 11, deve essere presentata all'assessorato industria, commercio e artigianato dal legale rappresentante dell'impresa corredata dagli atti attestanti il rispetto della normativa vigente ai fini urbanistici, ambientali, di sicurezza e fiscali rilasciati dagli organi competenti in materia.

2. L'autorizzazione verrà rilasciata soltanto dopo l'accertamento da parte della Regione degli avvenuti adempimenti di competenza degli interessati di cui al comma 1.

3. L'autorizzazione per l'installazione degli impianti per uso privato ha durata decennale.

4. Nei casi di cantieri per opere stradali od altre opere pubbliche l'impianto può essere autorizzato limitatamente alla durata dell'attuazione delle opere stesse.

5. In occasione del rinnovo delle autorizzazioni saranno eseguite le medesime procedure.

6. L'inosservanza del divieto di cessione di carburante a terzi a titolo oneroso o gratuito comporta la revoca dell'autorizzazione stessa.

Art. 20.

Collaudo degli impianti

1. Ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, gli impianti su strada o interni di nuova costruzione, nonché quelli potenziali o comunque modificati; compresi quelli per uso privato, prima di essere posti in esercizio, devono essere collaudati da apposita commissione costituita da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco competente per provincia, da un rappresentante dell'ufficio tecnico imposte di fabbricazione, da un funzionario regionale del settore competente e da un funzionario del comune che svolge anche funzioni di segreteria, designati dagli enti di appartenenza.

2. La commissione collauda gli impianti accertando la idoneità tecnica e fiscale, nonché la conformità strutturale degli stessi al provvedimento di concessione rilasciato.

3. A ciascun componente della commissione spetta per ogni collaudo, a prescindere dal numero delle visite necessarie, un compenso forfetario di L. 220.000 lorde comprensivo dell'indennità di missione, del rimborso delle spese di vitto, di viaggio e di ogni altro emolumento.

4. Le spese di collaudo sono a carico del concessionario.

5. Le domande di collaudo, corredate delle quietanze di eseguito versamento al comune dell'importo dovuto, comprensivo del compenso ai collaudatori e delle spese di tesoreria, vanno inoltrate dal richiedente della concessione all'assessorato industria, commercio e artigianato, nonché al sindaco competente per territorio, che deve provvedere alla liquidazione dei relativi compensi entro trenta giorni dall'avvenuto collaudo.

6. Per serbatoi di capacità inferiore o uguale a 10 mc il collaudo di cui sopra è sostituito dal nulla osta dei Vigili del fuoco competenti per territorio.

TITOLO III

CRITERI PER LA FISSAZIONE, DA PARTE DEI COMUNI, DEGLI ORARI DI SERVIZIO E DELLE TURNAZIONI.

Art. 21.

Criteri generali

1. Per l'espletamento del servizio pubblico, l'orario minimo settimanale di apertura diurne degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti deve essere di cinquantadue ore.

2. Nel rispetto della previsione di cui al comma 1, gli impianti devono restare comunque aperti in tutto il territorio regionale nei giorni feriali dalle ore otto alle ore dodici e dalle ore sedici alle ore diciannove, salvo le turnazioni di cui all'articolo 22.

3. Sono soggetti alla disciplina degli orari anche gli impianti di vendita al pubblico situati nelle officine, autorimesse, aree degli alberghi, dei motels e dei complessi commerciali.

4. L'orario estivo ha inizio il 1° maggio di ciascun anno. L'orario invernale ha inizio il 1° ottobre di ciascun anno.

Art. 22.

Orario festivo

1. I comuni ove siano presenti almeno quattro impianti devono assicurare, nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali l'apertura del 25 per cento degli impianti con l'osservanza dell'orario feriali. Qualora nel comune siano funzionanti non più di tre impianti, a richiesta del gestore, d'intesa con il concessionario, la percentuale suddetta può essere portata al 33 per cento o 50 per cento.

2. Gli impianti che effettuano i turni di apertura nei giorni domenicali sospendono la loro attività nella giornata di lunedì o, se questo è festivo, nel primo giorno feriali successivo. Nessun recupero è dovuto per le festività infrasettimanali.

3. I comuni ove siano funzionanti almeno due impianti assicurano turni di apertura il sabato pomeriggio o in altro giorno della settimana nella percentuale del 50 per cento degli impianti medesimi.

4. Per gli impianti che effettuano turni di cui al comma 3 non è prevista la sospensione dell'attività a titolo di recupero.

5. L'effettuazione dei turni è determinata tenendo conto delle richieste avanzate dai concessionari degli impianti di distribuzione, d'intesa con i gestori interessati, nonché dell'esigenza di assicurare, in accordo con i comuni più vicini, il servizio di distribuzione nel modo più capillare possibile specie lungo le principali direttrici viarie.

Art. 23.

Servizio notturno

1. Al servizio notturno deve essere abilitato un numero di impianti non superiore al 4 per cento di quelli ubicati nell'ambito del territorio provinciale, prendendo a riferimento il numero dei punti vendita attivi e funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge. I comuni, d'intesa con la Regione e sentite le rappresentanze delle aziende petrolifere, delle organizzazioni di categoria dei concessionari e dei gestori, individuano gli impianti abilitati al servizio notturno evitando:

a) la concentrazione dell'attività in una medesima via o quartiere urbano, compatibilmente con la domanda dell'utenza;

b) il rilascio dell'abilitazione per colonnine o chioschi isolati.

2. Ai fini dell'individuazione degli esercizi di cui al comma 1, costituisce criterio preferenziale la qualità della organizzazione di vendita di benzina e gasolio offerta al pubblico motorizzato, con particolare riguardo all'assistenza ai mezzi ed alle persone, nonché alle condizioni di sicurezza fornite agli operatori presso l'impianto. Devono, inoltre, essere opportunamente valutate le correnti di traffico specie dei mezzi destinati a coprire lunghe distanze, in relazione anche alle possibilità di ristoro offerte dal punto di vendita.

3. La domanda tendente ad ottenere l'abilitazione al servizio notturno deve essere inoltrata al comune dal concessionario completa della lettera di assenso del gestore dell'impianto, con firma autenticata.

4. L'abilitazione al servizio notturno è rilasciata annualmente ed è rinnovata tacitamente per uguale periodo di tempo, salva motivata rinuncia da parte del concessionario o giustificato venir meno dell'assenso del gestore, da comunicarsi almeno novanta giorni prima della scadenza del turno. Ove, a parità di servizi offerti, i comuni dovessero trovarsi di fronte ad una richiesta di abilitazione al servizio notturno maggiore della percentuale del 4 per cento, di cui al comma 1, provvedono a predisporre turni di rotazione periodica annuale.

5. Il servizio notturno deve iniziare alle ore 22 nel periodo invernale e alle ore 22,30 nel periodo estivo e deve terminare in concomitanza con l'apertura antimeridiana.

6. L'irrogazione di sanzioni per inosservanza degli orari notturni, previa diffida al concessionario al gestore comporta la sospensione dell'abilitazione al servizio notturno per l'anno in corso e la decadenza del rinnovo automatico.

7. I comuni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono intimare ai concessionari che, ancorché precedentemente abilitati, abbiano sospeso tale servizio, la ripresa immediata del turno notturno. Qualora l'attività non dovesse essere regolarizzata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'abilitazione al servizio notturno deve intendersi revocata, unitamente alla concessione delle attrezzature self-service pre-pagamento, se ottenuta in relazione all'espletamento di tale servizio, come disposto dal Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, con circolare n. 148/F del 2 dicembre 1975.

Art. 24.

Ferie

1. Ogni chiusura per ferie deve essere autorizzata dai comuni competenti per territorio, previa predisposizione, da parte degli stessi, di appositi turni che garantiscano l'apertura di almeno il 25 per cento dei distributori di carburante. Nei comuni ove funzionano due o tre impianti deve comunque essere garantita l'apertura di un impianto.

2. I comuni devono prevedere l'emanazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, per il periodo di massimo utilizzo, di un calendario di sospensione dell'attività per ferie che non sia superiore alle due settimane consecutive per ogni anno solare. Le ferie, qualora non fruite nei turni prefissati devono essere concordate col concessionario per essere eventualmente fruite in altro periodo dell'anno, compatibilmente con i turni di servizio festivo.

Art. 25.

Apparecchiature self-service

1. Gli impianti di distribuzione dei carburanti dotati di apparecchiature a moneta o lettura ottica, denominati self-service pre-pagamento, devono restare sempre in funzione durante la chiusura dell'impianto senza l'assistenza del personale e quindi, senza l'apporto di quei servizi collaterali generalmente forniti dal gestore.

2. L'inosservanza della norma di cui al comma 1, previa diffida da parte del comune al concessionario ed al gestore, e sempreché per le presenze abusive sull'impianto non sia stata inoltrata regolare denuncia del gestore all'autorità di polizia, comporta l'automatica sospensione dell'autorizzazione al funzionamento del self-service pre-pagamento per un periodo non inferiore a dodici mesi.

3. Gli impianti dotati di apparecchiature self-service post-pagamento e apparecchiature accettatrici di carte di credito devono osservare l'orario di cui all'articolo 21, comma 5, salvo quanto previsto all'articolo 26.

Art. 26.

Deroghe

1. Gli impianti di distribuzione di solo metano o gas di petrolio liquefatto (G.P.L.) possono essere esentati, fino al raggiungimento della percentuale prevista, a richiesta dei gestori e dei concessionari, dall'osservanza degli intervalli di chiusura pomeridiana e serale, nonché dei turni.

2. Qualora nell'ambito del territorio comunale sia presente un solo distributore, può essere consentita, previa verifica e parere favorevole espresso dal Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta del comune, la deroga a qualsiasi turno, purché sia stata avanzata richiesta del gestore, d'intesa con il concessionario, e venga riconosciuta la necessità di sopprimere ad esigenze locali.

3. Al fine di permettere il rifornimento nei periodi di maggiore afflusso turistico, può essere consentita deroga, sulla base del parere della commissione consultiva regionale di cui all'articolo 2 per un massimo di quattro mesi nell'anno solare, sia all'orario che all'osservanza dei turni, agli impianti siti in località di particolare interesse turistico.

4. A richiesta del concessionario, d'intesa con le organizzazioni dei gestori più rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989, i comuni possono, altresì, autorizzare orari addizionali di esercizio, rispetto al limite di cui all'articolo 21, comma 1, degli impianti di distribuzione carburanti.

5. I comuni possono concedere deroghe di qualsiasi tipo, purché non superiori alle quarantotto ore, in occasione di gare sportive, manifestazioni, fiere, mercati e simili.

Art. 27.

Consultazione degli organi interessati

1. Prima dell'adozione di qualsiasi provvedimento di carattere derogatorio, sanzionatorio o di disciplina dei turni di ferie, il comune è tenuto a sentire i rappresentanti:

a) delle aziende petrolifere interessate ai rifornimenti dei punti di vendita;

b) delle organizzazioni sindacali a livello regionale della categoria dei gestori degli impianti (Faib Concescenti, Figiac Concommercio, Flerica Cist);

c) della sezione regionale dell'Automobile Club d'Italia (A.C.I.);

d) delle organizzazioni di categoria dei concessionari privati (Assopetroli e Aldigas).

Art. 28.

Controlli sanzioni

1. I comuni predispongono i cartelli indicatori dell'orario di servizio e dei turni dei distributori di carburante.

2. I controlli per l'osservanza degli orari degli impianti sono effettuati dai competenti corpi di polizia.

3. Ai contravventori si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 10 della legge 28 luglio 1971, n. 558 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Le sanzioni di cui al comma 3 sono irrogate dal sindaco competente ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e con le procedure di cui alla legge regionale 15 marzo 1978, n. 6.

5. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 15 marzo 1978, n. 6, le somme introitate ai sensi del presente articolo spettano ai comuni.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Capo I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 29.

Integrazione delle domande

1. Le domande relative a concentrazioni, a rinnovi, a potenziamenti, a trasferimenti, a modifiche e ad impianti ad uso privato, presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge e per le quali non sia intervenuto un provvedimento di diniego di concessione o di autorizzazione da parte del comune, possono essere integrate dai soggetti legittimati entro sessanta giorni dalla data della legge stessa.

Art. 30.

Pareri della commissione consultiva

1. Fino alla costituzione della commissione consultiva regionale di cui all'articolo 2, il parere per il rilascio dei provvedimenti previsti dalla presente legge è espresso dal competente assessorato regionale.

Art. 31.

Proroga dei provvedimenti e sanatorie

1. Al fine di consentire una loro utilizzazione per le concentrazioni, i trasferimenti ed i potenziamenti, i provvedimenti di autorizzazione alla sospensione dell'esercizio degli impianti di carburanti rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989 e non ancora scaduti, protraggono la loro efficacia per un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I titolari dei decreti di concessione di impianti esistenti e funzionanti o per i quali sia in corso regolare pratica di autorizzazione alla sospensione, che non abbiano presentato domanda di rinnovo delle concessioni o l'abbiano presentata fuori dai termini previsti, possono godere di un provvedimento di sanatoria con la presentazione della domanda entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 a condizione che l'impianto abbia espletato il pubblico servizio di distribuzione dei carburanti in modo regolare ed ininterrotto, eccettuato l'eventuale periodo di sospensione autorizzata e risponda alle norme di sicurezza. La suddetta sanatoria ha carattere di assoluta straordinarietà e non potrà essere ripetuta.

3. I titolari degli impianti ad uso privato di cui all'articolo 19, non forniti di autorizzazione, devono inoltrare istanza al comune entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la relativa regolarizzazione. A tal fine gli impianti debbono essere sottoposti a collaudo.

4. I titolari degli impianti ad uso privato che non hanno i requisiti stabiliti all'articolo 19, possono usufruire di una sanatoria di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge a condizione che effettuino una segnalazione al comune di competenza, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dell'impianto in loro disponibilità, che detto impianto risponda alle norme di sicurezza, e venga sottoposto a relativo collaudo ai sensi dell'articolo 20. Trascorso il termine di trentasei mesi senza che sia stato rispettato il disposto di cui all'articolo 19, l'impianto dovrà essere smantellato.

Capo II

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32.

Censimento delle concessioni

1. La Regione, in base a quanto stabilito all'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989, entro il primo trimestre di ogni anno, trasmette al Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base, l'elenco delle concessioni esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente, di quelle nuove rilasciate e di quelle venute a cessare.

2. A tal fine i comuni sono tenuti ad inviare alla Regione, entro il mese di gennaio di ogni anno, i dati richiesti per il censimento.

Art. 33.

Rinvii

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni:

a) del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

b) del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, e successive modificazioni;

c) della legge 28 luglio 1971, n. 558;

d) del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269;

e) richiamate dalle fonti sopracitate nonché quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989 ed alle altre eventuali direttive del Governo impartite ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

f) del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito con modificazioni nella legge 27 maggio 1993, n. 162.

Art. 34.

Abrogazioni di norme

1. È abrogata la legge regionale 20 giugno 1984, n. 28.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 24 novembre 1994

PROIETTI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 14 novembre 1994.

95R0332

REGOLAMENTO REGIONALE 6 settembre 1994, n. 1.

Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle residenze sanitarie assistenziali - art. 9 - legge regionale concernente: «Organizzazione, funzionamento e realizzazione delle residenze sanitarie-assistenziali».

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi di legge:

Art. 1.

Definizione delle residenze sanitarie assistenziali

1. Le residenze sanitarie assistenziali (di seguito denominate RSA) sono strutture sanitarie residenziali, gestite da soggetti pubblici o privati, organizzate per nuclei, finalizzate a fornire ospitalità, prestazioni sanitarie, assistenziali, di recupero funzionale e di inserimento sociale nonché di prevenzione dell'aggravamento del danno funzionale per patologie croniche nei confronti di persone non autosufficienti, non assistibili a domicilio e che non necessitano di ricovero in strutture di tipo ospedaliero o nei centri di riabilitazione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. Nell'ambito delle RSA sono organizzati, ove possibile, anche servizi semiresidenziali diretti a persone parzialmente autosufficienti o non autosufficienti.

3. L'intervento residenziale nei confronti delle persone autosufficienti di cui al presente articolo, effettuato attraverso la RSA, è proprio del servizio sanitario.

Art. 2.

Destinatari delle RSA

1. Nelle RSA sono ospitate:

a) persone non più in età evolutiva portatrici di alterazioni morbose stabilizzate o morfo-funzionali, che hanno superato la fase acuta della malattia e per le quali è stato compiuto un adeguato trattamento terapeutico o di riabilitazione di tipo intensivo, ma che abbisognano di trattamenti terapeutici e riabilitativi protratti nel tempo;

b) persone anziane che presentano patologie cronico-degenerative, ma che non necessitano di assistenza ospedaliera, ivi compresi i soggetti affetti da patologie psico-geriatriche (demenza senile);

c) persone adulte colpite da handicap di natura fisica, psichica o sensoriale in condizioni di non autosufficienza o affette da malattie croniche;

d) persone adulte portatrici di disturbi psichiatrici in condizioni di non autosufficienza o affette da malattie croniche, per le quali sia stata esclusa la possibilità di utilizzare altre soluzioni terapeutico-assistenziali.

2. Le RSA, al fine di assicurare alle persone ospiti le prestazioni più adeguate in rapporto alle loro condizioni di disabilità e di dipendenza, sono diversamente strutturate, in termini organizzativi e di dotazione di personale, in funzione delle seguenti aree di intervento, corrispondenti alle diverse aree problematiche e di bisogno:

a) area della senescenza, riferita a persone anziane con temporanea, totale o prevalente limitazione della propria autosufficienza, con particolare riguardo alle persone affette da malattie croniche;

b) area della disabilità, riferita a persone portatrici di handicap funzionale, in condizioni di notevole dipendenza, anche affette da malattie croniche;

c) area del disagio mentale riferita a persone portatrici di disturbi psichici, in condizioni di notevole dipendenza, anche affette da malattie croniche.

3. Nelle RSA direttamente gestite dalle unità sanitarie locali o con esse convenzionate sono ospitate esclusivamente persone in possesso della residenza in uno dei comuni della Regione Lazio. Compatibilmente con la disponibilità e distribuzione di posti-residenza sul territorio regionale, le RSA ospitano, in via prioritaria, persone residenti nello stesso comune, circoscrizione o distretto.

Art. 3.

Requisiti di carattere strutturale

1. Le RSA devono essere in possesso dei requisiti strutturali stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 1989 «Atto di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e province autonome concernente la realizzazione di strutture sanitarie residenziali per anziani non autosufficienti non assistibili a domicilio o nei servizi semi-residenziali».

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge regionale 1^o settembre 1993, n. 41, concernente «Organizzazione, funzionamento e realizzazione delle residenze sanitarie assistenziali», la Giunta regionale, per giustificati motivi di ordine tecnico, può consentire soluzioni strutturali in deroga ai requisiti fissati dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma precedente, sempre che sia garantita la caratterizzazione tipologica delle strutture e la funzionalità e l'efficienza dei servizi in rapporto alle specifiche esigenze degli ospiti.

3. La Giunta regionale non può comunque consentire soluzioni strutturali in deroga ai criteri a. 8, n. 9, lettere a), b) e d), n. 10 e n. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 1989.

Art. 4.

Principi organizzativi e funzionali

1. L'organizzazione della RSA deve essere tale da creare le condizioni necessarie per garantire alle persone ospiti:

a) il rispetto della dignità e della libertà personale, della riservatezza, dell'individualità e delle convinzioni religiose;

b) la continuità dei rapporti sociali e della vita di relazione, al di fuori della RSA, consentendo all'ospite, compatibilmente con le sue condizioni psico-fisiche, la libertà di movimento anche all'esterno della struttura;

c) un ambiente di vita il più possibile simile a quello della comunità di provenienza, quanto a ritmi di vita, attività culturali e di svago, nonché a stile abitativo, permettendo agli ospiti di personalizzare l'ambiente con suppellettili e arredi propri;

d) la socializzazione, all'interno della RSA, anche con l'apporto e l'utilizzazione di altri servizi, delle associazioni di volontariato e degli altri organismi associativi esistenti nel territorio;

e) un intervento globale ed interdisciplinare attuato dagli operatori che, con competenze diverse, una con pari diritto e dignità, interagiscono nelle attività;

f) la partecipazione e la responsabilizzazione della famiglia al piano di recupero, anche attraverso forme di collaborazione diretta con gli operatori, coinvolgendo anche le organizzazioni di volontariato e coloro che, anche al di fuori dei rapporti di parentela, intrattengono con l'ospite relazioni di carattere affettivo.

Art. 5.

Organizzazione e funzionamento delle RSA

1. Le RSA, di norma, sono organizzate in nuclei fino a venti posti-residenza. Le RSA, complessivamente, sessanta posti-residenza. Ferma restando l'organizzazione per nuclei, le RSA possono comprendere fino ad un massimo di centoventi posti-residenza in caso di strutture ubicate in zone ad alta densità abitativa ovvero qualora trattasi di procedere alla riconversione di strutture già esistenti con ricettività superiore a duecento posti letto. Le RSA possono comprendere nuclei con una ricettività complessiva inferiore ai sessanta posti-residenza in caso di strutture collegate o inserite in strutture sanitarie di ricovero e cura o in strutture socio-assistenziali per soggetti autosufficienti.

2. Le RSA ospitano persone appartenenti alla stessa area di intervento, nel qual caso sono organizzate, preferibilmente, raggruppando gli ospiti in nuclei omogenei per patologia, ovvero possono ospitare persone appartenenti a diverse aree di intervento, purché nei singoli nuclei siano ospitate persone della stessa area. Le RSA non possono destinare, di norma, più di un nucleo a persone affette da disturbi psichici e, comunque, non possono essere riservate esclusivamente a persone appartenenti all'area del disagio mentale.

3. Nell'ambito delle strutture ove sono ubicate le RSA possono essere organizzati:

a) servizi socio-sanitari a ciclo diurno diretti a persone parzialmente autosufficienti e non autosufficienti;

b) servizi sanitari ambulatoriali aperti alla fruizione della generalità degli utenti;

c) unità di degenza preferibilmente per riabilitazione e lungodegenza post-accuse;

d) servizi socio-assistenziali residenziali e non residenziali rivolti ed anziani e portatori di handicap.

4. Nel caso indicato al comma precedente, potrà essere prevista, sempreché sia salvaguardata la funzionalità del servizio e nel rispetto dei principi indicati all'articolo 4, l'utilizzazione di spazi e servizi in comune. Le relative modalità organizzative sono previste nel regolamento interno di cui all'articolo 11.

5. Le RSA sono collegate funzionalmente con i servizi territoriali facenti capo alle attività socio-sanitarie del distretto, comprendenti l'assistenza medico-generica, il segretariato sociale, l'assistenza domiciliare sanitaria e socio-assistenziale, i centri a carattere residenziale diurno, anche al fine di garantire la continuità degli interventi assistenziali agli ospiti dopo la dimissione. Le RSA sono altresì collegate funzionalmente, in relazione alle specifiche patologie degli ospiti, alle strutture ospedaliere, pubbliche o private, ed, in particolare, alle divisioni di geriatria, ai servizi di day-hospital e di specializzazione domiciliare nonché alle strutture specialistiche poliambulatoriali, ai servizi e ai centri territoriali di riabilitazione nonché ai dipartimenti di salute mentale.

6. Le RSA gestite dalle unità sanitarie locali, al fine del contenimento dei relativi costi, devono utilizzare, preferibilmente, i servizi generali delle strutture ospedaliere, in particolare, per l'approntamento dei pasti, il servizio lavanderia e il servizio di pulizia, sempre che ciò sia compatibile con le modalità organizzative di tali attività. Le RSA private possono organizzare i servizi predetti mediante forme consorziali o accordi con altre RSA o altre istituzioni sanitarie ovvero con aziende erogatrici di servizi.

7. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, la Regione individua la dotazione strumentale, di apparecchiature e di farmaci di cui devono disporre le RSA.

Art. 6.

Prestazioni

1. Presso le RSA devono essere garantite le prestazioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 1^a settembre 1993, n. 41 che concorrono al mantenimento delle capacità funzionali residue degli ospiti ovvero al recupero dell'autonomia in relazione alla loro patologia e in funzione del raggiungimento o mantenimento del miglior livello possibile di qualità della vita degli ospiti stessi. In particolare, nelle RSA sono erogate:

- prestazioni di medicina generale, come indicata all'articolo 7;
- prestazioni specialistiche come indicato all'articolo 8;
- prestazioni farmaceutiche come indicato all'articolo 9;
- prestazioni infermieristiche comprendenti, oltre alle normali prestazioni di routine (terapia iniettiva, flebotomia, prelievi) il controllo delle prestazioni terapeutiche, la prevenzione delle infezioni e delle cadute, l'individuazione precoce delle eventuali modificazioni dello stato di salute fisica e di compromissione funzionale, l'attivazione tempestiva degli interventi necessari da parte degli altri operatori competenti;

e) prestazioni riabilitative atte ad impedire gli effetti involutivi del danno stabilizzato, con particolare riguardo alla riduzione dell'ospite allo svolgimento delle comuni attività quotidiane (deambulazione e azioni elementari di vita anche con idonei supporti) nonché alla riduzione psico-sociale, soprattutto attraverso la terapia occupazionale;

f) consulenza e controllo dietetologico comprendenti interventi sia di carattere generale che di carattere specifico sulle diete dei singoli ospiti;

g) prestazioni di sostegno psicologico agli ospiti e concorso nella verifica dell'attuazione del progetto terapeutico individuale;

h) prestazioni di aiuto personale e di assistenza tutelare consistenti nell'aiuto all'ospite per l'igiene e la cura della propria persona e dell'ambiente;

i) prestazioni di prevenzione della sindrome da immobilizzazione nei confronti delle persone totalmente non autosufficienti, con riduzione al massimo del tempo trascorso a letto;

j) prestazioni di tipo alberghiero comprendenti alloggio, vitto e servizi generali, rapportate alle particolari condizioni degli ospiti;

m) attività di animazione, occupazionale, ricreativa, di integrazione e di raccordo con l'ambiente familiare e sociale di origine, soprattutto attraverso ergoterapia, attività ludiche, tecniche psicologiche di orientamento e riattivazione per soggetti con deterioramento mentale anche acuto; sistematici incontri con familiari ed amici nonché attivazione delle attività di segretariato sociale, utilizzando il contributo delle associazioni di volontariato a norma della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29;

n) trasporto, accompagnamento ed eventuale assistenza per la fruizione di prestazioni sanitarie all'esterno della RSA.

2. L'ospitalità presso le RSA può essere anche temporanea e programmata per:

a) il completamento di programmi riabilitativi già iniziati in ospedale o in centri convenzionati ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) la riduzione del carico assistenziale sulla famiglia per brevi e determinati periodi, anche a seguito di temporanea sospensione degli interventi dei servizi domiciliari.

3. L'ospitalità temporanea può essere anche prevista come permanenza dell'ospite per tutto l'arco della giornata o per periodi limitati, anche in funzione delle esigenze di lavoro dei familiari ovvero durante la notte in relazione a specifiche patologie.

4. Nelle RSA sono assicurate prestazioni protettive, odontoiatriche complete e podologiche alle condizioni previste per la generalità dei cittadini. Sono, altresì, assicurate:

a) prestazioni di cura personale (barbiere, parrucchiere, e simili) a richiesta degli ospiti e con oneri a carico degli stessi;

b) l'assistenza religiosa e spirituale favorendo la presenza di diversi assistenti religiosi a seconda della confessione degli ospiti.

Art. 7.

Prestazioni di medicina generale

1. Le prestazioni di medicina generale sono erogate dal medico di libera scelta dell'assistito, nei limiti e alle condizioni previste per la generalità dei cittadini, nell'ambito del relativo accordo collettivo nazionale.

2. Per garantire la continuità e la sistematicità dell'assistenza di cui al precedente comma, per i casi di ospitalità permanente o prolungata, sono stipulati appositi accordi a livello regionale al fine di favorire l'affidamento degli ospiti ad un unico medico di medicina generale e di assicurare le prestazioni notturne e nei giorni prefestivi e festivi.

Art. 8.

Prestazioni specialistiche

1. Le prestazioni specialistiche comprendono visite specialistiche, prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio nonché le altre prestazioni specialistiche erogabili dal servizio sanitario regionale ai sensi della normativa vigente.

2. Le prestazioni specialistiche di cui al precedente comma sono assicurate dalla unità sanitaria locale mediante specialisti a rapporto di lavoro dipendente o con essa convenzionati, in conformità alla normativa in vigore. Per le RSA convenzionate, nell'ambito della convenzione, può essere prevista anche l'utilizzazione di specialisti presenti nel complesso polifunzionale di servizi in cui è collocata la RSA.

Art. 9.

Prestazioni farmaceutiche

1. Le prestazioni farmaceutiche sono assicurate con le modalità e nei limiti previsti per la generalità dei cittadini.

2. Per le RSA pubbliche e private convenzionate, i farmaci da somministrare in esenzione dalla partecipazione alla spesa farmaceutica, il materiale e i presidi sanitari e di medicazione nonché le protesi, sono forniti dalla farmacia ospedaliera dell'unità sanitaria locale, ovvero con le diverse modalità che verranno individuate dalla Regione anche in rapporto alla localizzazione delle RSA stesse.

Art. 10.

Personale

1. Le RSA devono essere in possesso del seguente personale:

a) medico specialista in rapporto alla verificata tipologia dell'utenza (genitoria, psichiatrica, fisiatrica o altro specialista), con presenza di almeno quattro ore giornaliere e con responsabilità dell'assistenza sanitaria e delle condizioni psico-fisiche degli ospiti;

b) infermiere con diploma conseguito presso una scuola diretta a fini speciali per la dirigenza infermieristica o, in mancanza caposala o assistente sanitario visitatore, con la responsabilità della direzione organizzativa ed alberghiera;

c) infermieri professionali in numero variabile, in relazione al livello assistenziale della RSA o del nucleo, assicurando, comunque, la presenza di un infermiere per ciascun turno di servizio;

d) terapisti della riabilitazione in numero variabile, in relazione al livello assistenziale della RSA o del nucleo;

e) operatori tecnici dell'assistenza o, in mancanza, figure similari, in numero variabile, in relazione al livello assistenziale della RSA o del nucleo;

f) terapisti occupazionali o, in mancanza, educatori professionali di comunità, in numero variabile, in relazione al livello assistenziale della RSA o del nucleo;

g) dietista.

2. Nelle RSA devono essere assicurate, altresì, prestazioni da parte di psicologi ed assistenti sociali per un numero di ore settimanali correlato alle esigenze degli ospiti e al livello assistenziale della RSA. Ad uno degli assistenti sociali è affidato anche il coordinamento delle attività indicate alla lettera *m*) dell'articolo 6 che concorrono all'attuazione dei progetti terapeutici. Detto personale, per le RSA pubbliche e private convenzionate, è messo a disposizione dai comuni o dalla unità sanitaria locale competente per territorio, che utilizza, a tal fine, il personale operante presso i competenti servizi.

3. Le RSA devono essere dotate di personale amministrativo nonché di personale da adibire ai servizi generali in rapporto al numero degli ospiti e al sistema organizzativo della struttura anche con riferimento a quanto previsto all'articolo 5, comma 6.

4. La dotazione organica minima delle RSA, in relazione al livello assistenziale da garantire agli ospiti, in rapporto al grado di non autosufficienza e alla gravità della patologia, è indicata nella tabella A allegata al presente regolamento che ne fa parte integrante. In relazione alla specifica connotazione della RSA, il personale indicato al precedente comma 1, lettere c), d), e), ed f), fermo restando il numero minimo complessivo indicato nella predetta tabella A, può essere articolato diversamente tra le diverse professionalità, in rapporto alle esigenze prevalenti degli ospiti.

Art. 11.

Regolamento interno

1. Il regolamento interno della RSA deve contenere norme a salvaguardia dei principi organizzativi e funzionali previsti dall'articolo 4 e indicare fra l'altro:

a) la dotazione complessiva di personale, le relative attribuzioni, i compiti e le responsabilità di ciascuna categoria nonché l'orario di lavoro ed i criteri secondo cui vanno stabiliti i turni di attività, in conformità a quanto previsto nei contratti e negli accordi collettivi di lavoro e nel presente regolamento;

b) la tipologia dei soggetti a favore dei quali è svolta l'attività nel rispetto di quanto previsto all'articolo 2, comma 2 e all'articolo 5, commi 1 e 2;

c) le norme igienico-sanitarie;

d) le finalità e i metodi riabilitativi;

e) l'organizzazione della vita all'interno della struttura, con particolare riguardo agli orari dei pasti e alle modalità dei rapporti con la famiglia, gli amici e gli aderenti alle associazioni di volontariato;

f) l'indicazione delle prestazioni a pagamento e l'importo delle relative tariffe;

g) le modalità per la raccolta, l'esame e la valutazione dei segnali di disagio, delle osservazioni, delle opposizioni, delle denunce nonché dei reclami da parte degli ospiti, delle loro famiglie e delle organizzazioni rappresentative degli utenti e delle organizzazioni di volontariato e di tutela dei diritti dei cittadini.

2. Il regolamento interno deve prevedere le modalità di accesso da parte degli ospiti alle prestazioni erogate dal servizio sanitario regionale.

3. Il regolamento interno deve essere esposto al pubblico in maniera visibile. Copia del regolamento stesso deve essere fornita agli ospiti all'atto della loro accoglienza.

4. Il regolamento interno è predisposto secondo linee-guida all'uopo elaborate dall'assessorato regionale alla sanità.

Art. 12.

Strumenti operativi

1. È obbligatoria, per ogni assistito, la compilazione della cartella personale, da cui risultino le generalità complete, la diagnosi di entrata, l'anamnesi familiare e personale, l'esame obiettivo, gli eventuali esami di laboratorio e specialistici, il programma terapeutico, comprensivo degli aspetti riabilitativi, gli esiti e i postumi, nonché le eventuali interruzioni

di trattamento o ricovero. Nella cartella personale devono essere, altresì, annotate le condizioni economico-familiari e sociali dell'ospite. Della cartella personale fa parte integrante il giudizio espresso dall'unità valutativa ai fini dell'accoglienza.

2. Le cartelle personali, firmate e conservate dal medico di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 nonché firmate dall'operatore di cui alla lettera b) del comma stesso, devono portare un numero progressivo. Nella cartella personale devono essere riportati gli aggiornamenti periodici, le valutazioni e osservazioni degli operatori che concorrono all'attuazione del progetto terapeutico nonché l'eventuale indicazione dei soggetti titolari della tutela o curatela dell'ospite. Fatta salva la legislazione vigente in materia di segreto professionale, le cartelle personali, a richiesta, devono essere esibite, all'ospite, a persona da lui espressamente delegata, ai soggetti titolari della tutela e curatela nonché ai soggetti formalmente incaricati della vigilanza.

3. Le cartelle personali devono essere conservate per almeno dieci anni. In caso di cessazione dell'attività delle RSA, le cartelle personali devono essere depositate presso il servizio medico-legale della unità sanitaria locale territorialmente competente.

4. Ogni RSA deve disporre di appositi registri o di altri mezzi di rilevazione concordati con la unità sanitaria locale ove riportare le interruzioni, anche temporanee, di trattamento o di ospitalità presso la RSA. Tali registri devono essere tenuti aggiornati dal personale amministrativo e resi disponibili per i controlli da parte degli organi di vigilanza.

5. Per ciascun nucleo di ospiti deve essere redatto, a cura degli operatori addetti alle attività indicate dall'articolo 6, comma 1, lettera m), sotto la vigilanza del coordinatore di cui all'articolo 10, comma 2, un diario mensile delle attività collettive e di socializzazione svolte dagli ospiti e dei risultati raggiunti sul piano della autonomia funzionale e sociale dagli ospiti stessi.

6. Le RSA sono tenute a fornire, a richiesta dell'assessorato regionale della sanità, ogni altra documentazione ritenuta necessaria, in particolare, al fine della valutazione della qualità dei servizi.

Art. 13.

Modalità di accesso e dimissioni

1. La proposta di accesso alle RSA pubbliche e private convenzionate è effettuata dal medico di medicina generale, dai servizi territoriali dell'unità sanitaria locale ovvero, in caso di dimissione dall'ospedale, dal primario della divisione ospedaliera e dai servizi territoriali comunali, nel rispetto della volontà del paziente, ovvero in caso di incapacità di intendere e di volere da chi esercita la tutela o la curatela.

2. L'accesso e le dimissioni dalle RSA pubbliche e private convenzionate sono disposti dall'unità valutativa di cui all'articolo 14, previa valutazione multidimensionale del caso, dalla quale devono emergere, come fattori determinanti della scelta, il grado di non autosufficienza e l'impossibilità, anche temporanea, dell'utente ad usufruire di altre forme di assistenza, quali l'assistenza domiciliare o in strutture semiresidenziali, che ne consentano la permanenza al proprio domicilio.

3. Gli ospiti delle RSA possono essere dimessi anche in via temporanea per ricovero in altra struttura sanitaria, per rientro in famiglia ovvero per altri motivi, con diritto di riammissione alla data programmata, fermo restando quanto previsto agli articoli 24 comma 5, lettera f) e 25 per quanto riguarda la diaria spettante alla RSA nel periodo di assenza dell'ospite.

Art. 14.

Unità valutativa territoriale

1. Presso ciascuna unità sanitaria locale è istituita almeno una unità valutativa territoriale.

2. L'unità valutativa territoriale è costituita da una équipe multidisciplinare, composta da un medico, da un infermiere professionale, da un assistente sociale, ove possibile, dei servizi comunali o, in mancanza, da un funzionario addetto ai servizi sociali del comune

di residenza dell'assistito nonché da un terapeuta della riabilitazione. L'unità valutativa territoriale è integrata dal medico di base, nonché, per le persone anziane, da un geriatra dei servizi territoriali o ospedalieri (in mancanza, da un medico particolarmente qualificato per l'assistenza agli anziani). L'unità valutativa territoriale così integrata si caratterizza come unità valutativa geriatrica. Nel caso di persone colpite da handicap, l'equipe valutativa territoriale è integrata da un fisiatra o da un neurologo o da un neuropsichiatra. L'unità valutativa si deve poter avvalere anche di altri medici specialisti e di altri operatori sanitari, in rapporto agli specifici casi da esaminare. Per le persone affette da disagio mentale, le funzioni dell'unità valutativa territoriale sono svolte dal servizio dipartimentale di salute mentale.

3. Per valutare le condizioni psicofisiche delle persone per le quali sia stato proposto l'inserimento in RSA pubbliche e private convenzionate, sono utilizzati strumenti valutativi (scale di autonomia e simili) predisposti dalla Regione, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, idonei alla rilevazione, oltre che delle componenti sanitarie, anche di quelle socio-economiche ed ambientali (reddito, caratteristiche del nucleo familiare, caratteristiche dell'abitazione e simili), anche in funzione dell'individuazione di misure alternative alla assistenza residenziale, in relazione a quanto previsto all'articolo 13, comma 2, nonché all'articolo 25, per quanto attiene il concorso dell'utente al costo del servizio.

4. L'unità valutativa territoriale, fatte salve le competenze dell'unità valutativa geriatrica ospedaliera, ove esistente e con la quale devono instaurare e codificare rapporti di integrazione e raccordo, svolge le seguenti funzioni:

- valutazione del caso e definizione del piano individuale degli interventi, individuando quelli ritenuti più adeguati, in termini di servizi intra o extraospedalieri;
- controllo sull'andamento del piano individuale degli interventi, anche in funzione dell'indicazione delle possibili soluzioni alternative;
- previsione della durata degli interventi in regime residenziale;
- controllo della qualità dell'assistenza e dell'efficacia degli interventi;
- raccordo con i servizi sanitari e socio-assistenziali che operano nel comprensorio.

5. L'unità valutativa territoriale di cui al presente regolamento assolve le funzioni dell'unità valutativa prevista dal punto 5.4. della deliberazione del Consiglio regionale 29 novembre 1989, n. 1020 concernente «Indirizzi e direttive alle unità sanitarie locali per l'organizzazione e l'attuazione dell'assistenza domiciliare di cui alla legge regionale 2 dicembre 1988, n. 80» nonché dell'unità valutativa di cui all'articolo 11, comma 4, della legge regionale 20 settembre 1993, n. 55.

6. In caso di ricovero in struttura di tipo ospedaliero ovvero di ospitalità in RSA effettuati in una unità sanitaria locale diversa da quella di residenza dell'utente, l'unità valutativa territoriale effettua il controllo sull'andamento del piano individuale di interventi per il tramite dell'unità valutativa competente per territorio.

7. Nelle more della costituzione dell'unità valutativa territoriale a norma del presente regolamento, le relative funzioni possono essere svolte dall'unità valutativa istituita per l'assistenza domiciliare, ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale indicata al comma 5, integrata, in relazione a quanto previsto dal presente articolo nonché da un assistente sociale o, in mancanza, da un funzionario addetto ai servizi sociali, del comune di residenza dell'assistito.

8. Gli ospiti della RSA in caso di insorgenza di patologie acute o di ricatizzazione di patologie preesistenti sono trasferiti, in via preferenziale, presso le strutture sanitarie poliambulatoriali previste dall'art. 11 della legge regionale 20 settembre 1993, n. 55.

Art. 15.

Autorizzazione e relative procedure

1. Chiunque intenda aprire, ampliare, trasformare o adeguare una RSA deve avanzare domanda alla Regione - Assessorato alla sanità e, per conoscenza, all'organo di gestione dell'unità sanitaria locale competente e al comune competente per territorio.

2. La domanda, con sottoscrizione autenticata del richiedente, deve contenere tutti gli elementi corrispondenti a quelli indicati al comma 6. Alla domanda devono essere allegati:

- progetti e le planimetrie;
- l'organigramma del personale;
- l'elenco delle dotazioni strumentali e delle attrezzature sanitarie, individuate per le diverse tipologie di RSA a norma dell'articolo 5, comma 7, con relativa dichiarazione di conformità alla normativa CEI, rilasciata da un tecnico qualificato (ingegnere, fisico specialista in fisica sanitaria), con la connessa documentazione come indicato all'articolo 16;
- il regolamento interno;
- copia autenticata dei titoli di studio degli operatori di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 10 e dichiarazione di disponibilità ad accettare l'incarico;
- copia autenticata, nel caso che la richiesta non provenga da persona fisica, dell'atto costitutivo e dello statuto della persona, giuridica o della società;
- il certificato della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e per le società commerciali, il certificato di iscrizione al tribunale, rilasciati in data non anteriore a tre mesi;
- la documentazione da cui risultino gli estremi anagrafici dei rappresentanti legali nonché del certificato del casellario giudiziario e del certificato antimafia del richiedente e dei rappresentanti legali della persona giuridica o della società;
- la certificazione attestante il rispetto della vigente normativa sulle residenze collettive;
- ogni altra certificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti o ritenuta necessaria dalla Regione.

3. L'autorizzazione all'apertura, all'esercizio, all'ampliamento e alla trasformazione delle RSA è rilasciata dalla Giunta regionale con apposita deliberazione su proposta dell'assessore alla sanità e previo parere dell'assessore ai servizi sociali, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella legge regionale 1° settembre 1993, n. 41 e nel presente regolamento, entro centotrenta giorni dal ricevimento della domanda.

4. La Giunta regionale si avvale, per l'accertamento delle prescrizioni di cui al presente regolamento, delle competenti strutture regionali nonché della unità sanitaria locale competente per territorio.

5. L'autorizzazione si riferisce, anche contestualmente, all'espletamento delle attività sia in regime residenziale che semiresidenziale.

6. Il provvedimento di autorizzazione deve contenere i seguenti elementi costitutivi:

- gli estremi anagrafici del soggetto autorizzato all'apertura, all'esercizio, all'ampliamento, alla trasformazione della RSA e, qualora si tratti di persona giuridica, la sua denominazione, la sede e le generalità del legale rappresentante o, se trattasi di società, la ragione sociale e i dati anagrafici dei rappresentanti legali;
- la denominazione della RSA e la sua ubicazione;
- la tipologia dei soggetti a favore dei quali è svolta l'attività nelle RSA o nei moduli in cui è articolata;
- le generalità degli operatori di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 10.

7. Al provvedimento di autorizzazione devono essere allegati, e ne fanno parte integrante, i documenti di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d).

8. Il provvedimento di autorizzazione indica il termine entro il quale la RSA deve presentare alla unità sanitaria locale competente per territorio l'elenco nominativo del personale dipendente previsto dall'organigramma, con il numero delle ore settimanali di lavoro e le relative mansioni e l'elenco del personale a rapporto di lavoro diverso, con l'indicazione del tipo di rapporto di lavoro, del numero delle ore settimanali di attività e delle relative mansioni. L'effettivo funzionamento della RSA può iniziare solo a seguito di nulla-osta dell'assessore

regionale alla sanità, rilasciato previa verifica da parte della unità sanitaria locale della corrispondenza fra l'organigramma del personale e l'elenco del personale assunto. Trascorsi inutilmente centoventi giorni dalla scadenza del termine suddetto, l'autorizzazione decade.

9. Qualsiasi variazione degli elementi di cui ai commi 6 e 7 è soggetta ad autorizzazione della Giunta regionale, con esclusione delle variazioni concernenti gli elenchi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 e fatto salvo quanto previsto ai commi 10 e 11. A tal fine, si applicano le procedure previste per il rilascio della prima autorizzazione.

10. Il trasferimento della gestione della RSA, intendendosi per tale qualsiasi forma di cessione (alienazione, affitto e simili) nonché tutte le trasformazioni societarie che comportino un rapporto di successione tra diversi soggetti giuridici, sono soggette ad autorizzazione preventiva della Regione, da rilasciarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale, o per delega dello stesso, dall'assessore regionale alla sanità.

11. Le trasformazioni societarie diverse da quelle indicate al comma precedente, le variazioni della ragione sociale nonché le variazioni dei legali rappresentanti e dei componenti degli organi societari soggetti agli accertamenti di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, devono essere comunicate immediatamente alla Regione e all'unità sanitaria locale competente per territorio, trasmettendo la relativa documentazione nonché le certificazioni previste dalla vigente normativa sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.

12. Nel caso di morte del titolare dell'autorizzazione, di cui deve essere data immediata notizia all'assessorato regionale alla sanità e all'unità sanitaria locale competente per territorio, gli eredi possono continuare provvisoriamente l'esercizio della RSA in attesa della nuova autorizzazione. A tale fine l'esercente deve presentare apposita domanda entro sei mesi dalla morte del precedente titolare a pena di decadenza dell'autorizzazione a tutti gli effetti. Fino al rilascio della nuova autorizzazione gli eredi sono responsabili, a tutti gli effetti, degli obblighi previsti dalla legge regionale 1° settembre 1993, n. 41 e dal presente regolamento per i titolari della RSA.

13. L'apertura e la gestione di RSA da parte delle unità sanitarie locali, fermo restando il possesso dei requisiti prescritti, non sono soggette ad autorizzazione.

Art. 16.

Progettazione

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 15, il progetto per la costruzione, l'ampliamento, la trasformazione o l'adeguamento di RSA, redatto da un ingegnere od architetto, in osservanza delle norme edilizie e delle disposizioni concernenti le barriere architettoniche nonché dell'atto di indirizzo e coordinamento concernente la realizzazione della RSA, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 1989, e del presente regolamento, deve essere corredato dalla relazione di un medico competente in igiene e tecnica ospedaliera, controfirmata dall'ingegnere o dall'architetto progettista. La predetta relazione deve, fra l'altro, contenere:

- i criteri urbanistici di scelta dell'area, le sue caratteristiche e la rispondenza alle indicazioni del piano regolatore vigente;
- l'utilizzazione dell'area e la sua sistemazione in relazione all'orientamento, alla morfologia del terreno e alla vegetazione esistente;
- le caratteristiche dell'area e dell'edificio in relazione alle condizioni climatiche locali, quali temperatura, umidità relativa, ventosità e soleggiamento;
- gli aspetti igienico-sanitari e funzionali che regolano la struttura, con particolare riferimento al sistema dei percorsi orizzontali e verticali;
- l'aggregazione dei corpi di fabbrica, criteri distributivi dei servizi diagnostico-terapeutici per gli ospiti interni e per quelli esterni, dei locali di residenza a ciclo continuo e diurno e dei servizi generali;
- le caratteristiche strutturali dei corpi di fabbrica e le caratteristiche specifiche dei materiali e componenti impiegati;
- la capacità ricettiva complessiva dei singoli nuclei di assistenza che si intendono attivare;

h) i sistemi previsti per l'approvvigionamento idrico, lo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, nonché per la ventilazione, il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria ed, in genere, per altri servizi generali e impianti tecnologici;

i) la descrizione delle apparecchiature sanitarie previste per i vari settori funzionali con la precisazione delle modalità di installazione.

2. Per quanto riguarda i servizi in cui viene fatto uso di apparecchi o sostanze generatrici di radiazioni ionizzanti, il progetto deve essere corredato dal parere della commissione prevista dall'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

3. Il progetto deve comprendere:

a) una planimetria in scala non inferiore a 1:10.000 che illustri graficamente le caratteristiche dell'area;

b) una planimetria in scala non inferiore a 1:1.000 che illustri l'utilizzazione dell'area e la sistemazione;

c) planimetria e sezioni con relativi schemi funzionali in scala non inferiore a 1:200 di tutti gli edifici e dei piani previsti, indicanti l'aggregazione, la distribuzione e la destinazione di tutti i locali nonché i percorsi orizzontali e verticali.

4. Alla domanda di cui al comma 1 dell'articolo 15 deve essere allegata la concessione edilizia rilasciata dal comune e ogni documentazione atta a dimostrare la compatibilità dell'intervento edilizio con le norme del piano regolatore vigente.

5. Per le RSA di nuova costruzione nonché per quelle realizzate mediante ampliamento di edifici esistenti, non sono, in ogni caso, consentite deroghe ai requisiti strutturali stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 1989.

Art. 17.

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare alla Regione - Assessorato sanità e all'organo di gestione della unità sanitaria locale competente per territorio:

a) i nominativi dei sostituti degli operatori di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 10, per i casi di assenza o impedimento, in possesso della medesima qualifica professionale;

b) le sostituzioni e le integrazioni delle attrezzature sanitarie;

c) la chiusura temporanea della RSA o di sue parti, dovuta a qualsiasi causa;

d) le variazioni relative alla natura giuridica e alla composizione degli organi del soggetto titolare della RSA;

e) i dati desumibili dalle cartelle personali, fatte salve le norme vigenti in materia di segreto professionale, a richiesta dell'unità sanitaria locale o della Regione.

2. Il titolare è tenuto altresì:

a) ad inoltrare, entro il 31 gennaio di ogni anno, alla Regione - Assessorato sanità e all'organo di gestione della unità sanitaria locale, l'elenco del personale dipendente in servizio al 1° gennaio e del personale a diverso rapporto di lavoro, nonché a comunicare le successive variazioni; l'elenco deve indicare il nominativo, l'attività svolta, l'orario settimanale di attività; all'elenco e alle comunicazioni delle successive variazioni deve essere allegato in copia autentica il titolo professionale che consente l'esercizio dell'attività, con esclusione dei soggetti per i quali la produzione del titolo sia già avvenuta;

b) ad assicurare la tempestiva trasmissione alle competenti autorità sanitarie dei dati e delle informazioni richieste;

c) a conservare la documentazione prevista all'articolo 12;

d) a verificare l'assenza di incompatibilità nei confronti del personale;

e) a garantire il rispetto delle norme contenute nel regolamento interno nonché delle disposizioni previste agli articoli 21, 22 e 23;

f) a garantire che la RSA disponga della dotazione strumentale, di apparecchiature e di farmaci a norma dell'articolo 5, comma 7 e dell'articolo 9, comma 2.

Art. 18.

Procedimento per l'applicazione dei provvedimenti di sospensione e revoca dell'autorizzazione e di chiusura delle RSA

1. Fatti salvi i poteri degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle altre competenti autorità, l'accertamento delle violazioni di cui alla legge regionale 1° settembre 1993, n. 41 e del presente regolamento è di competenza degli addetti ai servizi delle unità sanitarie locali di cui all'art. 19 fatta salva la diversa normativa che verrà emanata in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni.

2. La violazione deve essere contestata al trasgressore nei modi e nelle forme previste dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Fatto salvo l'obbligo di rapporto all'autorità giudiziaria in caso di violazione del terzo comma dell'art. 193 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, concernente l'approvazione del testo unico delle leggi sanitarie, nonché di ogni altra violazione di disposizioni penali, il funzionario o l'agente che ha accertato l'infrazione presenta rapporto al Presidente della Giunta regionale, per il tramite dell'assessore regionale alla sanità, con la prova delle avvenute contestazioni.

4. Entro il termine di quindici giorni dalla data di contestazione, l'interessato può far pervenire al Presidente della Giunta regionale, per il tramite dell'assessore regionale alla sanità, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalle strutture competenti. Tale disposizione non si applica nel caso di cui al comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 41.

5. Il Presidente della Giunta regionale, acquisito il rapporto come indicato al comma precedente, tenuto conto degli eventuali scritti difensivi e delle controdeduzioni dell'interessato, se ritiene fondato l'accertamento, con ordinanza motivata dispone i provvedimenti previsti per le violazioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 41 e notifica il provvedimento all'interessato.

6. Quando non ritenga fondato l'accertamento emette ordinanza motivata di archiviazione. Di tale provvedimento è trasmessa copia integrale a chi ha accertato la violazione ed è data comunicazione all'interessato e all'unità sanitaria locale.

7. Ai fini dell'applicazione del comma 5 e della lettera a) del comma 6 dell'art. 4 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 41 i provvedimenti emessi per violazione di norme della legge stessa e del presente regolamento devono essere annotati in calce all'originale dell'atto di autorizzazione ed alla copia in possesso dell'unità sanitaria locale.

Art. 19.

Vigilanza e controllo

1. La Regione esercita la vigilanza sulle RSA avvalendosi dei servizi delle unità sanitarie locali territorialmente competenti.

2. Le unità sanitarie locali, oltre ai controlli richiesti dalla Regione, effettuano ispezioni sulle RSA con periodicità almeno semestrale ed eseguono i controlli sulle attività autorizzate.

3. L'attività di controllo da parte dell'unità sanitaria locale è svolta, fatta salva la diversa normativa che verrà emanata in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, attraverso:

- a) il servizio per l'igiene pubblica e ambientale per gli aspetti igienico-sanitari;
- b) il servizio per la prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro in merito alla tutela della salute dei lavoratori e alla sicurezza degli impianti;
- c) il servizio per l'assistenza extraospedaliera comprendente la medicina di base, specialistica e legale per gli aspetti organizzativi, tecnici e di funzionamento delle strutture che ospitano anziani e disabili fisici;
- d) il servizio dipartimentale di salute mentale per gli aspetti organizzativi, tecnici e di funzionamento delle strutture che ospitano disabili psichici.

4. Il controllo di cui al comma precedente, che deve aver riguardo anche alla qualità dei servizi, è effettuato attraverso un'unità operativa multidisciplinare costituita come previsto dall'articolo 4, comma quarto, del regolamento-tipo concernente l'organizzazione e il funzionamento delle unità sanitarie locali di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 1170 del 15 marzo 1990 integrata da un operatore sociale del comune competente per territorio, fatta salva la diversa normativa che verrà emanata a norma del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Dell'ispezione è redatto verbale, con eventuali proposte e osservazioni, anche del titolare della RSA. Il verbale è trasmesso, a cura dell'unità operativa multidisciplinare indicata al precedente comma, all'organo di gestione dell'unità sanitaria locale competente per territorio. Da questi, il verbale di ispezione è notificato al titolare della RSA ed è trasmesso all'assessore regionale alla sanità.

6. L'unità multidisciplinare di cui al presente articolo opera in collegamento con la competente unità valutativa territoriale prevista all'articolo 14.

Art. 20.

Nucleo regionale di vigilanza e controllo

1. Presso l'assessorato regionale alla sanità è istituito un nucleo regionale di vigilanza e controllo sulle attività e servizi delle RSA composto da:

- a) un dirigente regionale dell'assessorato regionale alla sanità con funzioni di coordinamento del nucleo;
- b) un dirigente dell'assessorato regionale ai servizi sociali;
- c) un medico specialista in geriatria, un medico specialista in psichiatria, un medico specialista in fisioterapia e un medico specialista in neurologia;
- d) un infermiere con diploma conseguito presso una scuola diretta a fini speciali per dirigenza infermieristica;
- e) un sociologo;
- f) un assistente sociale.

I componenti di cui alle lettere c), d) ed e) possono essere reperiti tra gli appartenenti ai ruoli nominativi regionali del personale delle unità sanitarie locali e quelli di cui alle lettere e) ed f) tra il personale dei ruoli dei comuni.

2. Il nucleo regionale di cui al precedente comma si avvale, per le attività di vigilanza, quando trattasi di ispezionare o visitare le RSA, dell'apporto dei componenti dell'unità operativa multidisciplinare dell'unità sanitaria locale competente per territorio di cui all'art. 19.

3. Il nucleo regionale di vigilanza e controllo riferisce periodicamente alle commissioni regionali istituite per la verifica della qualità dei servizi a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 334 ovvero agli eventuali diversi organismi individuati nei provvedimenti di attuazione degli articoli 10 e 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il nucleo regionale di vigilanza e controllo svolge funzioni di sorveglianza nella fase sperimentale di applicazione del presente regolamento e di consulenza nei confronti delle strutture regionali al fine di individuare i necessari adattamenti organizzativi al modello definito nel regolamento stesso.

Art. 21.

Salvaguardia dei diritti dell'utente

1. Agli ospiti delle RSA devono essere garantiti, anche a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, il diritto al rispetto della libertà e dignità della persona, alla personalizzazione e umanizzazione dell'assistenza nonché all'informazione e alla riservatezza.

2. In particolare, gli ospiti ed i loro rappresentanti legali nonché le persone da essi delegate hanno diritto, con le modalità previste nel regolamento interno di cui all'articolo 11, di:

- ottenere tutte le informazioni necessarie per conoscere le patologie in corso ed i relativi trattamenti di riabilitazione;
- individuare tutto il personale della RSA mediante cartellini di identificazione con nome, cognome e qualifica;
- avanzare alla direzione eventuali doglianze o reclami ed ottenere risposta entro il termine fissato nel regolamento interno;
- ricevere notizia, per iscritto e preventivamente, dell'importo delle rette corrispondenti ai vari tipi di trattamento;
- conoscere il regolamento interno vigente nella RSA, come indicato all'articolo 11.

3. È fatto obbligo alle RSA di esporre all'ingresso e nelle sale di attesa, cartelli contenenti l'indicazione degli orari riservati ai colloqui degli operatori con gli utenti nonché con i loro familiari e rappresentanti legali.

4. Gli ospiti della RSA possono recarsi all'esterno delle strutture sempreché le condizioni psico-fisiche lo consentano e sia assicurato, se necessario, l'accompagnamento da parte di familiari, amici, conoscenti, obiettori di coscienza, volontari ovvero di operatori della RSA.

Art. 22.

Partecipazione delle associazioni di volontariato

1. Le associazioni di volontariato possono chiedere di accedere alle RSA in funzione degli specifici bisogni degli ospiti a norma dell'articolo 9 della legge regionale 1^o settembre 1993, n. 41, sulla base di apposite convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29, nel rispetto del regolamento previsto all'articolo 13 della legge stessa. Copia della convenzione predetta deve essere allegata alle convenzioni di cui all'articolo 24 del presente regolamento.

2. Le associazioni di volontariato, fermo restando quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, collaborano con gli operatori delle RSA nelle attività di socializzazione e animazione nonché di promozione dei rapporti con il contesto sociale e familiare degli ospiti. Le associazioni stesse, nei casi e nei limiti stabiliti nelle convenzioni di cui al comma 1, possono, altresì collaborare con gli operatori delle RSA nello svolgimento delle attività di aiuto personale nei confronti degli ospiti.

Art. 23.

Comitato di partecipazione

1. Il comitato di partecipazione di cui all'articolo 6 della legge regionale 1^o settembre 1993, n. 41 è costituito da:

- due rappresentanti degli ospiti;
- un rappresentante delle famiglie;
- un rappresentante delle associazioni di volontariato che operano all'interno della struttura;
- un rappresentante del sindacato pensionati maggiormente rappresentativo a livello provinciale;
- un rappresentante della Consulta regionale per l'handicap.

2. Il comitato è costituito con le procedure di cui ai successivi commi e dura in carica tre anni.

3. Entro sei mesi dall'entrata in funzione della RSA, presso la direzione organizzativa della stessa sono formate due liste: una degli aspiranti in rappresentanza degli ospiti e una degli aspiranti in rappresentanza delle famiglie. La direzione acquisisce, altresì, i nominativi espressi dalle associazioni di volontariato e di tutela dei diritti dei cittadini nonché del sindacato pensionati maggiormente rappresentativo a livello provinciale. In caso di candidatura da parte degli ospiti e dei loro familiari in numero superiore a quello indicato al precedente comma 1, entro dieci giorni dalla data predetta è indetta una apposita assemblea cui possono partecipare:

- gli ospiti;
- un familiare per ciascun ospite ovvero il suo curatore o tutore.

4. L'assemblea, indetta e presieduta dall'operatore di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10, elegge i rappresentanti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 nelle persone che hanno riportato il maggior numero di voti da parte delle rispettive componenti. Per quanto riguarda i rappresentanti delle associazioni di volontariato e di tutela dei diritti dei cittadini, in caso di pluralità di candidature, si procede mediante sorteggio da effettuarsi nel corso dell'assemblea stessa.

5. Il comitato è rinnovato con le procedure di cui ai commi precedenti, da attivarsi almeno un mese prima della scadenza del collegio.

6. I rappresentanti degli ospiti e delle famiglie decadono dalla carica allorché essi stessi o i loro familiari cessino di usufruire dei servizi all'interno della RSA e sono sostituiti dai candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In carenza, si provvede mediante il rinnovo della procedura di cui ai precedenti commi. Il comitato continua, comunque, ad operare validamente fino a quando non sia venuta meno la maggioranza dei suoi componenti.

7. Il comitato di partecipazione designa al proprio interno il presidente e si riunisce almeno ogni sei mesi. La prima seduta è convocata dal componente rappresentante delle famiglie più anziano di età.

8. Il comitato di partecipazione ha il compito di:

a) esprimere parere e formulare proposte alla direzione organizzativa in ordine alla programmazione, svolgimento e verifica delle attività all'interno della RSA;

b) raccogliere e valutare le istanze degli ospiti, in particolare, per quanto riguarda le iniziative ed attività collaterali intese a promuovere una maggiore autonomia e una maggiore integrazione degli stessi all'interno della RSA e all'esterno, con il tessuto sociale, formulando le conseguenti proposte alla direzione organizzativa.

9. Copia dei verbali delle sedute del comitato di partecipazione operante presso le RSA pubbliche e private convenzionate è trasmessa alla unità sanitaria locale competente per territorio e al nucleo regionale di vigilanza e controllo.

10. Annualmente l'assessorato regionale alla sanità convoca un'assemblea dei presidenti dei comitati di cui al presente articolo al fine di promuovere l'uniformità di indirizzo.

Art. 24.

Criteri e modalità per la stipula delle convenzioni

1. Le unità sanitarie locali, nell'ambito del fabbisogno individuato dalla programmazione regionale, ad integrazione di quelle a diretta gestione, possono stipulare convenzioni con RSA gestite da comuni, da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, da istituzioni o enti pubblici nonché con RSA private, purché in possesso dell'autorizzazione all'apertura e al funzionamento, rilasciata ai sensi del presente regolamento.

2. Ai fini del convenzionamento a norma del precedente comma 1, è data priorità alle RSA di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 1^o settembre 1993, n. 41 nonché alle RSA realizzate mediante conversione di case di cura private per lungodegenti, di strutture psichiatriche o neuropsichiatriche sconsorziate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e degli articoli 10 e 11 della legge regionale 20 settembre 1993, n. 35, nonché di strutture di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, costituisce requisito di priorità per il convenzionamento con le RSA private la ubicazione della struttura nell'ambito delle strutture polivalenti di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 20 settembre 1993, n. 35 comprendenti servizi sanitari di tipo ospedaliero, servizi ambulatoriali (anche di piccola chirurgia ambulatoriale), servizi semi-residenziali per persone parzialmente non autosufficienti nonché servizi socio-assistenziali di tipo residenziale o semi-residenziali per persone autosufficienti e servizi diurni di socializzazione e supporto alle persone anziane o disabili.

4. Le convenzioni tra le unità sanitarie locali e le RSA di cui al comma 1 sono stipulate in conformità allo schema tipo predisposto dalla Giunta regionale a norma dell'articolo 3, comma 4 e dell'articolo 5 della legge regionale 1^o settembre 1993, n. 41.

5. Gli schemi di convenzione di cui al comma precedente devono prevedere in particolare:

a) i servizi assicurati dalla RSA, con riferimento al livello assistenziale da garantire agli ospiti;

b) i servizi assicurati all'interno del complesso in cui è collocata la RSA, con specificazione di quelli utilizzati in comune e delle relative modalità di utilizzazione al fine di realizzare una maggiore economicità della gestione nonché le modalità di collegamento con i servizi dell'unità sanitaria locale;

c) i nominativi degli operatori di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 10;

d) l'elenco nominativo del personale con indicazione della relativa professionalità, qualifica e mansioni;

e) le modalità per la corresponsione della diaria a carico dell'unità sanitaria locale nonché l'entità della diaria per le attività non sanitarie e le modalità per la riscossione delle somme dovute per concorso nella spesa da parte degli ospiti ovvero per le richieste di rimborso da parte del comune di residenza di cui all'articolo 25;

f) le modalità di dimissione, anche temporanea, dalla RSA, sia per ricovero in altra struttura sanitaria, sia per rientro in famiglia, in funzione della garanzia nei confronti dell'ospite di essere riammesso come previsto all'articolo 13 e i relativi riflessi sulla diaria di cui alla lettera d);

g) le modalità di integrazione dell'ospite con il contesto familiare e sociale anche in funzione di quanto previsto al comma 4 dell'articolo 21;

h) l'apporto delle associazioni di volontariato e le relative modalità;

i) la durata della convenzione, che deve essere, di norma, non inferiore a tre anni.

Art. 25.

Diarie e concorso dell'utente o del comune di residenza al costo delle prestazioni

1. La diaria giornaliera da corrispondere alle RSA pubbliche e private convenzionate nonché la percentuale delle spese di gestione delle RSA dipendenti dalle unità sanitarie locali o con esse convenzionate da porre a carico del fondo sanitario regionale sono determinate con deliberazione della Giunta regionale a norma dell'articolo 11 della legge regionale 1^o settembre 1993, n. 41, previa trattativa con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, in relazione al livello assistenziale assicurato nella struttura o nei relativi moduli.

2. Ai fini del calcolo della quota parte della diaria concernente gli oneri relativi ad attività di natura non sanitaria, la Giunta regionale tiene conto delle seguenti componenti di costo:

a) fitto reale o figurativo dei locali utilizzati per l'ospitalità degli utenti;

b) manutenzione ordinaria (quota parte);

c) imposte e tasse ed eventuali oneri per anticipazioni di tesoreria;

d) premi di assicurazione per incendio, furto e responsabilità civile, ivi compresa la copertura assicurativa degli operatori volontari;

e) oneri diretti e riflessi per il personale addetto ad attività non sanitarie: operatori tecnici addetti all'assistenza (quota parte in relazione al livello assistenziale della RSA) addetti amministrativi e ai servizi generali; terapeuti occupazionali o educatori professionali;

f) spese generali di amministrazione (quota parte);

g) spese per vitto;

h) spese per utenze: energia elettrica, acqua, telefono, smaltimento rifiuti e simili (quota parte);

i) spese per combustibili;

j) spese di guardaroba, stireria e lavanderia utensili e stoviglie;

m) spese di pulizia;

n) quota di ammortamento per gli impianti e le attrezzature non sanitarie;

o) spese di trasporto;

p) spese per attività ricreative e culturali.

3. Ai fini del calcolo della quota parte della diaria per gli oneri relativi ad attività di natura sanitaria, la Giunta regionale tiene conto delle seguenti componenti di costo:

a) fitto reale o figurativo dei locali utilizzati per attività sanitarie;

b) oneri diretti e riflessi per il personale addetto ad attività sanitarie: medici, infermieri, terapisti della riabilitazione, dietista, operatori tecnici addetti all'assistenza (quota parte in relazione al livello assistenziale della RSA);

c) oneri per le consulenze assicurate dall'unità sanitaria locale;

d) quota di ammortamento per gli impianti e le attrezzature sanitarie;

e) materiale sanitario di medicazione e di disinfezione (qualora non fornito dall'unità sanitaria locale);

f) quota parte delle spese di cui alle lettere b), f) e h) del comma 2.

4. Le quote parti della diaria concernenti le attività di cui ai commi 1 e 2 sono differenziate in relazione al livello assistenziale garantito nella RSA o nei nuclei in cui si articola la RSA. In ogni caso, gli oneri per le attività non sanitarie non possono incidere in misura superiore al cinquanta per cento della diaria complessiva.

5. Restano comunque a carico degli utenti:

a) le eventuali quote di partecipazione alla spesa sanitaria previste dalla vigente normativa;

b) le spese per prestazioni di cura personale aggiuntive rispetto a quelle assicurate alla generalità degli ospiti (lavaggio biancheria personale, barbiere e parrucchiere, e simili);

c) le spese per prestazioni individuali di confort ambientale (telefono in camera, servizio bar e simili).

6. La Giunta regionale, in sede di determinazione della diaria a norma dei commi precedenti, fissa i criteri per la determinazione delle tariffe concernenti le prestazioni di cui alle precedenti lettere b) e c).

7. La quota parte della diaria per le attività di natura sanitaria è a carico dell'unità sanitaria locale.

8. La quota parte della diaria per le spese di natura non sanitaria è a carico, in tutto o in parte, degli ospiti in base al reddito percepito, risultante dalla dichiarazione IRPEF dell'anno precedente e dagli altri elementi da cui può desumersi il reddito del nucleo familiare, rilevato dal comune competente, tramite il nucleo di valutazione dell'unità sanitaria locale di residenza dell'assistito, anche con riferimento alla vigente normativa in materia fiscale. Gli ospiti invalidi civili beneficiari per legge di «assegno di accompagnamento» sono tenuti alla corresponsione alla RSA dell'intera quota di detto «assegno di accompagnamento» quale contributo alle spese di cui al presente comma.

9. In sede di determinazione della diaria di cui ai commi precedenti, la Giunta regionale individua i parametri di reddito cui rapportare l'entità del concorso dell'utente. Nella determinazione dei predetti parametri, deve essere garantita, in conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 3, della legge regionale 1^o settembre 1993, n. 41, la conservazione all'ospite di una quota di pensione o di reddito di importo pari alla pensione sociale, fermo restando quanto stabilito nel comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale stessa, in relazione agli oneri derivanti da familiari a carico (coniuge, figli minori o adulti invalidi).

10. Nel caso in cui l'ospite non sia in grado di far fronte, in tutto o in parte, alla quota parte della diaria a suo carico, i familiari tenuti all'obbligo degli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile dovranno contribuire al pagamento della diaria stessa, in base alla propria capacità economica accertata nella procedura di ammissione, nei limiti e con le modalità individuate dalla Giunta regionale nella deliberazione prevista al comma 6.

11. Nel caso in cui la quota parte della diaria di cui al comma 6 non possa essere, in tutto o in parte, posta a carico dell'utente o dei suoi familiari, come previsto ai commi 8, 9 e 10, il comune di residenza provvede a corrispondere un contributo integrativo, fino a copertura della diaria stessa, utilizzando i finanziamenti che saranno annualmente stanziati nel bilancio regionale a detto titolo. Il comune ha facoltà, in relazione alle proprie disponibilità finanziarie, di garantire agli utenti la conservazione di una quota aggiuntiva della pensione o del reddito in godimento, a norma dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 41.

12. I comuni possono delegare alle unità sanitarie locali, in tutto o in parte, le competenze ad essi spettanti per l'attuazione della legge regionale 1° settembre 1993, n. 41, ai sensi della vigente normativa regionale e nel rispetto dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni assicurando alle unità sanitarie locali stesse i necessari mezzi finanziari anche a valere sui fondi di cui al comma precedente.

Art. 26.

Sperimentazione

1. Il presente regolamento è a carattere sperimentale e sarà adeguato, con deliberazione del Consiglio regionale, a seguito di un periodo di applicazione, di durata almeno biennale, del modello

organizzativo e degli strumenti previsti nel regolamento stesso, tenuto conto delle risultanze dell'attività di sorveglianza effettuata dal nucleo regionale di vigilanza e controllo di cui all'articolo 20.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 6 settembre 1994

PROIETTI

Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 13 aprile 1994 con deliberazione n. 978 vista dalla Commissione di controllo sull'amministrazione regionale del Lazio in data 5 agosto 1994, con verbale n. 1171/39.

(Omissis).

95R0217

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:			Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale		L. 357.000	- annuale		L. 85.900
- semestrale		L. 195.500	- semestrale		L. 45.500
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale		L. 85.500	- annuale		L. 199.500
- semestrale		L. 46.000	- semestrale		L. 106.500
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale		L. 200.000	- annuale		L. 867.000
- semestrale		L. 109.000	- semestrale		L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 96.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materia 1995.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.950
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conio riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHE - 1995 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiche fino a 96 pagine ciascuna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per l'imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. - Le microfiche sono disponibili dal 1° gennaio 1983. - Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 339.000
Abbonamento semestrale	L. 206.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 1 3 0 9 5 *

L. 5.200